



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Bollettino 30



Cittadini e Società
dell'Informazione

Anno VI • Luglio-Agosto 2002



www.garanteprivacy.it



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Stefano Rodotà, Presidente
Giuseppe Santaniello, Vice Presidente
Gaetano Rasi, Componente
Mauro Paissan, Componente

Giovanni Buttarelli, Segretario generale

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 6967785
www.garanteprivacy.it
www.dataprotection.org



Bollettino30

Cittadini e Società
dell'Informazione

Anno VI • Luglio-Agosto 2002

Indice

ATTI E PROVVEDIMENTI

Attività giornalistica

Critica antivivisezione sul *web*: integrazione e divieto di utilizzo di dati 3

Furto a domicilio e dettagli indicati in cronaca 8

Autorizzazioni

Liquidazione di una società destinataria di un provvedimento di blocco 12

Compiti del Garante

Creazione di indirizzi *e-mail* con procedure *random*:
indagine su liceità e correttezza 14

Dati sensibili

I dati sanitari vanno comunicati all'interessato tramite un medico 16

Registro dei battezzati e cessazione dell'appartenenza alla Chiesa cattolica 18

Diritti dell'interessato e consenso

Cancellazione immediata dei dati utilizzati illecitamente per *spamming* 20

Centrali rischi private: revoca del consenso rispetto a dati
non pregiudizievoli e sospensione della loro trasmissione 23

“Centrali rischi” private: conservazione di dati
relativi a ratei saldati solo di recente 25

“Centrali rischi” private: eccessiva conservazione dei dati
e revoca del consenso 27

Il titolare del trattamento deve rispondere alla richiesta
volta a identificare il responsabile 30

La banca non può comunicare alla “centrale rischi” privata
di non aver rilasciato una carta di credito 33

Le *e-mail* promozionali richiedono il previo consenso informato 36

Indice

Diritto di accesso

Accesso in caso di rifiuto di finanziamento	38
Affidamento di minori ai servizi comunali e misure per la conservazione dei dati	40
“Centrali rischi” private: dati relativi a persistenti ritardi	43
“Centrali rischi” private: recente saldo di debito relativo a carta di credito	45
“Centrali rischi” private: il provvedimento generale del Garante	47
Il cliente può conoscere tutti i dati detenuti dalla banca, anche se già conosciuti	54

Garante per la protezione dei dati personali

Pubblicato il codice di deontologia per i trattamenti effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale	57
---	----

Informazioni all'interessato

Disposto il blocco del trattamento nei confronti di una società commerciale	69
---	----

Procedimento relativo ai ricorsi

Accesso a dati sanitari contenuti in una perizia medico legale	71
Accesso ai dati facilmente comprensibili e disponibilità del documento che li contiene	73
“Centrali rischi” private: cancellazione di dati relativi alla richiesta di una carta di credito	76
Esecuzione di una decisione su ricorso: il <i>Cd-Rom</i> è un idoneo supporto per trasporre i dati	78
Esercizio dei diritti su mandato generico e con sottoscrizione non autenticata	80
Giusti motivi per compensare le spese del procedimento	82
Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile	84
Interruzione tempestiva dell'invio di una <i>newsletter</i>	85

Indice

La sottoscrizione dei ricorsi proposti tramite praticanti avvocati è soggetta ad autenticazione	88
Riscontro idoneo collegato all'uso di video terminali	91
<i>Spamming</i> e cancellazione degli indirizzi di posta elettronica	93
<i>Spamming</i> rispetto ad un indirizzo rinvenuto in <i>Internet</i> : rimborso spese	95
Spese del ricorso: la liquidazione è forfettaria e non è legata a tariffe forensi	97
Reti telematiche e <i>Internet</i>	
Blocco di uno <i>spamming</i> sistematico	99
È illecito anche lo <i>spamming</i> tramite una sola <i>e-mail</i>	121
È illecito l'invio non consensuale di <i>e-mail</i> pubblicitarie	124
Riscontro completo alle richieste dell'interessato e origine dell'indirizzo <i>e-mail</i>	134
<i>Spamming</i> su indirizzo di docente universitario	136
<i>Spamming</i> su indirizzo riportato su un sito <i>web</i> universitario	139
Soggetti pubblici	
Sanzione ad una a.s.l. per omesse informazioni al Garante	142
Telecomunicazioni	
Dati trattati da Rai S.p.A. per la gestione del canone radiotelevisivo	144
<i>Dual billing</i> e comunicazione al datore di lavoro del mancato pagamento di fatture	148
Illecito invio di <i>sms</i> promozionali da fornitore di telefonia mobile	151
Videosorveglianza	
Sanzione per videosorveglianza in un supermercato non notificata al Garante	154

Indice

Contestazione di violazione amministrativa	156
---	------------

COMUNICATI STAMPA

<i>Santaniello. Rafforzare le garanzie di libertà dei media</i>	163
<i>Nessuna multa per Microsoft</i>	164
<i>Unabomber: Garante su telecamere ipermercato</i>	165
<i>Spamming. Il Garante blocca per violazione della privacy i data-base di 7 società che operano su Internet</i>	166
<i>Cogne: le foto su “Panorama” ledono la dignità della persona</i>	168

Atti e
provvedimenti





Attività giornalistica

Critica antivivisezione sul web: integrazione e divieto di utilizzo di dati

Le disposizioni della legge n. 675/1996 in materia di attività giornalistica si applicano anche ai trattamenti di dati personali effettuati per finalità di manifestazione del pensiero attraverso la pubblicazione occasionale di articoli o saggi sui siti Internet.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATI i ricorsi presentati da XY e da ZY rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Jacchia, Antonella Terranova, Cristina Fussi e Fabio Ferraro presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio

nei confronti di

WY e KW rappresentate e difese dall'avv. Maria Caburazzi presso il cui studio in Venezia hanno eletto domicilio, e

Oipa Italia Onlus;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente XY, docente che svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze precliniche dell'Università degli studi di Milano (Ospedale Sacco), espone che il sito *web* "contrassegnato dal nome di dominio Aronne.it ... dedicato a contrastare le pratiche di vivisezione e già collegato ad Oipa Italia Onlus ..." ha diffuso illecitamente alcune informazioni personali che riguardano la propria persona (e la consorte che ha proposto anch'essa analogo ricorso), nonché riferimenti parimenti illeciti alla propria attività professionale di sperimentatore.

In particolare sarebbero stati diffusi sul sito numerosi dati personali strettamente riferiti alla persona del prof. XY e della sua consorte, quali l'indirizzo completo dell'abitazione di residenza, il numero di telefono di casa (intestato alla moglie e che sarebbe stato indicato falsamente come proveniente dall'elenco pubblico nel quale non era mai stato inserito), ecc. Dopo la disattivazione di tale numero telefonico è stato poi pubblicato l'indirizzo di posta elettronica del predetto interessato presso l'Università.

I riferimenti all'attività scientifica del prof. XY sarebbero gravemente inesatti e, con riguardo all'utilizzo di animali a scopo di sperimentazione, non darebbero conto né delle autorizzazioni ricevute dagli organi competenti, né delle esatte modalità di intervento sugli animali stessi iniziate nell'aprile 1999 e concluse definitivamente nell'agosto del 2000 nel rispetto delle esistenti raccomandazioni in ambito scientifico.

L'attività svolta presso l'Ospedale Sacco di Milano sarebbe presentata in modo distorto e denigratorio (anche in relazione alla falsa indicazione della presenza di altri animali da sottoporre agli esperimenti, all'inesistenza di esperimenti senza anestesia e alla pubblicazione di immagini non riguardanti gli esperimenti svolti) con l'invito, inoltre, a "scrivere lettere di protesta e a far sentire la propria voce contro le efferatezze compiute".

Per effetto di tale incitamento sarebbero pervenuti numerosi messaggi di protesta e di concreta minaccia agli interessati e alle relative famiglie, giunti per telefono ed ai recapiti dei ricorrenti.

I trattamenti di dati personali effettuati tramite il sito evidenzerebbero, ad avviso dei ricorrenti, molteplici violazioni della disciplina concernente la protezione dei dati personali, con specifico riferimento all'assenza della notificazione di cui all'art. 7 della legge n. 675/1996, alla correttezza del trattamento, all'obbligo di informativa e alla mancata acquisizione del consenso informato degli interessati. Il numero di telefono privato era stato fornito dal XY all'associazione resistente nel quadro di contatti avuti il precedente anno, ma in via riservata e a condizione che non venisse divulgato. Le informazioni personali utilizzate non potrebbero poi rientrare nel novero dei dati provenienti da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque".

Secondo i ricorrenti ai trattamenti in questione non potrebbero neanche applicarsi le disposizioni concernenti "i trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di saggi e altre manifestazioni del pensiero", né le disposizioni concernenti il trattamento in ambito giornalistico.

Peraltro, in relazione alle disposizioni concernenti l'attività giornalistica, i soggetti individuati come titolari del trattamento avrebbero "violato anche i limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico". Più in generale le operazioni di trattamento dei dati in questione contrasterebbero con i principi di cui all'art. 9 della legge n. 675, con specifico riferimento "alla erroneità, incompletezza e non veridicità dei dati trattati".

Le istanze proposte ai sensi dell'art. 13 nei confronti dei citati titolari del trattamento (volte a contestare la liceità del trattamento e ad ottenere, anche previo eventuale provvedimento di blocco di quest'ultimo, la rettificazione dei dati inesatti riferiti all'attività professionale del prof. XY, la cancellazione dei dati personali di entrambi i ricorrenti, nonché a manifestare l'opposizione ad ogni ulteriore trattamento dei dati stessi) non hanno trovato idoneo riscontro.

I ricorrenti hanno pertanto ribadito le loro richieste con i rispettivi ricorsi proposti ai sensi dell'art. 29, di cui è stata disposta la riunione previa trattazione congiunta, in ragione dell'identità soggettiva ed oggettiva.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 5 luglio 2002, Oipa Italia Onlus ha risposto con due note fax in data in data 12 luglio 2002 nelle quali ha sostenuto:

- di porsi "quale terzo soggetto estraneo" alla medesima vicenda che conseguirebbe ad iniziative personali delle altre due resistenti;
- di non essere titolare di "alcun potere giuridico" di intervento per procedere "alla richiesta di rettifica ed eliminazione" dei dati riguardanti il prof. XY e la relativa consorte;
- di non aver mai "posto a conoscenza di terzi" il numero del telefono mobile del prof. XY dallo stesso fornito in occasione di precedenti contatti con esponenti dell'Oipa;
- che il sito in questione "non è in alcun modo riconducibile all'Oipa Italia Onlus", cui si ricollegerebbe invece il diverso sito *www.oipaitalia.com*;
- che le persone che risultano gestire tale sito sono state espulse dall'organizzazione e che l'intestataria del sito, fin dal maggio scorso, è stata "formalmente diffidata all'immediata sospensione della spendita del nome dell'Oipa ...".

Le resistenti WY e KW hanno risposto con fax inviati in data 12 luglio 2002 sostenendo che:

- il numero di utenza telefonica della famiglia XY, rimasto "peraltro nel sito Aronne.it per pochi giorni",

sarebbe “pubblico” in quanto la moglie del prof. XY “aggiunge nell’elenco telefonico al proprio cognome quello del marito”;

- l’indirizzo di posta elettronica del ricorrente sarebbe anch’esso “pubblico” trovandosi lo stesso nel sito dell’Università di Milano;

- quanto esposto in ordine agli esperimenti contestati “rientra nel diritto di critica costituzionalmente garantito”;

- alcune delle minacce documentate in allegato al ricorso non potrebbero essere ricollegabili temporalmente all’attività del sito; i dati relativi al ricorrente sarebbero stati inoltre cancellati dal medesimo sito;

- la rettifica richiesta dal ricorrente documentata in allegato n. 12 al ricorso, “verrà pubblicata sul sito aprendo un dibattito sulla vivisezione”.

Gli interessati hanno ribadito le loro posizioni nel corso dell’audizione svoltasi il 18 luglio 2002, specificando che “nonostante le affermazioni contenute nelle memorie, le controparti non hanno ancora ottemperato alle richieste dei ricorrenti”.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione oggetto di ricorso concerne un trattamento di dati personali consistente in particolare nella diffusione, tramite un sito *Internet*, di dati, informazioni ed opinioni sull’operato di un professore e della sua *équipe*, nonché nella diffusione di dati identificativi personali riferiti al medesimo ricercatore ed alla sua famiglia.

Alla luce di quanto risultante in atti devono essere considerate separatamente le posizioni di Oipa Italia Onlus e delle resistenti WY e KW.

Per quanto concerne Oipa Italia Onlus il ricorso non è fondato. Non sono infatti emersi elementi idonei volti a comprovare che tale soggetto abbia effettuato il contestato trattamento di dati personali relativi ai ricorrenti. Oipa Italia Onlus ha infatti documentato con sufficiente attendibilità di non aver intrapreso iniziative per il trattamento e la diffusione dei dati dei ricorrenti effettuata tramite il sito *www.aronne.it*, che è risultato nella disponibilità di terzi.

Per quanto riguarda invece le altre resistenti, il trattamento di dati personali che le stesse non hanno contestato di effettuare tramite l’indicato sito *Internet* rientra nella sfera di applicazione della legge n. 675/1996 e ricade, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, nella fattispecie disciplinata dall’art. 25, comma 4 *bis*, della medesima legge, che estende l’ambito applicativo delle disposizioni concernenti il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico ad altre attività di manifestazione del pensiero che implicano trattamenti di dati personali temporanei, effettuati da chiunque (ovvero anche da soggetti che non esercitano professionalmente l’attività giornalistica) e che sono finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero.

A tale ultimo genere di trattamento si applicano, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all’informativa, alla manifestazione del consenso e all’esonero dall’obbligo di informativa (art. 7, comma 5 *ter*, lettera n), legge n. 675/1996), nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all’informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione effettuato per finalità di manifestazione del pensiero può avvenire senza il consenso dell’interessato.

Per quanto concerne la richiesta di cancellazione dei dati riferiti alla vita privata del prof. XY e della consorte (indirizzo dell'abitazione privata, numero di telefono fisso, indirizzo *e-mail*) va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, essendo state tali informazioni espunte dal sito nelle more dell'esame del ricorso.

Deve ritenersi poi fondata l'opposizione relativa all'ulteriore, eventuale utilizzazione (anche in forme e con modalità diverse dal sito *Internet* in oggetto) da parte delle resistenti dei dati relativi all'indirizzo di residenza ed agli altri dettagli sopraindicati (numero di telefono mobile, e-mail del prof. XY). Si tratta infatti di elementi di cui non risulta una corretta acquisizione ed il cui utilizzo travalica comunque, nel caso di specie, i limiti di pertinenza e non eccedenza di cui all'art. 9 della legge n. 675, specie con riferimento alla ricorrente che risulta del tutto estranea alla vicenda.

Contrariamente a quanto sostenuto dalle resistenti l'indirizzo *e-mail* dell'interessato desunto dal sito dell'Università di Milano non può essere considerato come "dato pubblico", ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. c) e 20, comma 1, lett. b), della legge n. 675, liberamente utilizzabile per qualsiasi finalità, senza tener conto degli scopi per i quali era stato reso conoscibile in relazione a specifiche finalità (vedi ad esempio il Provvedimento dell'11 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

Ciò premesso, con riferimento al trattamento dei restanti dati attinenti all'attività professionale del ricorrente, il ricorso di quest'ultimo va in parte accolto.

Non sono oggetto della presente decisione sia l'esercizio del diritto di critica su contenuti e modalità delle sperimentazioni sugli animali, sia la forma espressiva e il lamentato carattere diffamatorio di alcune espressioni di cui può essere chiesta una valutazione in altra sede, anche per quanto riguarda la prospettazione asseritamente maliziosa o comunque non corretta di fotografie concernenti altri esperimenti e di altro materiale informativo.

Resta inoltre impregiudicato il diritto degli enti e delle istituzioni menzionate nelle pagine *web* di far correggere o integrare notizie che si riferiscono più direttamente all'attività dei medesimi organismi, anziché alla persona dei ricorrenti.

Le restanti richieste devono essere accolte in parte ordinando alle persone fisiche resistenti di inserire nel sito in questione idonea informativa per il trattamento dei dati personali in termini corrispondenti a quanto previsto dal citato codice di deontologia.

Le medesime resistenti dovranno altresì integrare i dati personali riferibili alla persona del ricorrente in termini corrispondenti all'allegato 12 del ricorso (il cui contenuto e la cui inseribilità nel sito non sono contestati) con particolare e chiaro riferimento alla conclusione della sperimentazione, alle autorizzazioni e alle relative modalità. Ciò con la medesima evidenza grafica delle altre notizie già pubblicate e nell'ambito delle stesse sezioni in cui compaiono atti o riferimenti all'attività del ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondati i ricorsi proposti nei confronti di Oipa Italia Onlus nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sui ricorsi, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alle richieste di cancellazione dal sito *www.aronne.it* dei dati attinenti alla sfera privata dei ricorrenti;

c) in accoglimento parziale del ricorso del ricorrente XY ordina alle resistenti di integrare i dati personali relativi al medesimo, nei termini di cui in motivazione, entro il 10 marzo 2003, dando conferma di tale adempimento all'interessato ed a questa Autorità entro la medesima data;

d) accoglie i ricorsi in relazione all'opposizione al trattamento dei dati personali attinenti alla sfera personale dei ricorrenti (indirizzo di residenza, numero di telefono mobile e indirizzo *e-mail*) e ordina alle resistenti di astenersi dal loro ulteriore trattamento anche attraverso altre modalità di diffusione.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Attività giornalistica

Furto a domicilio e dettagli indicati in cronaca

È giustificata e va accolta l'opposizione alla diffusione di dati personali pubblicati su quotidiani quando rispetto ai dettagli riportati non risulta che il titolare del trattamento (nel caso di specie, la società editrice di un quotidiano) abbia rispettato i principi dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (indicazione di generalità e indirizzo di persone offese ritenuti eccessivi rispetto alla cronaca su un furto a domicilio).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dai sig.ri XY e ZY rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Ricchiuto presso il cui studio in Roma hanno eletto domicilio

nei confronti di

RCS Editori S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “Il Corriere della Sera”,

Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “Il Messaggero”, rappresentato dall'avv. Massimo Dotto presso il cui studio in Roma ha eletto domicilio e

Società editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano “Il Tempo”;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

I ricorrenti lamentano che alcuni quotidiani (“Il Messaggero” e “Il Tempo” nella giornata del WY; “Il Corriere della Sera” il giorno ZY) abbiano pubblicato la notizia relativa ad un furto avvenuto nelle loro abitazioni.

Secondo i ricorrenti gli articoli in questione (che in parte riportano i nomi degli interessati e delle vie di residenza con termini variamente imprecisi) si porrebbero in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali e le connesse norme deontologiche sull'attività giornalistica. La vicenda sarebbe stata riportata sulla stampa utilizzando ignote fonti conoscitive (essendo stata sporta denuncia solo il ZY) e senza rispettare i limiti del diritto di cronaca con particolare riguardo all'essenzialità dell'informazione.

Gli indicati titolari del trattamento non avrebbero fornito alcun riscontro (o nel caso de “Il Messaggero” un riscontro ritenuto insufficiente) alla previa istanza proposta ai sensi dell'art. 13 con la quale gli interessati avevano chiesto la comunicazione dei dati in possesso dei quotidiani, la loro origine, nonché la cancellazione degli stessi dai data base redazionali, opponendosi altresì al loro ulteriore trattamento anche in ordine ad eventuali altre notizie non ancora pubblicate al riguardo.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 i ricorrenti hanno ribadito le loro richieste, chiedendo il ristoro delle spese sostenute.

All'invito ad aderire inoltrato da questa Autorità con nota del 18 giugno 2002, Società Editrice Il Tempo S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Tempo", ha risposto con note, inviate via fax in data 25 e 28 giugno 2002, sostenendo che:

- l'articolo in questione sarebbe stato redatto sulla base di notizie "diffuse da un'agenzia giornalistica" nell'esclusivo perseguimento del diritto di cronaca;
- le sole pagine pubblicate sarebbero conservate nell'archivio elettronico del giornale e che non esisterebbero "data base redazionali aggiuntivi".

Il Messaggero S.p.A., in qualità di editore del quotidiano "Il Messaggero", ha risposto con nota anticipata via fax il 26 giugno 2002 sostenendo che:

- a conferma di quanto già riportato in una comunicazione del 24 aprile 2002 rivolta allo studio legale Ricchiuto, la notizia in questione è stata tratta da un comunicato dell'agenzia giornalistica Ansa, di cui ha allegato copia;
- "nessun dato relativo alla notizia ed ai nominativi ivi indicati è stato mantenuto in registri o altri archivi de "Il Messaggero", né è stato mai previsto un loro trattamento in qualsiasi forma".

RCS Editori S.p.A. in qualità di editore del quotidiano "Il Corriere della Sera", ha risposto con nota anticipata via fax il 27 giugno 2002, sostenendo che:

- i due ricorrenti non potevano essere "identificabili" tramite i riferimenti contenuti nell'articolo in questione, anche in considerazione dei numerosi errori in esso contenuti in riferimento ai nominativi e ai relativi indirizzi;
- "i dati di fatto contenuti nel breve scritto sono stati oggetto di unica utilizzazione" il giorno WY, "non sono stati inseriti in alcuna banca dati, né sono stati oggetto di archiviazione redazionale" e non saranno "ulteriormente utilizzati con riferimento alla vicenda oggetto della notizia pubblicata";
- la pubblicazione sarebbe in "ogni caso legittima alla stregua delle norme vigenti, trattandosi di corretto esercizio del diritto di cronaca e di informazione" e le notizie riportate sarebbero state tutte "strettamente pertinenti e necessarie";
- quanto all'asserita inesattezza di alcune delle notizie pubblicate, le stesse sarebbero state desunte "da fonti di informazione di adeguata attendibilità", mentre nessuno degli interessati avrebbe "chiesto la pubblicazione di una rettifica ai sensi della legge sulla stampa".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità in ordine ai citati articoli, apparsi sulle pagine di cronaca locale di tre quotidiani, concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche.

Le informazioni riferite agli interessati (per quanto imprecise, specie con riferimento all'esatta indicazione dei nomi e degli indirizzi di residenza) configurano un trattamento di "dati personali" secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge n. 675/1996. Per quanto incomplete e imprecise, le informazioni pubblicate permettevano infatti (anche in riferimento ad un ambito ristretto di persone) l'identificabilità degli stessi.

Per quanto riguarda le richieste avanzate dagli interessati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine all'istanza volta a conoscere i dati personali trattati. I tre titolari del trattamento hanno infatti fornito riscontro a tale richiesta, specificando che le testate non detengono alcuna ulteriore informazione, oltre quelle contenute negli articoli in questione conservati in forma cartacea o elettronica. Solo Il Messaggero S.p.A. ha però indicato anche l'origine dei dati, allegando copia di una notizia diffusa dall'agenzia Ansa. Società Editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori

S.p.A. hanno invece risposto con un riscontro genericamente riferito (nel secondo caso) a “fonti di informazione di adeguata attendibilità” o (la prima società) ad una non meglio identificata “agenzia giornalistica”. Queste due società dovranno pertanto integrare il riscontro già fornito, indicando più precisamente l’origine dei dati entro un termine che appare congruo fissare al 10 agosto 2002.

Per quanto concerne specificamente il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico va rilevato che a tale tipo di trattamento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 12, comma 1, lettera e), 20, comma 1, lettera d), e 25 della legge n. 675/1996, nonché quelle contenute nel codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1998. Tali disposizioni contengono regole semplificate in ordine all’informativa ed all’acquisizione del consenso, nonché altre prescrizioni volte a contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con il diritto all’informazione e con la libertà di espressione.

Alla luce della predetta normativa, va quindi rilevato che il trattamento dei dati personali in questione può avvenire senza il consenso dell’interessato ai sensi del già citato art. 20, comma 1, lettera d), della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie, deve ritenersi fondata la richiesta di cancellazione dei dati proposta dagli interessati, dal momento che le società resistenti hanno dichiarato di non detenere, né in forma cartacea né in forma elettronica, altri dati relativi ai ricorrenti oltre la mera copia degli articoli legittimamente conservata a fini di documentazione delle edizioni pubblicate.

Il ricorso va accolto invece in merito all’opposizione per motivi legittimi sostanzialmente manifestata nei confronti dell’ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti (art. 13, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

Le società resistenti non hanno indicato concreti elementi per ritenere che nel caso di specie, pur non essendo stati diffusi dati sensibili (art. 22, comma 1, legge n. 675/1996), siano stati rispettati i principi dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma 1, lett. d), legge cit.), nonché di pertinenza e non eccedenza dei dati diffusi rispetto alle finalità del trattamento (art. 9, comma 1, lett. d), legge cit.).

Anche dagli atti non emerge alcun elemento utile volto a ritenere che, fermo restando l’indubbio interesse pubblico alla conoscenza di fenomeni delittuosi quale quello del furto a domicilio, i giornalisti coinvolti potessero fornire anche un’informazione dettagliata estesa alle generalità e al domicilio delle persone offese, in quanto “indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti” (art. 6, comma 1, del codice deontologico cit.).

I predetti dettagli, estesi anche all’identificazione della località di soggiorno festivo, sono stati invece forniti in vario modo nell’articolo de “Il Messaggero” del WY, de “Il Tempo” del WY e de “Il Corriere della Sera” del WY, in termini che, nel caso di specie, non risultano giustificati alla luce dell’opposizione alla diffusione da parte degli interessati, i quali hanno peraltro richiamato l’attenzione su un contestuale articolo di “Leggo” del WY, per evidenziare come l’indicazione delle sole iniziali del nome e cognome del secondo ricorrente e l’omissione dell’indirizzo non abbiano sottratto valore all’efficacia informativa della notizia.

Deve peraltro ritenersi fondata l’opposizione relativa all’ulteriore utilizzazione da parte delle tre testate dei dati relativi alle generalità, all’indirizzo e agli altri dettagli sopraindicati, in difetto dei presupposti sanciti dalle richiamate disposizioni normative e deontologiche.

In ragione del riscontro non interamente idoneo alle richieste del ricorrente, va posto in parte, in misura pari a complessivi 150 euro e in parti uguali, a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società

editrice Il Tempo S.p.A. l'ammontare delle spese del procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e proposizione del ricorso al Garante).

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali dei ricorrenti;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati avanzata a Il Messaggero S.p.A.;

c) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati da Società Editrice Il Tempo S.p.A. e RCS Editori S.p.A., le quali dovranno fornire un ulteriore riscontro ai ricorrenti entro il 10 agosto 2002, nei termini di cui in motivazione;

d) dichiara infondato il ricorso relativamente alla richiesta di cancellazione dei dati, nei termini di cui in motivazione;

e) accoglie parzialmente il ricorso in relazione all'opposizione all'ulteriore trattamento dei dati personali dei ricorrenti e ordina alle società resistenti di astenersi dall'ulteriore trattamento dei medesimi dati in difformità di quanto indicato in motivazione;

f) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di complessivi euro 150, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico di RCS Editori S.p.A., Il Messaggero S.p.A. e Società editrice Il Tempo S.p.A., per ciascuno in misura pari a 50 euro, le quali dovranno liquidarli direttamente agli interessati.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Autorizzazioni

Liquidazione di una società destinataria di un provvedimento di blocco

Il Garante, preso atto della necessità di consentire ad un liquidatore di una società commerciale di effettuare alcune specifiche operazioni di trattamento funzionali alla liquidazione stessa, a parziale modifica del provvedimento cautelare già adottato ha temporaneamente autorizzato l'espletamento di tali operazioni.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la deliberazione del Garante in data 28 maggio 2002 con la quale è stato disposto il blocco dei dati raccolti da Market Development S.r.l. attraverso le inserzioni pubblicitarie del marchio "Maria Duval" e degli altri marchi collegati;

VISTA la lettera datata 3 luglio 2002 con la quale è stato comunicato che Market Development S.r.l. è stata posta in liquidazione e si chiede di poter procedere al trattamento dei dati sottoposti al blocco per poter procedere alle seguenti operazioni necessarie per la liquidazione della società: 1) effettuare rimborsi di pagamenti relativi a ordini trasmessi e non ancora evasi antecedentemente alla ricezione del provvedimento di blocco, al fine di evitare danni ai clienti creditori della società; 2) comunicare a tali clienti l'impossibilità di evadere gli ordini trasmessi a causa della cessazione dell'attività; 3) registrare gli incassi ed effettuare i versamenti di assegni relativi a ordini evasi prima della ricezione del provvedimento di blocco; 4) elaborare i dati relativi alle vendite effettuate prima del provvedimento di blocco, al fine di determinare il volume dei corrispettivi Iva e poter liquidare e versare l'imposta entro i termini di legge fissati per il 16 luglio p.v.;

RILEVATA la necessità di consentire l'effettuazione delle operazioni di trattamento per i fini indicati nella lettera del liquidatore di Market Development S.r.l.;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. n. 467/2001, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a parziale modifica della deliberazione del 28 maggio 2002, dispone che Market Development Srl, nella persona dell'attuale rappresentante legale, dottoressa Silvana Zitelli, possa effettuare i trattamenti indicati

nella lettera del 3 luglio 2002 indicate in motivazione, per i soli fini ivi esposti e con modalità a tali fini strettamente collegate, per un periodo non superiore a sessanta giorni dalla data odierna.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Compiti del Garante

Creazione di indirizzi *e-mail* con procedure *random*: indagine su liceità e correttezza

Anche in caso di non luogo a provvedere sul ricorso, conseguente ad un idoneo riscontro del titolare del trattamento alle richieste dell'interessato, l'Autorità può instaurare un autonomo procedimento per verificare particolari modalità di effettuazione del trattamento (nella fattispecie, relative all'informativa e alla liceità e correttezza dell'utilizzo di indirizzi e-mail mediante procedure random basate su uno specifico software).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Filippo Forni

nei confronti di

Trisoft S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da TriSoft S.r.l. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo alcune notizie relative in particolare all'origine dei dati.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche il ristoro delle spese sostenute.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha affermato di avere fornito riscontro all'istanza precedentemente formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e ha ribadito alcune precisazioni in merito all'origine dei dati e alle finalità del trattamento, provvedendo altresì ad indicare il nominativo del responsabile del trattamento designato. In particolare, con nota anticipata via fax in data 4 luglio 2002, la società medesima ha sostenuto:

- che "oltre all'indirizzo email ... non è a conoscenza di nessun altro dato personale relativo al sig. Forni";
- che "tale indirizzo è stato generato secondo procedure *random*, da uno speciale *software* sviluppato per questo preciso scopo, e prima di qualsiasi invio è stato convalidato in seguito ad un'interrogazione al *server* del *provider* in questione, che... ha confermato l'esistenza dell'indirizzo stesso";
- di aver "provveduto tempestivamente a cancellare, su espressa richiesta dell'interessato, tutti i dati personali riguardanti l'interessato stesso".

L'interessato, con nota datata 9 luglio 2002, ha ribadito le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità commerciali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il titolare ha riscontrato le istanze dell'interessato formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge, comunicando gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e attestando di non essere a conoscenza di alcun altro dato personale del ricorrente oltre all'indirizzo di posta elettronica. Lo stesso titolare ha altresì fornito alcune precisazioni sull'origine e le modalità del trattamento.

Inoltre la società ha dichiarato in data 4 luglio 2002 di aver cancellato tutti i dati personali riguardanti l'interessato, confermando quanto già comunicato al ricorrente con *e-mail* dell'11 giugno 2002 rivolta all'indirizzo di posta elettronica in questione.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società risponde anche sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 che riguarda una modalità di trattamento per la quale, con separato provvedimento dell'Ufficio, è stato già instaurato autonomo procedimento rispetto all'informativa agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e alla liceità e correttezza dell'utilizzazione dei dati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi legati al contenuto dell'integrale riscontro, sia pure tardivo, alle richieste dell'interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di TriSoft S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Dati sensibili

I dati sanitari vanno comunicati all'interessato tramite un medico

La comunicazione dei dati sanitari all'interessato, se non è effettuata tramite un medico, costituisce illecito amministrativo.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tonti presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

La Fondiaria Assicurazioni S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di una polizza assicurativa stipulata con La Fondiaria Assicurazioni S.p.A, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso ai dati personali che lo riguardano formulata il 20 febbraio 2002 ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto al responsabile del trattamento di ottenere copia della perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della società resistente.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 7 giugno 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società ha risposto con nota anticipata via fax il 12 giugno 2002 dichiarando di aver aderito alle richieste del ricorrente e di aver inviato copia della perizia-medico legale redatta dal proprio medico di fiducia.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito riscontro alla richiesta dell'interessato. Risulta tuttavia che la comunicazione non è avvenuta nel rispetto dell'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, ai sensi della quale la comunicazione dei dati attinenti allo stato di salute può avvenire "solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare". Pertanto, si procederà con separato atto alla contestazione al riguardo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Registro dei battezzati e cessazione dell'appartenenza alla Chiesa cattolica

L'interessato ha diritto di ottenere l'annotazione a margine del registro dei battezzati della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza, formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva richiesto l'annotazione a margine del registro dei battezzati da parte della Parrocchia S. Pietro in Sala di Milano, della propria volontà di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 e con successiva nota del 3 luglio 2002, l'interessato ha ribadito la propria richiesta chiedendo altresì l'attribuzione a carico del titolare delle spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la Curia Arcivescovile di Milano – Servizio per la disciplina dei sacramenti, con nota inviata via fax in data 2 luglio 2002, prendendo atto della richiesta del ricorrente, ha assicurato di voler “provvedere in merito nel più breve tempo possibile”.

Con ulteriore fax in data 15 luglio 2002, la predetta Curia ha poi confermato di “aver inviato al parroco di S. Pietro in Sala ... la richiesta di annotazione” in oggetto, riservandosi di dare successiva ulteriore comunicazione all'interessato e a questa Autorità della materiale annotazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sulla richiesta di annotazione a margine del registro dei battezzati della volontà dell'interessato di non essere considerato membro della Chiesa cattolica.

Come già rilevato in altro provvedimento, con il quale il Garante ha considerato che “l’aspirazione degli interessati a veder correttamente rappresentata la propria immagine in relazione alle proprie convinzioni originarie o sopravvenute, può ... essere soddisfatta ...” attraverso “ad esempio, una semplice annotazione a margine del dato da rettificarsi ...” (cfr. Provv. del 19 settembre 1999, pubblicato in *Bollettino* n. 9, p. 54), la richiesta dell’interessato è legittima consistendo in un’istanza volta ad aggiornare ed integrare i dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento al “dato sensibile” relativo alla propria appartenenza religiosa.

Al riguardo, la Curia Arcivescovile di Milano ha dichiarato di aderire alle richieste del ricorrente, attivando la procedura e provvedendo all’annotazione suddetta (come da successiva nota del 15 luglio 2002), per il tramite della Parrocchia di S. Pietro in Sala. Pertanto, sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Sussistono, infine, giusti motivi legati alla specificità della vicenda per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 18 luglio 2002

IL RELATORE
Paissan

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

Cancellazione immediata dei dati utilizzati illecitamente per spamming

In caso di e-mail promozionali che non risultino inviate lecitamente in base al consenso informato o ad altro idoneo presupposto, vanno cancellati immediatamente tutti i dati personali dell'interessato, di cui il titolare non sia stato peraltro in grado di indicare in modo preciso ed univoco l'origine. Il riscontro incompleto alle richieste dell'interessato determina il parziale accoglimento del ricorso al Garante (nel caso di specie, il titolare ha omesso di fornire le generalità del responsabile del trattamento eventualmente nominato).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da Massimo Cavazzini;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e la cancellazione dei dati.

Nel riscontro alla predetta istanza, la parte resistente ha asserito di non "detenere" *database* cartacei e elettronici e di non "detenere" l'indirizzo *e-mail* dell'interessato "notato nelle pagine *web*".

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo un ristoro per le spese sostenute ed il risarcimento dei danni subiti.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Simone Santarelli, titolare del nome a domino *www.sportnetlive.com* ha replicato con nota del 9 luglio 2002, precisando:

- che il predetto sito è "ideato, curato e di proprietà dell'editore Santarelli Simone regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di Perugia";

- di non possedere alcun "tipo di archivio *e/o database* sia cartaceo, sia elettronico o di altra natura che contenga dati di terzi";

- che nel caso in cui la mail fosse stata inviata, "questo è sicuramente accaduto per due motivi: 1) un navigatore ... ha chiesto informazioni via *web* al Filo Diretto, *www.sportnetlive.com/filodiretto*; 2) è stato erroneamente digitato, confuso con altro indirizzo simile".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

La parte resistente non ha anzitutto fornito riscontro in relazione alla richiesta di conoscere le coordinate identificative del responsabile del trattamento eventualmente designato. Il titolare dovrà quindi comunicare all'interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 30 settembre 2002, l'eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, il titolare dovrà fornire, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.

Il titolare del trattamento non ha fornito alcun elemento che possa far ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un preventivo consenso informato per l'invio della *e-mail* promozionale in questione, oppure che operasse uno dei presupposti del trattamento previsti dall'art. 12 della legge 675/1996, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10 del d.lg. n. 171/1998 e all'art. 10 del d.lg. n. 185/1999. Va anzi rilevato che il titolare non è stato in grado di indicare in modo preciso e univoco l'origine dei dati personali del ricorrente utilizzati per l'invio del messaggio promozionale.

Il titolare del trattamento dovrà pertanto cessare il comportamento illegittimo procedendo con immediatezza alla cancellazione di tutti i dati personali relativi al resistente.

Con separato provvedimento dell'Ufficio verrà instaurato un autonomo procedimento rispetto alla mancanza di una idonea informativa agli interessati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, non avendo la legge n. 675/1996 attribuito competenza in merito al Garante.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla particolarità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) accoglie il ricorso e ordina alla parte resistente di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 30 settembre 2002;
- b) ordina altresì alla resistente di cessare il comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati relativi al ricorrente, con effetto dalla comunicazione del presente provvedimento;
- c) dispone che la resistente dia conferma a questa Autorità di quanto previsto ai punti a) e b), entro il 30 settembre 2002;
- d) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;

e) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti in misura pari alla metà a carico di Simone Santarelli, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

“Centrali rischi” private: revoca del consenso rispetto a dati non pregiudizievoli e sospensione della loro trasmissione

Il Garante, richiamati i principi enunciati nel provvedimento generale del 31 luglio 2002 sulle “centrali rischi” private, ha ordinato ad una società finanziaria di sospendere, fino all'individuazione dei nuovi presupposti per i trattamenti in materia, la trasmissione di dati non pregiudizievoli concernenti un rapporto di finanziamento ad una “centrale rischi” privata per i quali era intervenuta la revoca del consenso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Bipielle Ducato S.p.A.

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, parte di un contratto di finanziamento stipulato con Bipielle Ducato S.p.A. il 29 aprile 2002, lamenta di non aver ricevuto da tale società idoneo riscontro alle istanze presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva revocato il proprio consenso alla comunicazione dei dati che lo riguardano ad altre persone fisiche o giuridiche ed aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalle banche dati di terzi cui fossero stati già comunicati.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo che le spese del procedimento vengano addebitate alla società resistente.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Bipielle Ducato S.p.A., con nota pervenuta in data 11 luglio 2002, ha dichiarato di aver comunicato i dati relativi all'interessato a due centrali rischi private in conformità all'informativa resa allo stesso al momento della stipula del contratto. Ha anche dedotto:

- che tale informativa prevede, tra le finalità del trattamento effettuato, anche “*la valutazione del merito creditizio, la prevenzione del sovraindebitamento ..., nonché la tutela e il recupero del credito anche mediante comunicazione a terzi*”;

- che la cancellazione è possibile solo per motivi legittimi e in caso di trattamento dei dati in violazione di legge, circostanze ritenute nella fattispecie non ricorrenti “*posta la legittimità del trattamento e della diffusione dei dati nei termini dell'informativa*” rilasciata all'interessato;

- di non potersi attivare ai fini della cancellazione dei dati conservati negli archivi di due centrali rischi di cui

vengono forniti gli estremi identificativi;

- di aver comunque cancellato i dati personali del ricorrente dalla banca dati della società in relazione alla finalità di utilizzo per scopi commerciali e promozionali.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un trattamento di dati svolto da una società finanziaria, con particolare riferimento alla comunicazione ad alcune centrali rischi private di dati personali del ricorrente che non risultano avere contenuto pregiudizievole, essendo peraltro riferiti ad un rapporto di finanziamento in corso da pochi giorni.

Il ricorso è inammissibile per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dei dati già trasmessi a centrali rischi private, dovendo tale richiesta, per il modo con cui essa è stata formulata dal ricorrente, essere presentata nei confronti dei titolari del trattamento effettuato da tali centrali rischi e da queste valutata anche alla luce del fatto che la trasmissione dei medesimi dati e il successivo trattamento sono sinora avvenuti sulla base del consenso revocato successivamente.

Il ricorso è invece in parte fondato per ciò che riguarda l'ulteriore richiesta concernente la futura trasmissione di altri dati relativi al rapporto, richiesta che va qualificata come sostanziale opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati personali.

Con autonomo provvedimento di carattere generale adottato in data odierna sulla problematica delle centrali rischi private, allegata alla presente decisione e le cui motivazioni sono da ritenersi integralmente richiamate, il Garante ha enucleato vari principi in relazione ai quali si è riservato di individuare nuovi presupposti del trattamento dei dati in materia in relazione al nuovo quadro normativo emergente dal d.lg. n. 467/2001 (artt. 12, comma 1, lett. h *bis*, 20, comma 1, lett. h *bis* e 24 *bis* legge n. 675/1996; art. 20, comma 2, lett. e), d.lg. n. 467/2001).

In relazione a questo nuovo quadro normativo, e in conseguenza della richiesta del ricorrente, va indicata una "misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato" che appare congruo individuare nella sospensione temporanea della comunicazione alle centrali rischi private di altri dati personali relativi al rapporto di finanziamento, per il solo tempo intercorrente fino alla data in cui saranno operativi i nuovi presupposti del trattamento risultanti dai provvedimenti attuativi delle disposizioni da ultimo richiamate.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso inammissibile per quanto riguarda la richiesta di cancellazione dei dati già comunicati a centrali rischi private;

b) accoglie il ricorso per ciò che attiene alla restante richiesta richiamata in motivazione e, per l'effetto, ordina ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, la sospensione temporanea della comunicazione alle centrali rischi private di altri dati personali relativi al rapporto di finanziamento, per il solo tempo intercorrente fino alla data in cui saranno operativi i nuovi presupposti del trattamento risultanti dai provvedimenti attuativi degli artt. 12, comma 1, lett. h *bis*, 20, comma 1, lett. h *bis*, e 24 *bis* legge n. 675/1996, nonché dell'art. 20, comma 2, lett. e) del d.lg. n. 467/2001.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

“Centrali rischi” private: conservazione di dati relativi a ratei saldati solo di recente

Ove si sia verificato un ritardo nel pagamento di alcuni ratei di un finanziamento estinto solo di recente e l'interessato abbia originariamente manifestato il consenso, è lecita la temporanea conservazione dei dati del debitore da parte di una "centrale rischi" privata.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Fiditalia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, già intestatario di un finanziamento in ordine al quale si erano verificati ritardi nel pagamento di alcune rate, lamenta che Fiditalia S.p.A. non abbia fornito positivo riscontro ad una istanza avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati di Crif S.p.A. cui le stesse informazioni erano state precedentemente comunicate.

Nel riscontro alle istanze presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, Fiditalia S.p.A. aveva risposto adducendo la regolarità del proprio operato e l'impossibilità di procedere alla cancellazione del nominativo dell'interessato.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando come la presenza delle predette informazioni nel citato archivio avrebbe determinato l'impossibilità di accedere ad altri finanziamenti.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 giugno 2002, Fiditalia S.p.A., con nota anticipata via fax il 14 giugno 2002, ha sostenuto:

- di aver segnalato il nominativo dell'interessato nella banca dati di Crif S.p.A. a seguito di ritardi nei pagamenti, che sarebbero stati colmati di recente con l'ultimo pagamento del 29 giugno 2001;
- di aver acquisito, all'atto del perfezionamento del contratto, il consenso informato dell'interessato, anche in ordine all'eventuale comunicazione dei dati personali a “società, enti, consorzi ed associazioni aventi finalità di tutela del credito ...”;

- che in ordine ad eventuali, ulteriori richieste di finanziamento va ricordato che “ciascuno dei soggetti che esegue le visure sui nominativi censiti in questo tipo di banche dati trae le conclusioni che ritiene più opportune in relazione alle politiche adottate in tema di rischio del credito”;

- che Fidelity non avrebbe “il potere di disporre la cancellazione, anche solo in parte, di dati contenuti in archivi gestiti da distinti ed autonomi titolari di trattamento”, quale è Crif S.p.A., nella cui banca dati risulterebbe peraltro censito, per analoghi ritardi nei pagamenti, un ulteriore finanziamento concesso da altra società finanziaria.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la comunicazione effettuata da una società finanziaria ad una centrale rischi privata di alcuni dati personali dell'interessato, relativi ad un'operazione di finanziamento estinta solo di recente e rispetto alla quale, nel corso del rapporto, si erano verificati effettivi ritardi nei pagamenti, riconosciuti dal ricorrente, cui è stato posto rimedio solo con recente saldo del 29 giugno 2001.

La richiesta dell'interessato volta ad ottenere la cancellazione dei dati non è allo stato fondata.

L'art. 13 della legge n. 675/1996 riconosce all'interessato il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

Nel caso di specie, l'attività svolta da Fidelity S.p.A. – che ha operato sulla base del consenso informato dell'interessato e che ha ricevuto solo di recente il saldo del ricorrente – configura un trattamento di dati personali che risulta dagli atti lecito anche in riferimento ai profili attinenti alla tutela del credito ed alla verifica dell'affidabilità dei soggetti interessati al credito al consumo.

Dalla documentazione acquisita nel caso di specie non si ricavano elementi tali da evidenziare una violazione di legge, avendo il mancato rispetto di alcune scadenze nei pagamenti giustificato la comunicazione del nominativo dell'interessato nella banca dati Crif.

In merito alla permanenza del dato nella banca dati di Crif S.p.A., resta naturalmente salvo il diritto dello stesso di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di tale titolare del trattamento.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

dichiara non fondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

“Centrali rischi” private: eccessiva conservazione dei dati e revoca del consenso

Le c.d. "centrali rischi" private possono conservare i dati personali degli interessati per un limitato periodo di tempo, che va sempre rapportato alle concrete vicende del rapporto di finanziamento (nel caso di specie, il Garante ha ritenuto non più giustificata la conservazione dei dati a distanza di diciotto mesi dalla cessazione del rapporto, relativamente a ritardi non provati in atti e contestati dall'interessato. Ciò a prescindere dal consenso a suo tempo manifestato, peraltro revocato con il ricorso).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY

nei confronti di

Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente, che aveva stipulato un contratto di finanziamento con Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro ad una richiesta di cancellazione di dati formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 nei confronti di tale società, rispetto ad un finanziamento che dichiara essersi estinto il 28 gennaio 2001.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, chiedendo al Garante di ordinare a Citifin S.p.A. di richiedere a Crif S.p.A. la cancellazione dei dati che la riguardano oggetto di attuale conservazione da parte di quest'ultima società.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, la società resistente, con nota pervenuta in data 27 giugno 2002, ha sostenuto:

- di non poter procedere, allo stato, alla cancellazione dei dati dell'interessata in quanto non sussisterebbero a suo avviso motivi legittimi a sostegno di tale richiesta, essendo peraltro il trattamento avvenuto sulla base di un consenso previo e informato;

- che l'interessata sarebbe stata «irregolare nei suoi pagamenti per diverse rate», elemento questo «indispensabile ... per valutare ... il rischio di credito » relativo alla medesima interessata;
- che non avrebbe rilievo «il fatto che il contratto de quo sia stato successivamente ceduto a terzi», dovendo mantenersi «la traccia storica dei pagamenti effettuati o meno dal richiedente i finanziamenti»;
- che dovrebbero essere addebitate all'interessata le spese del procedimento.

Con nota fax del 9 luglio 2002 l'interessata ha contestato sia di essere stata mai «irregolare» nei pagamenti, sia che il contratto sia stato ceduto a terzi.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società finanziaria in ordine ai dati di una persona che aveva ottenuto un finanziamento, con specifico riferimento alla legittimità o meno della conservazione di tali dati nella banca dati di una cd. centrale rischi privata (Crif S.p.A.).

Il ricorso merita accoglimento.

La società resistente non ha addotto idonei elementi di valutazione tali da far ritenere giustificata l'ulteriore conservazione presso Crif S.p.A. - basata su quanto ad essa comunicato da Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin - dei dati personali relativi ad un rapporto da tempo estinto.

La società resistente ha operato un generico riferimento ad una asserita cessione a terzi del contratto (la cui esistenza è negata dalla ricorrente), ma non ha contestato quanto dichiarato dalla ricorrente in ordine all'estinzione al 28 gennaio 2001 del rapporto di finanziamento.

La società resistente ha parimenti menzionato in modo del tutto generico l'esistenza di asseriti ritardi nei pagamenti nel corso del predetto rapporto (anche questi contestati dalla ricorrente), ma non ha fornito specifiche informazioni al riguardo, né ha provato che il rapporto medesimo - diversamente da quanto in sostanza dedotto dalla ricorrente - si sia esaurito in pendenza di crediti residui tali da giustificare una così lunga conservazione dei dati presso Crif S.p.A.

In assenza di altri elementi, il mantenimento dei dati presso quest'ultima società non risulta più giustificato a distanza di circa diciotto mesi dalla cessazione del rapporto, in relazione a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996.

Non spiega significativi effetti, al riguardo, quanto a suo tempo assentito dalla ricorrente con la dichiarazione di consenso, che peraltro è stata in sostanza revocata in parte qua con l'odierno ricorso.

La società resistente dovrà pertanto dare comunicazione a Crif S.p.A. di quanto accertato con la presente decisione entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002.

Questa Autorità verificherà nell'ambito di un autonomo procedimento la veridicità di quanto dichiarato o attestato in atti, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 *bis* della legge n. 675/1996.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Citicorp Finanziaria S.p.A.-Citifin di dare comunicazione a Crif S.p.A. di quanto accertato con la presente decisione entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002;

b) ordina alla società resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto a), entro il 20 settembre 2002.

Roma, 11 luglio 2002

IL RELATORE
Santaniello

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

Il titolare del trattamento deve rispondere alla richiesta volta a identificare il responsabile

Il riscontro incompleto alle richieste dell'interessato determina il parziale accoglimento del ricorso al Garante (nel caso di specie, il titolare ha omesso di fornire le generalità del responsabile di un trattamento di dati collegati a e-mail effettuato mediante procedure random sulla base di uno specifico software).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Massimo Cavazzini

nei confronti di

Trisoft S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da TriSoft S.r.l. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro in ordine ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere la loro origine ed il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche il ristoro delle spese sostenute ed il risarcimento per gli asseriti danni subiti.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha affermato di avere fornito riscontro all'istanza precedentemente formulata dal ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e ha ribadito alcune precisazioni in merito all'origine dei dati e alle finalità del trattamento, senza però indicare il nominativo dell'eventuale responsabile designato. In particolare, con nota anticipata via fax in data 1 luglio 2002, la società medesima ha sostenuto:

- che "oltre all'indirizzo *e-mail* ... non è a conoscenza di nessun altro dato personale relativo al sig. Cavazzini";

- che "tale indirizzo è stato generato secondo procedure *random*, da uno speciale *software* sviluppato per questo preciso scopo, e prima di qualsiasi invio è stato convalidato in seguito ad un'interrogazione al *server* del *provider* in questione, che ... ha confermato l'esistenza dell'indirizzo stesso";

- di aver “provveduto tempestivamente a cancellare, su espressa richiesta dell’interessato, tutti i dati personali riguardanti l’interessato stesso”.

L’interessato, con nota datata 8 luglio 2002, ha ribadito le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l’invio di corrispondenza per finalità commerciali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell’interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all’art. 12 della legge n. 675/1996.

La società non ha fornito riscontro alla richiesta di conoscere l’eventuale responsabile del trattamento.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e la società dovrà quindi comunicare all’interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 6 settembre 2002, l’eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento (art. 8 legge n. 675/1996). Nel caso in cui abbia proceduto a tale designazione, dovrà fornirne anche, in conformità all’art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, i relativi estremi identificativi.

Per quanto riguarda invece la richiesta con cui il ricorrente ha manifestato una sostanziale opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, il titolare ha riscontrato le istanze dell’interessato, attestando di non essere a conoscenza di alcun altro dato personale del ricorrente oltre all’indirizzo di posta elettronica e fornendo alcune precisazioni sulle modalità del trattamento.

La società ha anche dichiarato il 1° luglio 2002 di aver cancellato tutti i dati personali riguardanti l’interessato, confermando quanto già comunicato al ricorrente con *e-mail* del 7 giugno 2002 rivolta all’indirizzo *kawa@inwind.it*.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società risponde anche sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996), va dichiarato per questa parte non luogo a provvedere sul ricorso.

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, non avendo la legge n. 675/1996 attribuito al riguardo competenze a questa Autorità.

Con separato provvedimento dell’Ufficio è stato già instaurato autonomo procedimento rispetto all’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e alle modalità di raccolta dei dati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell’ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giustificati motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- accoglie il ricorso e ordina a TriSoft S.r.l. di comunicare all’interessato gli estremi identificativi degli eventuali responsabili del trattamento designati, entro il 6 settembre 2002, dando conferma all’Ufficio del Garante entro la medesima data dell’avvenuto adempimento;

- dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene alla richiesta di cancellazione dei dati personali del ricorrente;

- dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni nei termini di cui in motivazione;
- determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di TriSoft S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

La banca non può comunicare alla “centrale rischi” privata di non aver rilasciato una carta di credito

Il consenso rilasciato da un cliente ad una banca circa la comunicazione dei suoi dati personali ad una "centrale rischi" non può estendersi ai rapporti contrattuali che non si sono mai instaurati o che si sono interrotti ad uno stadio che non legittima una comunicazione dei dati all'esterno (principio affermato in relazione al mancato rilascio, da parte di una banca, di una carta di credito al richiedente).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra Rosaria Deiana in nome proprio e, in qualità di amministratrice unica, per conto di Costruzioni edilizie Domus S.r.l.,

nei confronti di

Banca Fineco S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, intestataria di un conto corrente acceso presso Banca Fineco S.p.A., lamenta di non aver ottenuto riscontro da parte di quest'ultima ad una richiesta avanzata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996.

L'interessata aveva chiesto di accedere ai dati che la riguardano e di conoscere logica e modalità del trattamento, l'origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. Aveva altresì manifestato opposizione al trattamento dei dati anche in riferimento alla comunicazione a Crif S.p.A. di informazioni relative al rifiuto di una carta di credito.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste, sottolineando come la segnalazione alla centrale rischi della predetta società del mancato rilascio della carta di credito pregiudicherebbe i rapporti che la stessa detiene con il mondo finanziario, sia a titolo personale, sia quale amministratrice della società. Con il ricorso, la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione forfettaria delle spese sostenute.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 giugno 2002, Banca Fineco

S.p.A., con nota anticipata via fax il 19 giugno 2002, ha fornito indicazioni in ordine a logica e modalità del trattamento ed ha indicato gli estremi identificativi del responsabile. Nella medesima nota, la resistente ha altresì sostenuto:

- di aver acquisito, all'atto della sottoscrizione del contratto, il consenso informato dell'interessata, anche in ordine all'eventuale comunicazione dei dati personali a categorie di soggetti definiti, "fra i quali vengono esplicitamente indicati, in relazione alle attività di controllo delle frodi e del rischio del credito, Crif S.p.A. ... e Crif Servizi S.p.A." ;
- che la segnalazione alla predetta centrale rischi relativa all'avvenuto rifiuto della carta di credito sarebbe stata effettuata "in modo lecito e secondo correttezza" nel rispetto dei principi posti a tutela del credito;
- che la richiesta di cancellazione dei dati relativi alla ricorrente dalla centrale rischi non potrebbe essere accolta dal momento che tale cancellazione dovrebbe essere effettuata a suo avviso dalla stessa Crif S.p.A. in quanto autonomo titolare di trattamento.

Con note in data 24 e 27 giugno 2002 l'interessata ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali della cliente di una banca.

Quest'ultima ha fornito riscontro alle richieste dell'interessato volte a conoscere la logica e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile designato dal titolare medesimo. In relazione a tali richieste deve essere quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

La resistente non ha invece fornito idoneo riscontro alla richiesta di accedere al complesso dei dati personali formulata dall'interessata. Il titolare si è infatti limitato a ribadire che il trattamento è stato effettuato sulla base del consenso informato manifestato all'atto della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 e dell'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il titolare del trattamento è invece tenuto ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta e a riferirli al richiedente con modalità idonee a renderli agevolmente comprensibili. La richiesta di accesso ai dati deve essere riscontrata dal titolare anche nell'ipotesi in cui i dati, in tutto o in parte, siano stati comunicati dall'interessato o siano comunque dallo stesso conosciuti.

Banca Fineco S.p.A. dovrà pertanto comunicare alla ricorrente tutti i dati relativi alla stessa e alla società di cui è amministratrice unica, in qualsiasi forma conservati, entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002.

Il ricorso deve essere accolto anche per ciò che concerne l'opposizione al trattamento, formulata con specifico riferimento alla comunicazione alla predetta centrale rischi di alcune informazioni relative al mancato rilascio di una carta di credito.

L'opposizione è formulata ed esaminata con esclusivo riferimento alla liceità o meno di tale comunicazione e non formano pertanto oggetto dell'odierno procedimento né la liceità della conservazione "interna" a Banca Fineco S.p.A. dei dati relativi al rifiuto della carta di credito, né la legittimità stessa del rifiuto.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, la comunicazione non può ritenersi giustificata dalla generica manifestazione di consenso a suo tempo espressa, la quale, in base alla formulazione-tipo indicata dalla banca nella memoria datata 19 giugno 2002, può autorizzare unicamente la comunicazione a terzi (compresa Crif S.p.A.) di dati effettivamente "necessari per l'esecuzione di tutte le operazioni e servizi bancari e finanziari" e non anche di vicende o forme di rapporto che non si sono instaurate o si sono interrotte ad uno stadio che non legittima una comunicazione all'esterno dei dati.

La genericità di tale formula va, poi, esaminata anche alla luce dell'avvenuta opposizione alla comunicazione dei dati a Crif S.p.A., che reca in sé una parziale e legittima revoca del consenso e che appare giustificata anche in base al principio di proporzionalità insito nel presupposto di pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati (art. 9, comma 1, lett. d), legge n. 675/1996).

Il riferimento al rifiuto della carta di credito inserito in tale banca dati è suscettibile di ingenerare concreto pregiudizio nei confronti della persona e della società della ricorrente ed espone le stesse, presso altri istituti di credito e società finanziarie, al dubbio (che non è oggetto di facili approfondimenti da parte delle stesse) che il rifiuto della carta derivi non tanto da valutazioni legate alle politiche contrattuali del singolo istituto di credito, quanto da scorrettezze o inadempimenti risultanti agli atti della singola banca, ma non documentate nella centrale rischi.

Deve essere ritenuta in conclusione non legittima la comunicazione a Crif S.p.A. dei dati relativi al rifiuto della carta di credito. A tutela dei diritti esercitati dalla ricorrente va quindi disposto, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, che Banca Fineco S.p.A. dia comunicazione a Crif S.p.A. della presente parte di decisione entro il termine del 20 settembre 2002, dando conferma di tale adempimento a questa Autorità e alla ricorrente.

In considerazione del tardivo e incompleto riscontro fornito va posto a carico di Banca Fineco S.p.A. l'ammontare delle spese sostenute dalla ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste dell'interessata di conoscere la logica e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile designato;

b) accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e ordina a Banca Fineco S.p.A. di comunicare alla ricorrente tutti i dati personali che riguardano la sua persona e la società di cui è amministratrice unica, entro il 20 settembre 2002, dando conferma entro la stessa data a questa Autorità dell'avvenuto adempimento;

c) accoglie altresì il ricorso in merito all'opposizione al trattamento, nei termini di cui in motivazione, e ordina a Banca Fineco S.p.A. di dare conferma dell'ulteriore adempimento a quanto indicato in motivazione relativamente alla comunicazione dei dati inerenti al rifiuto della carta di credito, entro il 20 settembre 2002, a questa Autorità e alla ricorrente;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto a carico di Banca Fineco S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritti dell'interessato e consenso

Le e-mail promozionali richiedono il previo consenso informato

In caso di lamentata ricezione indesiderata di e-mail promozionali, va dimostrata la preventiva acquisizione di un consenso informato da parte dell'interessato, oppure la concreta operatività di uno dei presupposti del trattamento equipollenti al consenso.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Sebastiano Campo

nei confronti di

Computer Office S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte di Computer Office S.r.l. ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di avere conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, di accedere agli stessi e di conoscerne la relativa origine, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, nonché di ottenere un ristoro per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 21 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere in parte accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo fax, sia a mezzo raccomandata a/r (inoltrate all'indirizzo segnalato dal ricorrente, presso il quale era già stata inviata la richiesta ex art. 13 che risulta ricevuta in data 10 maggio 2002), il titolare del trattamento non ha fornito all'interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle *e-mail* promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dagli artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996 dall'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dell'art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano che dovranno essere cancellati dalla società resistente entro un termine che appare congruo fissare al 20 agosto 2002. Entro la data del 10 luglio 2002, la resistente dovrà altresì fornire idoneo riscontro alla richiesta di accesso a tutti i dati personali riferiti al ricorrente, indicandone altresì l'origine.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Tale istanza è stata infatti proposta solo nell'atto del ricorso e non è stata preceduta da analoga richiesta formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, così come previsto dall'art. 29, comma 2, della medesima legge.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Computer Office S.r.l. ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996 la cessazione del comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati del ricorrente, entro la data del 20 agosto 2002;

b) ordina alla resistente di comunicare all'interessato tutti i dati personali allo stesso riferiti, nonché l'origine degli stessi, entro il 10 agosto 2002;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro il 20 agosto 2002;

d) dichiara inammissibile la richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

e) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di Computer Office S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritto di accesso

Accesso in caso di rifiuto di finanziamento

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso con il quale l'interessato abbia ottenuto dalla società finanziaria il riscontro relativo a dati, origine, finalità e modalità del trattamento, richiesto con particolare riguardo alle ragioni che avevano determinato il rigetto di una domanda di finanziamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Gianni Lucia

nei confronti di

Fiatsava S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta che Fiatsava S.p.A. abbia fornito un riscontro ritenuto insufficiente a due istanze formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 in relazione ad una richiesta di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura. Ciò con particolare riguardo alle ragioni che hanno determinato il rifiuto del finanziamento stesso.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da codesta Autorità in data 10 giugno 2002, Fiatsava S.p.A., con nota anticipata via fax il 14 giugno 2002, ha precisato di aver fornito un primo riscontro (ritenuto insoddisfacente dall'interessato), anteriormente al ricorso. Ha poi fornito l'elenco dei dati identificativi del ricorrente, ha indicato le modalità e le finalità del trattamento ed ha specificato che i diversi dati erano stati acquisiti dalla concessionaria alla quale l'interessato si era rivolto per l'acquisto di un'autovettura.

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 18 giugno 2002, ha manifestato alcune perplessità in ordine ai riscontri pervenuti, con particolare riferimento al possibile inserimento del proprio nominativo in una presunta banca dati di soggetti "inaffidabili".

In replica, Fiatsava S.p.A., con nota anticipata via fax in data 28 giugno 2002, ha fornito ulteriori elementi e valutazioni, indicando anche altri dati relativi a ratei insoluti di due finanziamenti annotati nella banca dati di Crif S.p.A.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali del cliente di una società finanziaria, con specifico riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento medesimo.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito con i due citati atti un sufficiente riscontro alle richieste del ricorrente, comunicando allo stesso i dati che lo riguardano e la loro origine, nonché le finalità e le modalità del trattamento.

La presente decisione non pregiudica il diritto dell'interessato di esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996, in riferimento ai dati conservati negli archivi delle c.d. "centrali rischi" private.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 nei termini di cui in motivazione.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritto di accesso

Affidamento di minori ai servizi comunali e misure per la conservazione dei dati

Deve ritenersi legittima la temporanea conservazione, da parte del competente servizio sociale di un comune, di alcuni dati relativi all'avvenuto affidamento ai servizi comunali di alcuni minori allontanati dall'abitazione familiare, allorché siano state adottate adeguate misure volte alla protezione delle informazioni (consistite nella trasformazione in forma anonima di taluni documenti, nel dare comunicazione di alcune modifiche a soggetti cui i documenti erano stati trasmessi, e nella restituzione di altri documenti agli interessati).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY, rappresentato e difeso dall'avv. Piero Magri

nei confronti di

Comune di Milano – Settore servizi alla famiglia e Settore servizi educativi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, già sottoposto ad un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Milano definito con provvedimento di archiviazione, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro dal Comune di Milano – Settore servizi alla famiglia e Settore servizi educativi – ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano ed a quelli relativi ai propri figli minori. Tali dati erano stati trattati a seguito di un ulteriore procedimento con cui era stato disposto l'allontanamento dei minori dall'abitazione familiare ed il loro affidamento al Comune di Milano (procedimento conclusosi con il rientro dei minori in famiglia).

Contestualmente, l'interessato aveva altresì chiesto:

- di conoscere l'origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento;
- la cancellazione dei dati detenuti, non ritenendone più necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali essi erano stati raccolti;
- l'attestazione che di tale cancellazione era stata data comunicazione a coloro ai quali gli stessi erano stati trasmessi.

A tale richiesta il Settore servizi alla famiglia aveva opposto un diniego con particolare riferimento ad

una decisione comunale di sottrazione di atti all'accesso a documenti amministrativi, mentre il Settore servizi educativi aveva aderito alla cancellazione di tutti i dati sensibili o giudiziari riguardanti il nucleo familiare (con dichiarazione ritenuta però non del tutto soddisfacente in ragione della mancata precisazione dei dati e della mancata attestazione della comunicazione a terzi della loro cancellazione).

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 5 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il Comune di Milano, con nota anticipata via fax il 12 luglio 2002, ha fornito riscontro alle richieste dell'interessato inviando copia di tutti gli atti dai quali risultano i dati personali richiesti e precisando l'origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento effettuato. Inoltre, in merito alla richiesta di cancellazione inoltrata dal ricorrente, il titolare del trattamento ha sostenuto che:

- per quanto riguarda il Settore servizi alla famiglia, "la conservazione dei documenti, contenenti i dati personali dell'interessato, della moglie e dei minori giustifica l'attività svolta, le risorse impegnate, le spese sostenute dall'Amministrazione ed è necessaria, poiché è in corso il procedimento finalizzato al recupero del contributo di mantenimento in comunità, dovuto per legge dai genitori";

- "in adempimento della richiesta dell'interessato e perché eccedenti rispetto al procedimento di recupero del credito comunale, si è provveduto a rendere anonimi determinati documenti ..., cancellando i nomi e dandone comunicazione ai soggetti ai quali gli atti erano stati trasmessi";

- per quanto riguarda il Settore servizi educativi, non è conservata copia in archivio della "segnalazione che ha dato origine al decreto del Tribunale dei minori ... trasmessa alla Procura della Repubblica" e pertanto "non esistono altri dati personali" relativi all'interessato o ai figli minori oltre quelli riguardanti uno dei minori, conservati nel registro di classe e nel registro generale della scuola (a disposizione presso la scuola stessa).

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne l'esercizio del diritto di accesso e di altre situazioni soggettive tutelate dall'art. 13 della legge n. 675/1996 da parte di un genitore rispetto ai dati personali relativi a sé ed ai propri figli minori, trattati da un soggetto pubblico a seguito dell'allontanamento dei medesimi minori dalla residenza familiare e del loro affidamento ad alcune strutture.

Al riguardo va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito idoneo riscontro alle richieste dell'interessato, inviando – in relazione all'attività svolta dal Settore servizi alla famiglia – copia di tutta la documentazione detenuta in merito al procedimento di affidamento dei minori da cui risultano i dati richiesti e precisando con sufficienti spiegazioni l'origine dei dati, la logica e le finalità del trattamento. Ha comunicato, poi, per quanto riguarda l'attività svolta dal Settore servizi educativi (che aveva in precedenza comunicato di aver cancellato tutti i dati sensibili e giudiziari relativi alla famiglia) di detenere solo in due registri scolastici messi a disposizione del ricorrente presso la scuola materna alcuni dati relativi ad uno dei minori, in conformità alla normativa in materia di istruzione. Sempre presso il Settore servizi educativi non risultano esistere altri dati personali, non essendosi provveduto alla conservazione della segnalazione che ha dato origine al decreto del Tribunale per i minorenni, ed essendo stati restituiti ai genitori altri documenti.

Per quanto riguarda, infine, la richiesta di cancellazione dei dati i riscontri complessivamente forniti al riguardo dal Comune di Milano evidenziano (in riferimento ai pochi dati conservati in modo differenziato e per distinte finalità da parte dei due menzionati servizi) giustificate finalità per le quali è allo stato legittima la conservazione dei dati, tenendo anche conto delle articolate misure adottate, a seconda dei

casi, per trasformare in forma anonima i documenti contenenti i dati personali del ricorrente e dei suoi familiari, per darne comunicazione ai soggetti cui tali documenti erano stati trasmessi o per restituire documenti agli interessati.

Per questa parte, il ricorso non risulta quindi fondato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alle richieste volte ad accedere ai dati personali e a conoscere la loro origine, la logica e le finalità del trattamento;

b) non fondato il ricorso per quanto attiene alle richieste concernenti la cancellazione dei dati e la comunicazione a terzi di tale operazione.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritto di accesso

“Centrali rischi” private: dati relativi a persistenti ritardi

È lecita la conservazione da parte di una "centrale rischi" privata delle informazioni relative ad un finanziamento ove queste si rivelino esatte e a carico dell'interessato perduri una posizione debitoria non sanata.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Citicorp finanziaria S.p.a. - Citifin e

Consorzio per la tutela del credito (Ctc);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, che aveva stipulato un contratto di finanziamento con Citicorp finanziaria S.p.A. - Citifin, lamenta che tale società non abbia chiesto la cancellazione del proprio nominativo dalla banca dati del Consorzio per la tutela del credito (Ctc) al quale erano state precedentemente comunicate alcune informazioni che lo riguardano.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 il ricorrente ha chiesto al Garante di ordinare alla prima società di richiedere al Consorzio la cancellazione dei dati conservati.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Citicorp finanziaria S.p.A. - Citifin, con nota pervenuta in data 21 giugno 2002, ha sostenuto di non poter allo stato aderire alla richiesta dell'interessato in quanto:

- non sussisterebbero motivi legittimi a sostegno della medesima richiesta, essendo il trattamento avvenuto sulla base di un previo e informato consenso;
- non risulterebbe estinta la posizione debitoria del ricorrente e a nulla rileverebbe, al riguardo, la circostanza che il credito sia stato successivamente ceduto ad un terzo.

Ctc ha inviato in data 20 giugno 2002 una nota con la quale ha confermato quanto già dichiarato dall'altra società resistente e cioè di non essere tenuto alla cancellazione dei dati in questione, specificando

che “residua un credito dell’Ente finanziatore” e che il ricorrente “non ha sanato integralmente la sua posizione debitoria”.

Il ricorrente ha inviato due note via fax in data 27 giugno 2002 e 1 luglio, con le quali ha ribadito le proprie posizioni sostenendo anche di non riconoscere come propria la firma apposta sul contratto di finanziamento. Citicorp finanziaria S.p.A. - Citifin, su successiva richiesta dell’Autorità, ha prodotto il 9 luglio 2002 copia della patente di guida del ricorrente dalla quale, a suo avviso, sembra potersi confermare la genuinità della firma sul contratto.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati svolto da una società finanziaria e da una c.d. “centrale rischi” privata, con particolare riferimento alla permanenza di dati personali del ricorrente presso la banca dati di quest’ultima.

Il ricorso è infondato.

Per quanto riguarda Citicorp Finanziaria S.p.A. – Citifin non risulta dagli atti che questa abbia conservato i dati dell’interessato in modo illecito, sussistendo peraltro un previo consenso informato. Nel corso del rapporto si sono verificati ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento che giustificano la conservazione di alcuni dati anche in relazione ad una posizione debitoria del ricorrente che non risulta definita.

Analogamente, per quanto concerne Ctc (cui peraltro l’istanza *ex art.* 13 della legge n. 675/1996 era stata inviata solo per conoscenza), dalla documentazione in atti non si desumono elementi idonei e sufficienti a ritenere che il simmetrico trattamento dei dati in questione sia avvenuto in violazione di legge. Pertanto, appare allo stato legittima la conservazione dei medesimi in relazione al predetto rapporto contrattuale ed a garanzia degli utenti delle centrali rischi e delle esigenze di tutela generale del credito.

Resta impregiudicata la facoltà dell’interessato di far valere in altra sede i propri diritti in ordine alla controversa genuinità della sottoscrizione apposta al contratto.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

il ricorso infondato nei termini di cui in motivazione.

Roma, 10 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritto di accesso

“Centrali rischi” private: recente saldo di debito relativo a carta di credito

È lecita la conservazione da parte di una "centrale rischi" privata delle informazioni relative all'emissione di una carta di credito ove sia trascorso un breve lasso di tempo (nella specie, poco più di un mese) rispetto al saldo finale della posizione debitoria da parte dell'interessato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Diners Club d'Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, che è stato titolare di una carta di credito emessa da Diners Club d'Italia S.p.A., lamenta che il predetto titolare del trattamento non abbia chiesto la cancellazione dei dati personali che lo riguardano a Crif S.p.A., alla quale erano state precedentemente comunicate alcune informazioni fornite dall'interessato in occasione del rilascio della predetta carta.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste chiedendo al Garante di ordinare a Diners Club d'Italia S.p.A. la cancellazione dei dati personali che sarebbero tuttora conservati da Crif S.p.A.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Diners Club d'Italia S.p.A., con nota anticipata via fax in data 12 luglio 2002, ha sostenuto:

- di “non ravvisare i presupposti richiesti dalla legge per la cancellazione» dei dati, ritenendo di avere soddisfatto le richieste dell'interessato «tramite la rettifica dei dati”;
- di inoltrare, peraltro, l'istanza di cancellazione a Crif S.p.A. «che ne valuterà i contenuti in qualità di autonomo e distinto titolare del proprio data base».

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la conservazione di dati personali relativi all'emissione di una carta di credito ed alla

gestione del relativo rapporto contrattuale, nonché alla comunicazione di alcune informazioni ad una c.d. “centrale rischi” privata.

Il ricorso è infondato.

Dalla documentazione prodotta non emergono profili di illiceità del trattamento svolto dal titolare anche in relazione alla circostanza che l’interessato ha provveduto solo nello scorso mese di giugno al saldo finale della propria posizione nei confronti della società resistente. L’interessato non ha in particolare fornito nel procedimento idonea prova che il trattamento dei dati effettuato in conseguenza delle somme addebitate da Diners Club d’Italia S.p.A. dopo la disdetta relativa alla carta di credito sia avvenuto in modo erroneo o illegittimo, né elementi in questo senso si ricavano dalla nota in atti dell’interessato del 13 giugno 2002.

In relazione al materiale probatorio prodotto non può ritenersi al momento fondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano. Resta tuttavia impregiudicato il diritto dello stesso di far valere nuovamente i propri diritti, anche di fronte alla competente autorità giudiziaria per profili diversi dalla protezione dei dati personali e concernenti il rilascio e le modalità di riconsegna della carta di credito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritto di accesso

“Centrali rischi” private: il provvedimento generale del Garante

Sollecitato da numerose segnalazioni ed istanze presentate da interessati e da associazioni di consumatori, il Garante prescrive alcune indicazioni a “centrali rischi” private, banche e finanziarie dei dati personali per conformare alla legge i trattamenti relativi ai sistemi informativi di rilevazione dei rischi creditizi, in vista dell'adozione del codice deontologico in materia.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATI i numerosi reclami, segnalazioni ed istanze presentati da interessati ed associazioni di consumatori relativamente al trattamento di dati personali svolto da soggetti privati che gestiscono sistemi informativi di rilevazione dei rischi creditizi (c.d. “centrali rischi”) e da banche o società finanziarie che vi accedono;

RITENUTA la necessità, anche per ridurre il contenzioso in aumento, di segnalare ai titolari alcune modificazioni al fine di rendere il trattamento conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (art. 31, comma 1, lett. c), legge n. 675/1996);

VISTI gli elementi acquisiti dall'Ufficio del Garante a seguito degli accertamenti avviati ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 675/1996;

VISTI i precedenti provvedimenti adottati in materia;

VISTA la relazione sul procedimento curato dal Dipartimento realtà economiche e produttive dell'Ufficio;

VISTA la restante documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

1. “CENTRALI RISCHI” PRIVATE

A più riprese questa Autorità si è occupata del trattamento di dati personali svolto dalle c.d. “centrali rischi” private, nonché da istituti bancari e finanziari che accedono ai relativi sistemi informativi contenenti dati su rapporti contrattuali e pre-contrattuali concernenti finanziamenti, prestiti o mutui alla clientela, in particolare nel settore del credito al consumo.

Le finanziarie e le banche cui vengono rivolte richieste di finanziamento si obbligano, reciprocamente e con i soggetti che gestiscono le “centrali rischi” private, anche sulla base di regolamenti consortili ed accordi associativi, a comunicare con carattere di sistematicità i dati relativi agli interessati (di regola conservati nelle

“centrali rischi” per periodi ulteriori rispetto all’esito delle richieste o dei rapporti di finanziamento, oscillanti da uno a cinque anni).

Alcuni sistemi informativi di rilevazione dei rischi creditizi possono essere connotati come banche dati negative o “liste nere”, in quanto registrano soltanto dati personali relativi a morosità o altre situazioni ritenute meritevoli di annotazione, unitamente alla segnalazione di sofferenze o dell’esistenza di azioni legali, procedure concorsuali o cessioni del credito a terzi.

Altri sistemi, che rappresentano la maggior parte delle “centrali rischi” private operanti in Italia, gestiscono invece sistemi di tipo positivo/negativo, raccogliendo informazioni sul rapporto di finanziamento, a partire dalla richiesta dell’interessato, indipendentemente dalla sussistenza di inadempimenti, per incentivare gli operatori finanziari ad una valutazione più ampia del rischio creditizio sulla base dell’osservazione di diversi comportamenti e situazioni personali del richiedente. In presenza di adeguate garanzie, tale tipologia di trattamento di dati potrebbe non comportare un effetto pregiudizievole nei confronti del cliente, potendolo invece agevolare nell’accesso al credito, tutelandolo in pari tempo dal rischio di sovraindebitamento.

2. DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ

Nel nostro ordinamento manca una regolamentazione dell’attività svolta dalle “centrali rischi” private; esiste, invece, una specifica normativa del servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia (la c.d. “centrale rischi” pubblica, per i finanziamenti di importo superiore ai 75.000 euro o comunque crediti in “sofferenza”: artt. 13, 53, comma 1, lett. b), 60, comma 1, 64, 67, comma 1, lett. b), 106, 107, 144 e 145 del d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia –, delibera Cicr del 29 marzo 1994, provvedimento Banca d’Italia 10 agosto 1995, circolare della stessa Banca 11 febbraio 1991, n. 139 e successivi aggiornamenti).

Nel 1999 è stata altresì introdotta una disciplina per la rilevazione dei rischi di importo contenuto (affidamenti di importo inferiore a quello censito nella centrale rischi gestita dalla Banca d’Italia - 75.000 euro - e superiore a quello previsto per le operazioni di credito al consumo - 30.000 euro: v. la deliberazione Cicr del 3 maggio 1999), con la quale è stato previsto un sistema centralizzato gestito da una società, sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia e disciplinato, nel dettaglio, da istruzioni della medesima Banca (pubblicate in *G.U.* – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000), che prevedono in capo alle banche, società ed intermediari finanziari (individuati in base agli artt. 106 e 107, d.lg. n. 385/1993) l’obbligo di comunicare dati relativi alle esposizioni creditizie dei clienti.

Per le attività delle “centrali rischi” private, come detto non oggetto di disciplina normativa, la modulistica contrattuale predisposta dagli operatori del settore prevede, nei confronti degli interessati, clausole di informativa e di richiesta del consenso al trattamento dei dati personali; ciò al fine di individuare una base di liceità del trattamento sia per la comunicazione dei dati relativi al finanziamento da parte dell’istituto bancario o finanziario alle “centrali rischi” private (“soggetti terzi” rispetto al rapporto instaurato con la clientela), sia per il successivo trattamento dei dati da parte di queste ultime e la loro conseguente messa a disposizione di una cerchia assai ampia di operatori.

Le prassi contrattuali finora seguite, anteriori all’entrata in vigore del d. lg. n. 467/2001, dovranno essere ulteriormente valutate da questa Autorità alla luce del quadro normativo così modificato, con particolare riguardo al contenuto delle clausole contrattuali relative al trattamento dei dati e alle modalità del loro inserimento nei contratti. Taluni altri aspetti, nei termini che seguono, possono sin d’ora formare oggetto di esame.

3. INFORMATIVA

Dalle numerose segnalazioni ricevute e dai moduli di finanziamento acquisiti è emerso che le informative rese da alcuni operatori risultano spesso generiche ed indicano in un unico contesto finalità eterogenee

di trattamento dei dati, nonché categorie diverse di destinatari (es.: enti di tutela del credito, rivenditori convenzionati, agenti, società di *factoring*, soggetti che forniscono informazioni commerciali). La varietà e la vaghezza degli elementi indicati, pertanto, non permette agli interessati di comprendere le caratteristiche del trattamento dei dati che gli stessi si accingono ad “autorizzare”.

In relazione al principio di correttezza del trattamento (art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 675/1996), gli operatori devono assicurare che gli interessati siano edotti, all’atto della richiesta di un finanziamento (anteriore al momento in cui i dati vengono conferiti o viene avviata una richiesta preliminare di notizie a terzi), delle conseguenze che derivano dall’instaurazione di un rapporto di finanziamento e delle modalità di raccolta, registrazione e circolazione delle loro informazioni personali.

La parte dell’informativa riguardante la comunicazione di dati alle “centrali rischi” private deve essere formulata con indicazione precisa degli estremi identificativi delle “centrali rischi” alle quali i dati verranno trasmessi, con una sintesi delle principali caratteristiche del trattamento svolto da queste ultime. Ciò anche per agevolare l’esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall’art. 13 della stessa legge.

Non è altresì rispondente ai principi stabiliti dalla legge n. 675/1996 l’impostazione seguita in alcuni moduli recanti in un medesimo riquadro indicazioni relative a distinte finalità di trattamento di dati (ad esempio, per finalità di tutela del credito e per scopi di *marketing*, e solo, in quest’ultimo caso, con l’indicazione di una doppia opzione positiva/negativa), generando confusione nell’interessato; pertanto nell’informativa tali finalità devono essere menzionate separatamente, con autonoma collocazione.

4. UTENTI DELLE “CENTRALI RISCHI” PRIVATE

Tutti gli operatori devono rispettare il principio di finalità, consistente nella tutela del credito e nel contenimento del relativo rischio, in virtù del quale la consultazione dei dati personali riguardanti gli interessati può avvenire soltanto se strettamente connessa all’istruttoria di una richiesta di finanziamento (principio affermato, sotto altro profilo, anche al punto 3 della delibera Cnr del 3 maggio 1999 e al paragrafo 2 delle istruzioni della Banca d’Italia relative al sistema di rilevazione dei rischi di importo contenuto).

Sono quindi illeciti i trattamenti dei dati presenti nelle “centrali rischi” private per scopi ulteriori o comunque estranei alle attività di rilascio o gestione dei finanziamenti (collegati, ad esempio, ad attività di *marketing*).

5. QUALITÀ DEI DATI

Deve essere attentamente verificata la pertinenza e non eccedenza dei dati analitici (anagrafici, contrattuali, contabili, economici e finanziari) registrati nei sistemi informativi, nonché dei codici utilizzati per eventuali inadempimenti anche meno gravi (come, ad esempio, le rate non pagate e poi “regolarizzate”), frutto di scelte operate di comune accordo tra gli istituti di credito o finanziari che offrono servizi di credito al consumo.

In molti casi sottoposti all’esame di questa Autorità la comunicazione di un’ampia mole di dati, non sempre o non più significativi rispetto alle finalità perseguite (lievi morosità poi sanate, richieste di finanziamento non concesso, ecc.), determina conseguenze per gli interessati di sostanziale estromissione dal credito anche per effetto di automatismi (ad esempio, nei frequenti casi relativi ad operatori che rifiutano, al pari di altri, l’instaurazione di rapporti a seguito della mera presenza in “centrale rischi” di generiche indicazioni concernenti il semplice, mancato rilascio di un finanziamento oppure brevi ritardi nel rimborso dei ratei).

In tal modo il sistema, soprattutto con riguardo al credito al consumo, non distingue adeguatamente gli eventi da ritenere invece fisiologici in un rapporto destinato a svolgersi nel tempo, e che non incidono sull’affidabilità e solvibilità della clientela, da situazioni più critiche relative a inadempimenti gravi e reiterati o, addirittura, a veri e propri artifici e raggiri nel ricorso al credito.

In relazione al principio di proporzionalità (art. 9 legge n. 675/1996), i criteri seguiti nei vari circuiti informativi per la segnalazione delle morosità, ossia dei ritardi di pagamento delle rate scadute, devono essere tendenzialmente uniformati in chiave di maggiore tutela degli interessati, tenendo conto della reale intensità e gravità degli inadempimenti, dal punto di vista economico e temporale, in modo da non recare pregiudizi ingiustificati ai diritti dei consumatori.

Specie nei casi di finanziamenti di minore importo, con rate di modesta entità, le segnalazioni delle morosità devono anzitutto essere effettuate alla “centrale rischi” solo in caso di mancato pagamento di consistenti somme, di più rate o di gravi ritardi, anche al fine di evitare la registrazione di dati relativi a situazioni verificatesi a causa di disguidi bancari o postali non sempre imputabili all’interessato. Appare ragionevole e corrispondente ai requisiti richiesti dal richiamato art. 9 della legge n. 675/1996 la previsione di soglie temporali minime o di più rate cumulate tra di loro (ad es., per ritardi di almeno quattro mesi o di quattro rate, secondo prassi già seguite da alcuni operatori).

Le banche o le finanziarie devono comunque, anche in virtù del principio di lealtà o correttezza nel trattamento (art. 9, comma 1, lett. a), legge n. 675/1996), dare preavviso agli interessati affinché questi possano eventualmente intervenire prima della segnalazione della morosità o di altro evento negativo alla “centrale rischi” privata.

6. CONSERVAZIONE DEI DATI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI FINANZIAMENTO

In alcune “centrali rischi” private sono conservati dati personali relativi a richieste di finanziamento anche quando gli interessati vi abbiano rinunciato o gli istituti di credito o finanziari le abbiano rifiutate. In genere è previsto che, anche se il finanziamento non viene accolto, i dati rimangano in banca dati per dodici mesi o per periodi inferiori a seconda dell’esito della richiesta di finanziamento, che viene a sua volta indicato con particolari termini o codifiche (ad esempio, 3 o 6 mesi se non vi sono successivi aggiornamenti, oppure 9 mesi, qualora il richiedente rinunci al finanziamento o quest’ultimo non sia concesso perché non rientrante nella tipologia di operazioni e servizi offerti dalla società cui si è rivolto l’interessato).

Alcune “centrali rischi” private giustificano la scelta di conservare i dati personali relativi a tali richieste di finanziamento con motivazioni non sempre fondate, soprattutto per quanto riguarda la diversa durata dei periodi di conservazione rispetto agli scopi per i quali i dati sono raccolti e successivamente trattati (art. 9, comma 1, lett. e), legge n. 675/1996).

La conservazione dei dati relativi alla richiesta di finanziamento può essere giustificata nell’intervallo di tempo richiesto dalla relativa istruttoria – che può avere a volte una durata anche di sei mesi –, poiché, in tale periodo, può venire in considerazione l’esigenza di verificare, anche presso altri soggetti, l’eventuale esposizione complessiva del richiedente (il quale potrebbe ricorrere a meccanismi di c.d. *credit shopping* o di frazionamento del credito, chiedendo un finanziamento contemporaneamente a diverse banche e finanziarie).

Le codifiche e i diversi periodi temporali indicati negli altri casi, invece, si prestano ad ampi rilievi per quanto concerne la loro rispondenza ai richiamati principi sulle modalità di raccolta e sui requisiti dei dati (art. 9, legge n. 675/1996). Si tratta infatti di informazioni raccolte in fase pre-contrattuale per valutare l’instaurazione di un rapporto di finanziamento; qualora tale rapporto non abbia concreto inizio tali informazioni devono essere cancellate senza ritardo, venendo meno la legittima finalità sopra evidenziata.

I periodi di conservazione devono essere resi omogenei tra di loro e correlati alle descritte esigenze di cautela concernenti i tempi dell’istruttoria delle richieste di finanziamento, con una durata massima di sei mesi dalla registrazione dei dati e comunque di un mese dalla rinuncia dell’interessato o dalla mancata concessione del finanziamento (termine, quest’ultimo, funzionale all’inserimento degli aggiornamenti periodici nelle “centrali rischi”).

Quanto alla correttezza della raccolta e del trattamento di segnalazioni concernenti il c.d. “rifiuto” della richiesta di finanziamento, va altresì rilevato che con la relativa codifica vengono identificate, in via residuale, diverse situazioni nelle quali il prestito non è concesso, anche in conseguenza di valutazioni discrezionali di istituti di credito o di società finanziarie conseguenti a stime statistiche, a disponibilità finanziarie oppure a scelte di mercato, più che a determinazioni concernenti i singoli richiedenti.

Tuttavia questo tipo di indicazioni ingenerano comunque in altre società che consultano la “centrale rischi” una valutazione negativa sull’interessato, esponendolo al sospetto che il rifiuto di finanziamento derivi non tanto da politiche contrattuali dell’operatore, quanto da comportamenti dell’interessato documentati solo agli atti della banca, anziché anche nella centrale rischi.

In generale, quindi, la comunicazione di informazioni negative di questo tipo risulta ingiustificata in base al richiamato principio di proporzionalità, in considerazione del fatto che il rapporto di finanziamento non si è instaurato o si è comunque interrotto ad uno stadio che non legittima una divulgazione dei dati. Vanno inoltre verificate con attenzione, anche sotto questo profilo, le formule di informativa e consenso sottoposte agli interessati, risultate anche in tal caso spesso generiche ed insufficienti a legittimare il predetto trattamento di dati.

7. CONSERVAZIONE DEI DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI FINANZIAMENTO

È necessario poi valutare la congruità del periodo di conservazione delle informazioni relative ai rapporti di finanziamento – oggetto di innumerevoli segnalazioni di clienti i cui dati sono stati registrati per disguidi od errori, oppure che hanno pagato regolarmente l’importo finanziato o comunque sanato il debito maturato –, che sono attualmente conservati e consultabili nelle “centrali rischi” private per una durata che può arrivare sino a cinque anni.

Risulta sproporzionata la scelta (che risale talvolta ad epoca antecedente all’entrata in vigore della legge n. 675/1996) di conservare in “centrale rischi” per cinque anni tutti i dati, anche quando questi ultimi siano integrati dalla menzione che la sofferenza è venuta meno o che il finanziamento è stato estinto.

Nella prevalenza dei casi tale termine è eccedente rispetto alla finalità perseguita, che non è in questo caso quella di conservare all’interno della società che concede il finanziamento la documentazione contabile inerente al rapporto in corso od estinto, ma di far conoscere a terzi che operano nel settore del credito informazioni relative ad un intero spettro di comportamenti contrattuali del consumatore, spesso ininfluenti ai fini di successivi rapporti (es.: lievi ritardi o contenute morosità sanate senza debiti residui, anche per effetto di un’estinzione anticipata).

La permanenza di tali informazioni, nei contesti appena descritti (specie in quelli dove sono state da tempo definite tutte le pendenze con piena soddisfazione dei diritti del creditore), non è giustificabile in base a mere esigenze di conoscenza prospettate da altri operatori. Ciò in riferimento alla latitudine dell’indicato tempo di conservazione dei dati, agli oneri eventualmente assunti dagli interessati per regolarizzare la propria posizione e alla frequente estinzione del rapporto medesimo.

Va garantita una piena tutela del c.d. diritto all’oblio degli interessati, in considerazione anche delle esperienze applicative della “centrale rischi” gestita dalla Banca d’Italia (che, attualmente, conserva per dodici mesi anche i dati relativi alle c.d. “sofferenze”), nonché di quanto previsto in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

In questa prospettiva va segnalata la necessità che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalle “centrali rischi” private, entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto (avvenuta comunque senza perdite, debiti residui o pendenze).

In applicazione del principio di proporzionalità rispetto alle finalità della raccolta e dell'ulteriore trattamento di informazioni di carattere c.d. negativo, e in relazione alle conseguenze pregiudizievoli per gli interessati, va segnalata la necessità di ridurre in ogni caso i tempi di conservazione di dati relativi ad inadempimenti o "sofferenze" ancora pendenti, oppure a debiti solo parzialmente estinti. A tale proposito si ritiene congrua la loro conservazione per la durata del rapporto di finanziamento e comunque non oltre un triennio a decorrere dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento in "centrale rischi".

Ciò tenendo conto delle precipue finalità delle "centrali rischi" private, rispetto al più ridotto termine stabilito dalla Banca d'Italia per la conservazione dei dati relativi alle c.d. "sofferenze" (dodici mesi: v. cap. I, sez. 2, par. 8, Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991) e, comunque, in misura inferiore rispetto al termine di cinque anni previsto, dalle normative in materia di protesti cambiari, per dati relativi a fattispecie destinate a svolgere un ruolo più rilevante nei rapporti commerciali (art. 3 *bis*, d.l. 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 15 novembre 1995, n. 480 e art. 11, d.m. 9 agosto 2000, n. 316).

Ulteriori valutazioni in materia potranno essere svolte in sede di redazione del codice di deontologia o di buona condotta previsti in materia dall'art. 20, comma 2, lett. e), d. lg. n. 467/2001.

8. ACCESSO, RETTIFICA E CANCELLAZIONE DEI DATI

Per quanto riguarda le modalità di raccolta e registrazione dei dati nei sistemi informativi, occorre segnalare infine alle società che gestiscono le "centrali rischi" private e a quelle che vi accedono la necessità di un'attenta verifica dei criteri utilizzati e dei controlli volti ad assicurare l'esattezza e l'aggiornamento delle informazioni. Ciò in ragione della circostanza che le "centrali rischi" sono gestite da autonomi titolari del trattamento tenuti all'osservanza dei principi in materia di protezione dei dati personali, a prescindere dall'inerzia o dal ritardo delle banche e delle società finanziarie nell'aggiornare i dati o nel compiere le verifiche chieste dagli interessati.

È necessario garantire un maggior rispetto dei diritti degli interessati anche riguardo alla tempestività ed alla completezza dei riscontri forniti alle richieste presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996. Alcuni comportamenti "scorretti" espongono peraltro sia le "centrali rischi", sia le banche e società finanziarie a responsabilità civile derivante dalla violazione dell'art. 9 della legge, anche sul piano dei danni non patrimoniali (art. 29, ultimo comma, legge citata), nonché al rischio di incorrere nel pagamento delle spese dei successivi procedimenti di ricorso al Garante.

Anche sotto questo profilo, appare condivisibile la prassi seguita da alcuni operatori di sospendere la visualizzazione dei dati per il periodo necessario a porre in essere le necessarie verifiche con l'istituto segnalante per fornire compiuto riscontro alle richieste avanzate dall'interessato ai sensi del citato art. 13.

In particolare va segnalata agli operatori la necessità di fornire riscontro alle richieste degli interessati per quanto riguarda i dati espressi anche in forma di punteggi sul grado di affidabilità o solvibilità degli interessati, ottenuti mediante elaborazioni automatiche ed analisi statistiche (ad esempio, mediante l'utilizzo di programmi informatici di credit scoring, i quali comportano peraltro l'applicazione di metodi di valutazione del rischio più invasivi basati su dati relativi al complessivo profilo del richiedente, alla richiesta presentata e ai pregressi comportamenti in ambito finanziario).

Su tali particolari trattamenti, l'Autorità si riserva di svolgere una successiva verifica, così come per le richieste di integrazione dei dati volte a far precisare che il debito consegue ad un grave inadempimento di una controparte (ad esempio legato ai difetti del bene acquistato).

Fermo restando il pieno rispetto da parte degli operatori dei richiamati principi in tema di esattezza, aggiornamento e completezza dei dati personali, taluni profili derivanti dall'intreccio delle informazioni relative a richieste o a rapporti di finanziamento con dati di altro tipo (estratti, in particolare, da registri delle

conservatorie immobiliari, registri delle imprese o dei protesti, elenchi telefonici) saranno oggetto di valutazione più specifica nei lavori relativi ai codici deontologici previsti dal d.lg. n. 467/2001 (v., in particolare, il relativo art. 20, comma 2, lettere e) ed f)).

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) segnala ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, ai soggetti che gestiscono sistemi informativi di rilevazione dei rischi creditizi e alle società, banche o istituti finanziari che aderiscono ai relativi circuiti, di cui all'elenco in atti, la necessità di conformare il trattamento dei dati personali svolto in tali ambiti ai principi della legge n. 675/1996 nei termini indicati in motivazione, fornendo entro il 15 dicembre 2002 all'Ufficio del Garante dettagliate notizie circa le prime misure adottate nelle more del previsto codice di deontologia e di buona condotta;

b) dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa per conoscenza agli organismi pubblici e privati interessati in ambito bancario e finanziario.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Diritto di accesso

Il cliente può conoscere tutti i dati detenuti dalla banca, anche se già conosciuti

Le banche, in caso di accesso ai dati personali da parte di un cliente, devono fornire un completo riscontro alla richiesta a prescindere dalla circostanza che i dati siano stati precedentemente comunicati all'interessato -in tutto o in parte- in adempimento di obblighi contrattuali o in ossequio al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (nel caso di specie, il Garante ha ordinato ad una società di servizi bancari, che si era limitata a rinviare alle comunicazioni mensili già inoltrate al cliente, di comunicare nuovamente all'interessato i dati contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei automatizzati).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Servizi Interbancari S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, titolare di una carta di credito emessa da Servizi Interbancari S.p.A., deduce di non aver ricevuto riscontro da parte di quest'ultima ad un'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996.

Rappresentando un indebito utilizzo da parte di terzi della carta smarrita, l'interessato aveva chiesto di accedere ai dati che lo riguardano, di conoscere la loro origine, la logica e le modalità del trattamento, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato. Aveva altresì manifestato la volontà di opporsi al trattamento dei dati a fini di informazione commerciale e promozionale.

Nel ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico della società resistente le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 luglio 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Servizi Interbancari S.p.A., con nota fax del 10 luglio 2002, ha fornito alcune indicazioni in ordine alla logica ed alle finalità del trattamento ed ha indicato gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati. Nella medesima nota la resistente ha altresì precisato di detenere nei propri archivi dati forniti dal medesimo ricorrente al momento della richiesta delle carte di credito, nonché «quelli relativi alle carte ... rilasciate ed alle operazioni di spesa effettuate con le stesse». Ha però fornito solo un quadro riepilogativo di alcuni dati personali.

Nell'audizione del 18 luglio 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni con particolare riguardo all'opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano a fini promozionali e ha depositato una memoria nella quale ha lamentato che la resistente avrebbe «comunicato solo parzialmente i dati personali ... in suo possesso» ed inviato materiale pubblicitario anche dopo l'opposizione manifestata.

A seguito di una richiesta di informazioni formulata da questa Autorità in data 19 luglio 2002, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della legge n. 675/1996, nei confronti di Servizi Interbancari S.p.A., quest'ultima ha fornito un ulteriore riscontro:

- provvedendo a specificare le modalità di eventuale registrazione negli archivi informatici dei numeri di telefono e dei dati relativi a titolo di studio e professione;
- confermando di aver interrotto l'invio di ogni tipo di materiale pubblicitario;
- precisando che le «operazioni di spesa effettuate dai titolari vengono rendicontate direttamente al titolare stesso, tramite invio mensile di un analitico estratto conto ...».

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali del cliente di una società che ha curato l'emissione di una carta di credito.

La società ha fornito sufficiente riscontro, sia pure tardivo, ad alcune richieste dell'interessato volte a conoscere la logica e le finalità del trattamento e gli estremi identificativi dei responsabili designati. Ha fornito inoltre positivo riscontro alla richiesta volta ad ottenere la cessazione di ogni trattamento dei dati effettuati per fini promozionali o di invio di materiale pubblicitario.

In relazione a tali richieste e ai dati personali già comunicati all'interessato deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Per quanto concerne invece la più ampia richiesta di accesso ad altri dati personali dell'interessato, il ricorso deve essere accolto.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito idoneo riscontro solo per quanto riguarda i dati personali registrati negli archivi informatici della società e specificamente indicati nella menzionata nota del 10 luglio 2002 e in quella integrativa del 23 luglio 2002 (in riferimento a numeri di telefono, titolo di studio e professione).

Per quanto riguarda invece altri dati e, specificamente, quelli collegati alle rendicontazioni periodiche, Servizi Interbancari S.p.A. si è limitata a rinviare alle comunicazioni mensili già inoltrate all'interessato.

Tale tipo di riscontro non è sufficiente.

Il titolare, in presenza di un'istanza di accesso a tutti i dati personali di un interessato, deve fornire un completo riscontro al riguardo, a prescindere dalla circostanza che tali dati, in tutto o in parte, siano stati eventualmente già comunicati al ricorrente in adempimento di obblighi contrattuali o in applicazione dell'art. 119 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lg. n. 385/1993), che riconosce al cliente altri diritti in tema di comunicazione e documentazione di operazioni.

Servizi Interbancari S.p.A. dovrà integrare i recenti riscontri inviati fornendo al ricorrente i restanti dati personali allo stesso riferiti e non descritti nelle note del 10 e del 23 luglio 2002, con particolare riferimento a quelli contenuti nei resoconti contabili disponibili negli archivi cartacei ed automatizzati. Ciò entro il termine del 28 febbraio 2003.

Qualora l'estrazione di tali dati, per la quantità e la qualità delle informazioni richieste, risulti particolarmente difficoltosa, il titolare potrà (come evidenziato più volte da questa Autorità, vedi, ad es., *Bollettino* 2001, n. 22, p. 27) corrispondere alla richiesta dell'interessato anche attraverso la messa a disposizione, entro la medesima data, di copia dei documenti contenenti i dati medesimi.

Per quanto concerne infine le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante, posto per metà a carico della resistente previa parziale compensazione per giusti motivi legati alla specificità del caso e al parziale adempimento sia pure tardivo.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle richieste dell'interessato volte a conoscere la logica e le finalità del trattamento, gli estremi identificativi dei responsabili designati e i dati personali descritti nelle note del 10 e del 23 luglio 2002 richiamate in motivazione, nonché ad opporsi al trattamento dei dati a fini commerciali e promozionali;

b) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta dell'interessato di accedere agli altri dati personali riferiti al ricorrente e ordina a Servizi Interbancari S.p.A. di consentire l'accesso ai dati medesimi nei termini di cui in motivazione, entro il 28 febbraio 2003, dando conferma dell'adempimento a questa Autorità entro la stessa data;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti per metà, previa parziale compensazione delle spese, a carico di Servizi Interbancari S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Garante per la protezione dei dati personali

Pubblicato il codice di deontologia per i trattamenti effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale

Il Garante dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

VISTO l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;

VISTO l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;

VISTO altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

VISTO il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

VISTE le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazio-

nale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

CONSIDERATO che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2002 sull'inserimento di altri uffici di statistica nell'ambito del Sistan;

VISTA la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;

VISTA la deliberazione di questa Autorità n. 23 del 4 luglio 2001 sull'esame preliminare del codice;

RITENUTO opportuno procedere all'esame definitivo del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6, del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;

SENTITA la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e sulla base degli approfondimenti curati d'intesa con l'Istat;

RILEVATO che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

CONSTATATA la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana a cura del Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

DISPONE:

la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 31 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI A SCOPI STATISTICI E DI RICERCA SCIENTIFICA EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL SISTEMA STATISTICO NAZIONALE

PREAMBOLO

Il presente codice è volto a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale per scopi di statistica, i quali sono considerati dalla legge di rilevante interesse pubblico e sono fonte dell'informazione statistica ufficiale intesa quale patrimonio della collettività, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale.

Il codice è sottoscritto in attuazione degli articoli 6 e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e si applica ai trattamenti per scopi statistici effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale, per il perseguimento delle finalità di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La sua sottoscrizione è effettuata ispirandosi alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di attività statistica e, in particolare:

- a) alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848;
 - alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 18 dicembre 2000, con specifico riferimento agli artt. 7 e 8;
 - alla Convenzione n. 108 adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, ratificata in Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98;
- b) alla direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995;
- c) alla Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(97)18, adottata il 30 settembre 1997;
- d) all'articolo 10 del Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 febbraio 1997.

Gli enti, gli uffici e i soggetti che applicano il seguente codice sono chiamati ad osservare anche il principio di imparzialità e di non discriminazione nei confronti di altri utilizzatori, in particolare, nell'ambito della comunicazione per scopi statistici di dati depositati in archivi pubblici e trattati da enti pubblici o sulla base di finanziamenti pubblici.

CAPO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

Art.1. Ambito di applicazione

Il codice si applica ai trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati da:

- enti ed uffici di statistica che fanno parte o partecipano al sistema statistico nazionale, per l'attuazione del programma statistico nazionale o per la produzione di informazione statistica, in conformità ai rispettivi ambiti istituzionali;
- strutture diverse dagli uffici di cui alla lettera a), ma appartenenti alla medesima amministrazione o ente, qualora i relativi trattamenti siano previsti dal programma statistico nazionale e gli uffici di statistica attestino le metodologie adottate, osservando le disposizioni contenute nei decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nel presente codice.

Art.2. Definizioni

Ai fini del presente codice si applicano le definizioni elencate nell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata "Legge"), nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni. Ai fini medesimi, si intende inoltre per:

- "trattamento per scopi statistici", qualsiasi trattamento effettuato per finalità di indagine statistica o di produzione, conservazione e diffusione di risultati statistici in attuazione del programma statistico nazionale o per effettuare informazione statistica in conformità agli ambiti istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 1;
- "risultato statistico", l'informazione ottenuta con il trattamento di dati personali per quantificare aspetti di un fenomeno collettivo;
- "variabile pubblica", il carattere o la combinazione di caratteri, di tipo qualitativo o quantitativo, oggetto di una rilevazione statistica che faccia riferimento ad informazioni presenti in pubblici registri, elenchi, atti, documenti o fonti conoscibili da chiunque;
- "unità statistica", l'entità alla quale sono riferiti o riferibili i dati trattati.

Art.3. Identificabilità dell'interessato

Agli effetti dell'applicazione del presente codice:

- un interessato si ritiene identificabile quando, con l'impiego di mezzi ragionevoli, è possibile stabilire un'associazione significativamente probabile tra la combinazione delle modalità delle variabili relative ad una unità statistica e i dati identificativi della medesima;
- i mezzi ragionevolmente utilizzabili per identificare un interessato afferiscono, in particolare, alle seguenti categorie:
 - risorse economiche;
 - risorse di tempo;
 - archivi nominativi o altre fonti di informazione contenenti dati identificativi congiuntamente ad un sottoinsieme delle variabili oggetto di comunicazione o diffusione;
 - archivi, anche non nominativi, che forniscano ulteriori informazioni oltre a quelle oggetto di comunicazione o diffusione;
 - risorse *hardware* e *software* per effettuare le elaborazioni necessarie per collegare informazioni non nominative ad un soggetto identificato, tenendo anche conto delle effettive possibilità di pervenire in modo illecito alla sua identificazione in rapporto ai sistemi di sicurezza ed al *software* di controllo adottati;
 - conoscenza delle procedure di estrazione campionaria, imputazione, correzione e protezione statistica adottate per la produzione dei dati;
 - la ragionevolezza è valutata, in modo particolare in caso di diffusione dei dati, considerando anche il vantaggio che può trarsi dall'identificazione, nonché la lesione o il pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne;
 - in caso di comunicazione e di diffusione, l'interessato può ritenersi non identificabile se il rischio di identificazione, in termini di probabilità di identificare l'interessato stesso tenendo conto dei dati comunicati o diffusi, è tale da far ritenere sproporzionati i mezzi eventualmente necessari per procedere all'identificazione rispetto al vantaggio che se ne può trarre o alla lesione o al pericolo di lesione dei diritti degli interessati che può derivarne, avuto altresì riguardo al vantaggio che se ne può trarre.

Art. 4. Criteri per la valutazione del rischio di identificazione

Ai fini della comunicazione e diffusione di risultati statisticidati sotto forma di tabella (eventuale modifica "dati aggregati"), la valutazione del rischio di identificazione tiene conto dei seguenti criteri:

- si considerano dati aggregati le combinazioni di modalità alle quali è associata una frequenza non inferiore a una soglia prestabilita, ovvero un'intensità data dalla sintesi dei valori assunti da un numero di unità statistiche pari alla suddetta soglia. Il valore minimo attribuibile alla soglia è pari a tre;
- nel valutare il valore della soglia si deve tenere conto del livello di riservatezza delle informazioni;
- i risultati statistici le tabelle relative a sole variabili pubbliche non sono soggette alla regola della soglia;
- la regola della soglia può non essere osservata qualora i dati contenuti in un risultato statistico a tabella non consentano ragionevolmente l'identificazione di unità statistiche, avuto riguardo al tipo di rilevazione e alla natura delle variabili associate;
- i risultati statistici le tabelle relative a una stessa popolazione possono essere diffuse in modo che non siano possibili collegamenti tra loro o con altre fonti note di informazione, che rendano possibili eventuali identificazioni;
- si presume che sia adeguatamente tutelata la riservatezza nel caso in cui tutte le unità statistiche di una popolazione tabella presentino la medesima modalità di una variabile.

Nel programma statistico nazionale sono individuate le variabili che possono essere diffuse in forma disaggregata, ove ciò risulti necessario per soddisfare particolari esigenze conoscitive anche di carattere internazionale o comunitario.

Nella comunicazione di collezioni campionarie di dati, il rischio di identificazione deve essere per quanto possibile contenuto. Tale limite e la metodologia per la stima del rischio di identificazione sono individuati dall'Istat che, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, lett. d), definisce anche le modalità di rilascio dei dati dandone comunicazione alla Commissione per la garanzia dell'informazione statistica.

Art. 5. Trattamento di dati sensibili da parte di soggetti privati

I soggetti privati che partecipano al sistema statistico nazionale ai sensi della legge 28 aprile 1998, n. 125, raccolgono o trattano ulteriormente dati sensibili per scopi statistici di regola in forma anonima, fermo restando quanto previsto dall'art. 6 *bis*, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come introdotto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni.

In casi particolari in cui scopi statistici, legittimi e specifici, del trattamento di dati sensibili non possono essere raggiunti senza l'identificazione anche temporanea degli interessati, per garantire la legittimità del trattamento medesimo è necessario che concorrano i seguenti presupposti:

- l'interessato abbia espresso liberamente il proprio consenso sulla base degli elementi previsti per l'informativa;
- il titolare adotti specifiche misure per mantenere separati i dati identificativi già al momento della raccolta, salvo che ciò risulti irragionevole o richieda uno sforzo manifestamente sproporzionato;
- il trattamento risulti preventivamente autorizzato dal Garante, anche sulla base di un'autorizzazione relativa a categorie di dati o tipologie di trattamenti, o sia compreso nel programma statistico nazionale.

Il consenso è manifestato per iscritto. Qualora la raccolta dei dati sensibili sia effettuata con particolari modalità quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore che rendano particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo per iscritto, il consenso, purché espresso, può essere documentato per iscritto. In tal caso, la documentazione dell'informativa resa all'interessato e dell'acquisizione del relativo consenso è conservata dal titolare del trattamento per tre anni.

CAPO II - INFORMATIVA, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

Art. 6. Informativa

Oltre alle informazioni di cui all'art. 10 della Legge, all'interessato o alle persone presso le quali i dati personali dell'interessato sono raccolti per uno scopo statistico è rappresentata l'eventualità che essi possono essere trattati per altri scopi statistici, in conformità a quanto previsto dai decreti legislativi 6 settembre 1989, n. 322 e 30 luglio 1999, n. 281, e loro successive modificazioni e integrazioni.

Quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l'interessato e il conferimento dell'informativa a quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 10, comma 4 della Legge, l'informativa stessa si considera resa se il trattamento è incluso nel programma statistico nazionale o è oggetto di pubblicità con idonee modalità da comunicare preventivamente al Garante il quale può prescrivere eventuali misure ed accorgimenti.

Nella raccolta di dati per uno scopo statistico, l'informativa alla persona presso la quale i dati sono raccolti può essere differita per la parte riguardante le specifiche finalità, le modalità del trattamento cui sono destinati i dati, qualora ciò risulti necessario per il raggiungimento dell'obiettivo dell'indagine - in relazione all'argomento o alla natura della stessa - e purché il trattamento non riguardi dati sensibili. In tali casi, il completamento dell'informativa deve essere fornito all'interessato non appena vengano a cessare i motivi che ne avevano ritardato la comunicazione, a meno che ciò comporti un impiego di mezzi palesemente sproporzionato. Il soggetto responsabile della ricerca deve redigere un documento successivamente conservato per almeno due anni dalla conclusione della ricerca e reso disponibile a tutti i soggetti che esercitano i diritti di cui all'art. 13 della Legge in cui siano indicate le specifiche motivazioni per le quali si è ritenuto di differire l'informativa, la parte di informativa differita, nonché le modalità seguite per informare gli interessati quando sono venute meno le ragioni che avevano giustificato il differimento.

Quando le circostanze della raccolta e gli obiettivi dell'indagine sono tali da consentire ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiare o convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il tramite del soggetto rispondente.

Art. 7. Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale

Ai soggetti che non fanno parte del sistema statistico nazionale possono essere comunicati, sotto forma di collezioni campionarie, dati individuali privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.

La comunicazione di dati personali a ricercatori di università o ad istituti o enti di ricerca o a soci di società scientifiche che sottoscrivano a cui si applica il codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati fuori dal sistema statistico nazionale, di cui all'articolo 710, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 e successive modificazioni e integrazioni, è consentita nell'ambito di specifici laboratori costituiti da soggetti del sistema statistico nazionale, a condizione che:

- i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale siano titolari;
- i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, contenute anche nel presente codice, siano rispettate dai ricercatori che accedono al laboratorio anche sulla base di una preventiva dichiarazione di impegno;
- l'accesso al laboratorio sia controllato e vigilato;
- non sia consentito l'accesso ad archivi di dati diversi da quello oggetto della comunicazione;
- siano adottate misure idonee affinché le operazioni di immissione e prelievo di dati siano inibite ai

ricercatori che utilizzano il laboratorio;

- il rilascio dei risultati delle elaborazioni effettuate dai ricercatori che utilizzano il laboratorio sia autorizzato solo dopo una preventiva verifica, da parte degli addetti al laboratorio stesso, del rispetto delle norme di cui alla lettera c).

Nell'ambito di progetti congiunti, finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento che ha originato i dati, i soggetti del sistema statistico nazionale possono comunicare dati personali a ricercatori operanti per conto di università, altre istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca, purché sia garantito il rispetto delle condizioni seguenti:

- i dati siano il risultato di trattamenti di cui i medesimi soggetti del sistema statistico nazionale sono titolari;
- i dati comunicati siano privi di dati identificativi;
- la comunicazione avvenga sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti da tutti i ricercatori che partecipano al progetto;
- nei medesimi protocolli siano esplicitamente previste, come vincolanti per tutti i ricercatori che partecipano al progetto, le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali contenute anche nel presente codice.
- le regole per il trattamento dei dati e le misure di sicurezza da adottare;

È vietato ai ricercatori ammessi alla comunicazione dei dati di effettuare trattamenti per fini diversi da quelli esplicitamente previsti dal protocollo di ricerca, di conservare i dati comunicati oltre i termini di durata del progetto, di comunicare ulteriormente i dati a terzi.

Art. 8. Comunicazione dei dati tra soggetti del sistema statistico nazionale

La comunicazione di dati personali, privi di dati identificativi, tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita per i trattamenti statistici, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto richiedente, espressamente determinati all'atto della richiesta, fermo restando il rispetto dei principi di pertinenza e di non eccedenza.

La comunicazione anche dei dati identificativi di unità statistiche tra i soggetti del sistema statistico nazionale è consentita, previa motivata richiesta in cui siano esplicitate le finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, qualora il richiedente dichiari che non sia possibile conseguire altrimenti il medesimo risultato statistico e, comunque, nel rispetto dei principi di pertinenza e di stretta necessità.

I dati comunicati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere trattati dal soggetto richiedente, anche successivamente, per le sole finalità perseguite ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ivi comprese le finalità di ricerca scientifica per gli enti di cui all'art. 2 del decreto legislativo medesimo, nei limiti previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della Legge e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9. Autorità di controllo

La Commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 contribuisce alla corretta applicazione delle disposizioni del presente codice e, in particolare, di quanto previsto al precedente art. 8, segnalando al Garante i casi di inosservanza.

CAPO III - SICUREZZA E REGOLE DI CONDOTTA

Art. 10. Raccolta dei dati

I soggetti di cui all'art. 1 pongono specifica attenzione nella selezione del personale incaricato della raccolta dei dati e nella definizione dell'organizzazione e delle modalità di rilevazione, in modo da garantire il rispetto del presente codice e la tutela dei diritti degli interessati, procedendo altresì alla designazione degli incaricati del trattamento, secondo le modalità di legge.

In ogni caso, il personale incaricato della raccolta si attiene alle disposizioni contenute nel presente codice e alle istruzioni ricevute. In particolare:

- rende nota la propria identità, la propria funzione e le finalità della raccolta, anche attraverso adeguata documentazione;
- fornisce le informazioni di cui all'art. 10 della Legge e di cui all'art. 46 del presente codice, nonché ogni altro chiarimento che consenta all'interessato di rispondere in modo adeguato e consapevole, evitando comportamenti che possano configurarsi come artifici o indebite pressioni;
- non svolge contestualmente presso gli stessi interessati attività di rilevazione di dati per conto di più titolari, salvo espressa autorizzazione;
- provvede tempestivamente alla correzione degli errori e delle inesattezze delle informazioni acquisite nel corso della raccolta;
- assicura una particolare diligenza nella raccolta di dati personali di cui agli articoli 22, e 24 e 24 bis della Legge.

Art. 11. Conservazione dei dati

I dati personali possono essere conservati anche oltre il periodo necessario per il raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, in conformità all'art. 9 della Legge e all'art. 6 *bis* del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni e integrazioni. In tali casi, i dati identificativi possono essere conservati fino a quando risultino necessari per:

- indagini continue e longitudinali;
- indagini di controllo, di qualità e di copertura;
- definizione di disegni campionari e selezione di unità di rilevazione;
- costituzione di archivi delle unità statistiche e di sistemi informativi;
- altri casi in cui ciò risulti essenziale e adeguatamente documentato per le finalità perseguite.

Nei casi di cui al comma 1, i dati identificativi sono conservati separatamente da ogni altro dato, in modo da consentirne differenti livelli di accesso, salvo che ciò risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.

Art. 12. Misure di sicurezza

Nell'adottare le misure di sicurezza dei dati e dei sistemi di cui all'art. 15, comma 1, della Legge e di cui al regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo, il titolare del trattamento cura e determina anche i differenti livelli di accesso ai dati personali con riferimento alla natura dei dati stessi e alle funzioni dei soggetti coinvolti nei trattamenti.

I soggetti di cui all'art. 1 adottano le cautele previste dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 in riferimento ai dati di cui agli articoli 22 e 24 della Legge.

Art. 13. Esercizio dei diritti dell'interessato

In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge in riferimento a dati trattati per scopi statistici, per apportare modifiche ai dati a seguito di richieste di aggiornamento, rettifica o integrazione, si tiene conto dell'eventuale impossibilità di utilizzare la documentazione disponibile in considerazione della particolare natura o dello stato del trattamento, nonché dell'eventuale

In caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della Legge, l'interessato può accedere agli archivi statistici contenenti i dati che lo riguardano per chiederne l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione, sempre che tale operazione non risulti impossibile per la natura o lo stato del trattamento, o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionati.

In attuazione dell'art. 6 *bis*, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il responsabile del trattamento annota in appositi spazi o registri le modifiche richieste dall'interessato, senza variare i dati originariamente immessi nell'archivio, qualora tali modifiche operazioni non producano effetti significativi sull'analisi statistica o sui risultati statistici connessi al trattamento. In particolare, non si procede alla variazione se le modifiche richieste contrastano con le classificazioni e con le metodologie statistiche adottate in conformità alle norme internazionali comunitarie e nazionali.

Art. 14. Regole di condotta

I responsabili e gli incaricati del trattamento che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, conformano il proprio comportamento anche alle seguenti disposizioni:

- i dati personali possono essere utilizzati soltanto per gli scopi definiti all'atto della progettazione del trattamento;
- i dati personali devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute;
- i dati personali e le notizie non disponibili al pubblico di cui si venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività statistica o di attività ad essa strumentali non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui;
- il lavoro svolto deve essere oggetto di adeguata documentazione;
- le conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali devono essere adeguate costantemente all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche;
- la comunicazione e la diffusione dei risultati statistici devono essere favorite, in relazione alle esigenze conoscitive degli utenti, purché nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

I responsabili e gli incaricati del trattamento di cui al comma 1 che, anche per motivi di lavoro, studio e ricerca, abbiano legittimo accesso ai dati personali trattati per scopi statistici, sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente codice, anche quando non siano vincolati al rispetto del segreto d'ufficio o del segreto professionale. I titolari del trattamento adottano le misure opportune per garantire la conoscenza di tali disposizioni da parte dei responsabili e degli incaricati medesimi.

I comportamenti non conformi alle regole di condotta dettate dal presente codice devono essere immediatamente segnalati al responsabile o al titolare del trattamento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO l'art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri;

VISTO l'art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il compito di promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento dei dati per scopi di statistica e di ricerca scientifica;

VISTO l'articolo 10, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi statistici e di ricerca scientifica;

VISTO altresì l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 281/1999, nel quale si prevede che la Commissione per la garanzia dell'informazione statistica debba essere sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale;

VISTO il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all'adozione dei medesimi codici in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 marzo 2000;

VISTE le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la volontà di partecipare alla redazione dei codici e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito gruppo di lavoro, composto, fra gli altri, da rappresentanti dei seguenti soggetti pubblici: Istituto nazionale di statistica - ISTAT, Istituto di studi e analisi economica - ISAE, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori - ISFOL, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

CONSIDERATO che il testo del codice è stato oggetto di ampia consultazione nell'ambito dei soggetti interessati, che hanno avuto modo di far pervenire osservazioni e proposte;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2000, n. 152 contenente le norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 maggio 2001 in materia di circolazione dei dati all'interno del Sistema statistico nazionale;

VISTA la nota del 2 aprile 2001 con cui il Presidente dell'ISTAT, su mandato del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, ha trasmesso il testo del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, sottoscritto dallo stesso a nome dei soggetti interessati;

RITENUTO opportuno procedere all'esame preliminare del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici effettuati nell'ambito del SISTAN, anche separatamente rispetto al codice che, a norma degli articoli art. 6, comma 1, e 10, comma 6, del d.lg. n. 281/1999, deve disciplinare l'utilizzo dei dati personali a fini statistici al di fuori del SISTAN;

SENTITA la Commissione per la garanzia nell'informazione statistica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

RILEVATO che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati personali;

CONSTATATA la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all'art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 675/1996, nonché agli artt. 6 e 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 281/1999;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana a cura del Garante;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

DISPONE:

all'esito dell'esame definitivo del codice, la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale, che figura in allegato, all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 4 luglio 2001

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Informazioni all'interessato

Disposto il blocco del trattamento nei confronti di una società commerciale

Il Garante, nel rilevare, alla luce di specifici accertamenti effettuati dal proprio dipartimento ispettivo, ripetute violazioni della disciplina sull'informativa e sulla comunicazione dei dati personali, ha disposto il blocco, in via d'urgenza, nei confronti di una società commerciale, riservandosi di verificare, all'esito di ulteriori indagini, i presupposti per la denuncia all'autorità giudiziaria penale.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la deliberazione del Garante n. 1 del 17 gennaio 2002 con la quale è stata disposta l'effettuazione degli accertamenti previsti dall'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996 nei confronti di Market Development S.r.l., allora con sede in Rescaldina (MI), attualmente con sede in Milano, via Minturno n. 11, in relazione alle segnalazioni pervenute;

VISTI i verbali delle operazioni di accertamento compiute per autorizzazione del Presidente del Tribunale di Milano redatti in data 15 e 16 maggio 2002 nei confronti della Market Development S.r.l. e di altre società da questa designate quali responsabili del trattamento;

RILEVATO che Market Development S.r.l., nell'ambito di un rapporto contrattuale con la società Astroforce Holding BV di Roosendaal (NL), concessionaria del marchio "Maria Duval", ha trattato in forma automatizzata dati personali riferiti a numerosi interessati, attraverso offerte pubbliche di oggetti e servizi recanti il marchio "Maria Duval" o marchi a questo riconducibili, offerte pubblicate anche su alcuni periodici italiani;

RILEVATO che i *coupon* in atti sulla base dei quali i dati personali sono stati raccolti non recano una informativa idonea ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996 e, conseguentemente, una idonea ed informata manifestazione di volontà dei soggetti interessati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti (effettuati da Market Development S.r.l. e da terzi) diversi da quelli finalizzati all'invio degli oggetti e servizi pubblicizzati;

RILEVATO che la suddetta società risulta allo stato aver proceduto a trattamenti di dati per inviare, contestualmente o successivamente, oltre agli oggetti/servizi gratuiti, anche offerte di beni e servizi a pagamento e che risulta, altresì, aver proceduto ad estrazioni di dati personali così acquisiti, con successiva loro cessione ad aziende nazionali ed estere a fini commerciali;

RILEVATO che tali ulteriori trattamenti risultano allo stato essere svolti in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 20 della legge n. 675/1996, sia da parte della predetta società, sia di terzi;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare il trattamento dei dati o di disporre il blocco se lo stesso risulta "illecito o non corretto ..., oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati";

RILEVATA la necessità di intervenire con urgenza in quanto la predetta società risulta aver proceduto, anche negli ultimi mesi, alla vendita di anagrafiche in Italia e all'estero estratte dalle banche dati di cui è titolare in relazione peraltro ad un numero elevato di interessati;

RISERVATO ad ulteriori accertamenti il completamento della verifica della liceità e della correttezza del trattamento, nonché della sussistenza dei presupposti per l'eventuale denuncia di reato, anche in riferimento ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili;

RILEVATA pertanto la necessità di adottare un provvedimento di blocco del trattamento che comporta l'obbligo per il destinatario del presente atto (ivi compresi i responsabili del trattamento) di astenersi temporaneamente dal compiere qualunque operazione di trattamento dei dati fatta eccezione della loro semplice conservazione, nelle more della definizione del procedimento;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 15, d.lg. n. 467/2001, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettera l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati raccolti da Market Development S.r.l. attraverso le inserzioni pubblicitarie del marchio "Maria Duval" e degli altri marchi collegati, con effetto immediato a decorrere dalla data di comunicazione del presente atto a cura del Dipartimento vigilanza e controllo dell'Ufficio del Garante, nei confronti del legale rappresentante della stessa Market Development S.r.l.;

b) riserva ad ulteriori accertamenti il completamento della verifica della liceità e della correttezza del trattamento, nonché la sussistenza dei presupposti per la denuncia di reato, anche in riferimento ad altri soggetti eventualmente responsabili o corresponsabili;

c) dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa anche alle società interessate dal trasferimento dei dati all'estero, per il tramite delle competenti autorità.

Roma, 28 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Accesso a dati sanitari contenuti in una perizia medico legale

Nel caso di adempimento, da parte del titolare del rattamento, all'istanza dell'interessato, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (fattispecie concernente una richiesta di accesso ai dati contenuti in una perizia medico legale, poi regolarmente comunicati all'interessato tramite un medico).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY, rappresentata e difesa dall'avv. Lodovico Bacciocchi presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad ottenere da Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. la comunicazione di dati personali che la riguardano contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico fiduciario della società.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessata ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998 in data 26 giugno 2002, la società resistente, con nota anticipata via fax il 28 giugno 2002, ha dichiarato di aderire alla richiesta della ricorrente tramite comunicazione dei dati al medico di fiducia della ricorrente medesima.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso a dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione e contenuti in una perizia medico-legale.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha comunicato di aderire alle richieste della ricorrente ponendo a disposizione della stessa i dati personali contenuti nella perizia medico-legale in questione per il tramite di un sanitario indicato dalla ricorrente medesima, secondo il disposto dell'art. 23, comma 2, della legge n. 675/1996, il quale prevede che i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato "solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare".

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Accesso ai dati facilmente comprensibili e disponibilità del documento che li contiene

In caso di accesso, i dati personali devono essere comunicati con modalità tali da renderli facilmente comprensibili, estrapolando i dati relativi solo all'interessato richiedente. Qualora la loro estrazione risulti complessa o difficoltosa, il titolare del trattamento può soddisfare la richiesta dell'interessato mettendo a sua disposizione una copia del documento che li contiene.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Conte

nei confronti di

Banca 121 S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Al ricorrente è stato rifiutato un finanziamento dalla filiale di Milano di Banca 121 S.p.A. a causa di asserite "annotazioni pregiudizievoli" emerse nell'istruzione della pratica presso il medesimo istituto di credito, riferite presumibilmente ad una richiesta di informazioni formulata nel 1994 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Il medesimo ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza, proposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto alla citata banca di accedere ai dati personali che lo riguardano, nonché di conoscere l'origine dei medesimi dati, la logica e le finalità del trattamento, opponendosi anche al loro ulteriore trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha chiesto pertanto al Garante di ordinare al titolare del trattamento il rilascio del predetto documento contenente i dati personali che lo riguardano, chiedendo nel contempo la cessazione del comportamento illegittimo e la cancellazione dei dati medesimi.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 4 luglio 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Banca 121 S.p.A. ha risposto con nota datata 12 luglio 2002 nella quale ha asserito:

- di non avere alcun interesse a mantenere riservato il documento richiesto che si dichiarava però disponibile a comunicare nei modi stabiliti dal Garante;
- di non avere ancora provveduto a trasmetterlo nel timore di commettere violazioni di legge, sia perché "tale documento concerne indagini della Procura della Repubblica di Lecce ...", sia perché esso contiene dati personali di altri soggetti".

L'interessato ha ribadito le proprie posizioni nell'audizione del 17 luglio, 2002, nel corso della quale è stato sottolineato come l'interessato abbia incontrato "rifiuti e dinieghi totali" all'accesso al credito anche da parte di altre banche.

Ad avviso del medesimo interessato, ciò lascerebbe presumere che le informazioni detenute da Banca 121 S.p.A. siano state "inserite in banche dati, anche informatiche, accessibili da parte di altri" istituti di credito.

In occasione della predetta audizione l'interessato ha altresì depositato n. 3 documenti rilasciati nell'anno 2001 ed attestanti l'inesistenza di procedimenti penali a proprio carico.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali dell'interessato detenuti da un istituto di credito con riferimento alle informazioni di carattere personale concernenti una richiesta di accertamenti bancari della Procura della Repubblica di Lecce.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Va anzitutto accolta la richiesta dell'interessato volta ad accedere ai dati personali trattati a seguito della richiesta di accertamenti richiamata in premessa.

L'art. 13 della legge n. 675/1996 non prevede il necessario rilascio di copie di atti in quanto obbliga, più precisamente, il titolare e il responsabile ad estrapolare dai propri archivi e documenti le informazioni personali oggetto di richiesta dell'interessato e a comunicarle a quest'ultimo con modalità idonee a rendere i dati facilmente comprensibili. Con riferimento alla specifica vicenda dovranno essere pertanto estrapolati tutti i dati personali relativi al solo ricorrente. Qualora tale estrazione risulti complessa e difficoltosa l'accesso potrà peraltro avvenire, come affermato più volte da questa Autorità (vedi, ad esempio, provvedimento del 28 dicembre 2000 in *Bollettino* n. 16, p. 10 ss.), anche attraverso la messa a disposizione di una copia del documento stesso.

Deve essere invece dichiarata infondata la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la cancellazione delle annotazioni pregiudizievoli contenute nella banca dati dell'istituto di credito. Allo stato non vi è infatti alcuna prova della conservazione presso l'istituto di credito di specifiche ed ulteriori annotazioni pregiudizievoli per il ricorrente, se si eccettua la custodia del citato documento a termini di legge, come precisato dallo stesso istituto di credito nelle note del 23 ottobre e del 20 novembre 2001.

Resta comunque salva la possibilità per l'interessato di proporre a termini di legge una eventuale nuova istanza ai sensi del citato art. 13, anche nei confronti di altri istituti bancari, ove risulti necessaria all'esito dell'accesso ai dati personali contenuti nel documento in questione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso per quanto concerne la richiesta di accedere ai dati personali del ricorrente, nei termini di cui in motivazione, e ordina a Banca 121 S.p.A. di corrispondere entro il 15 dicembre 2002 alle richieste del ricorrente, dando comunicazione di tale adempimento entro la stessa data all'interessato ed a questa Autorità;

b) dichiara infondate, nei termini di cui in motivazione, le altre richieste formulate dal ricorrente.

Roma, 25 luglio 2002

IL RELATORE
Rodotà

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

“Centrali rischi” private: cancellazione di dati relativi alla richiesta di una carta di credito

Ove il titolare del trattamento accolga le richieste dell'interessato va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (nel caso in questione, una società, cui l'interessato si era originariamente rivolto per ottenere il rilascio di una carta di credito, ha provveduto a cancellare i dati del richiedente dai propri archivi ed ha comunicato tale circostanza ad una “centrale rischi” privata che, a sua volta, ha cancellato gli stessi dati dal proprio data base).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra Maria Preti

nei confronti di

Diners Club d'Italia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente, che si era rivolta a Diners Club d'Italia S.p.A. per ottenere il rilascio di una carta di credito, lamenta che tale titolare del trattamento non abbia chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano a Crif S.p.A., alla quale erano state precedentemente comunicate alcune informazioni inerenti alla richiesta di rilascio della predetta carta.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste chiedendo al Garante (nei termini precisati in sede di regolazione del ricorso) di ordinare a Diners Club d'Italia la cancellazione dei dati personali conservati da Crif S.p.A.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità, Diners Club d'Italia S.p.A., con nota anticipata via fax in data 19 giugno 2002, ha comunicato di aver «attivato le procedure per la cancellazione» dei dati dell'interessata dal data base e dall'archivio cartaceo (di cui ha assicurato il completamento entro il 29 giugno 2002) e di avere altresì dato comunicazione di ciò a Crif S.p.A. per gli interventi di competenza.

La ricorrente, con nota anticipata via fax in data 28 giugno 2002, ha comunicato di aver ricevuto conferma dell'adempimento della richiesta di cancellazione da parte di Diners Club d'Italia S.p.A. e di aver ricevuto analogo riscontro anche da parte di Crif S.p.A.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la conservazione di dati personali relativi alla richiesta e al mancato rilascio di una carta di credito, comunicati dalla società resistete ad una cd. centrale rischi privata.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La società resistente ha fornito adeguato riscontro all'istanza formulata dalla ricorrente ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, comunicando di aver attivato le procedure necessarie per la cancellazione dei dati entro il 29 giugno 2002 dal proprio data base elettronico e dall'archivio cartaceo, e di avere altresì dato comunicazione di ciò a Crif S.p.A. che ha poi comunicato di aver provveduto per quanto di competenza.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Esecuzione di una decisione su ricorso: il *Cd-Rom* è un idoneo supporto per trasporre i dati

Con il provvedimento in esame, il Garante ha fissato le modalità per la concreta esecuzione di quanto già disposto in occasione di un precedente provvedimento adottato su ricorso (in particolare, il Garante, per assicurare all'interessato un'agevole intelligibilità dei dati personali conservati dal titolare, ne ha disposto la comunicazione su formato cartaceo ed elettronico).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il provvedimento del Garante del 23 aprile 2002, comunicato alle parti con nota del 28 maggio 2002, con il quale questa Autorità ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 presentato dal sig. XY nei confronti dell'Istituto di ricerca sull'ingegneria delle telecomunicazioni e dell'informazione (CNR-IRITI);

VISTO l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 17 e 20 del d.P.R. n. 501/1998;

CONSIDERATO che in caso di difficoltà o contestazione riguardo all'esecuzione di un provvedimento emanato a seguito della presentazione di un ricorso ex art. 29, ai sensi dell'art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998 il Garante deve determinare le modalità di attuazione del medesimo provvedimento;

VISTE le note inviate via fax dal direttore di CNR-IRITI in data 17, 25, 26, 28 giugno e 4 luglio 2002 e le note parimenti anticipate via fax dal ricorrente in data 20, 27 giugno e 2 luglio 2002, con le quali sono state rappresentate alcune difficoltà in ordine alle modalità di adempimento del citato provvedimento;

RILEVATO che l'art. 17, comma 6, del d.P.R. n. 501/1998 prescrive che "se vi è richiesta, si provvede in ogni caso alla trasmissione dei dati su supporto cartaceo o informatico";

RILEVATO che la quantità dei dati da comunicare e la necessità di assicurare una agevole intelligibilità degli stessi da parte dell'interessato postulano la trasposizione dei dati medesimi su un idoneo supporto informatico quale ad esempio il *Cd-Rom*;

CONSTATATA pertanto la fondatezza della richiesta del ricorrente di ottenere copia su supporto cartaceo di tutti i dati personali che lo riguardano conservati negli archivi non automatizzati del predetto Istituto, nonché di ottenere copia su supporto *Cd-Rom* di tutti i dati personali conservati in formato elettronico nelle memorie dei computer dell'Istituto medesimo;

RILEVATO che il titolare del trattamento deve mettere a disposizione dell'interessato i dati personali oggetto di legittima richiesta, mediante messa a disposizione di un supporto cartaceo o idoneo supporto informatico – quale, ad esempio, il *Cd-Rom* – che li contenga;

RILEVATO altresì che la comunicazione di tali dati, ove esistenti, deve essere effettuata senza oneri economici per il richiedente, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996,

RILEVATO che allo stato risulta giustificata la conservazione dei dati in questione da parte dell'Istituto titolare del trattamento, anche in relazione alle esigenze di difesa connesse ad un procedimento penale attualmente in corso presso la Procura della Repubblica di Torino;

CONSIDERATE le prospettate difficoltà organizzative rappresentate da CNR-IRITI e ritenuto pertanto congruo fissare al 20 settembre 2002 il termine per il completamento della messa a disposizione dei dati, secondo le modalità sopra precisate;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 20, comma 11, del d.P.R. n. 501/1998 dispone che l'Istituto di ricerca sull'ingegneria delle telecomunicazioni e dell'informazione (CNR-IRITI) fornisca idoneo riscontro alle richieste dell'interessato secondo le modalità individuate in motivazione, mettendo a disposizione del ricorrente copia di tutti i dati che lo riguardano conservati in formato cartaceo, nonché copia su idoneo supporto informatico, quale ad esempio il *Cd-Rom*, dei dati conservati in formato elettronico, entro il 20 settembre 2002, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data all'Ufficio del Garante.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Esercizio dei diritti su mandato generico e con sottoscrizione non autenticata

Il mero rilascio di un generico mandato di assistenza e rappresentanza in favore di uno studio assicurativo, non recante la sottoscrizione autenticata dell'interessato, non consente una valida presentazione dell'istanza di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY

nei confronti di

Meie Assicurazioni S.p.A.

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente, rimasta vittima di un sinistro stradale, lamenta di non avere ricevuto riscontro da parte di MEIE Assicurazioni S.p.A. alla richiesta di accedere a dati personali contenuti nella perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della società.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Il d.P.R. 31 marzo 1998 n. 501 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 1999), contenente il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, ha introdotto negli artt. 18, 19 e 20 la disciplina relativa alla forma, alle modalità di presentazione ed al procedimento per l'esame dei ricorsi al Garante previsti dall'art. 29 della legge n. 675/1996.

Tale normativa disciplina, altresì, le ipotesi di inammissibilità dei ricorsi (art. 19, d.P.R. n. 501/1998) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 20, comma 1, d.P.R. n. 501/1998).

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso in questione risulta privo della necessaria prova del previo, valido esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della legge n. 675/1996.

Sia l'atto datato 30 maggio 2002, sia la nota in data 24 giugno 2002, inviata a seguito della richiesta di regolarizzazione fatta pervenire da questa Autorità, risultano sottoscritti da persona non identificata a nome di un non meglio qualificato "Studio Di Scanno". Sono altresì privi dei requisiti di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, il quale prescrive che la persona che agisce su incarico dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui al citato art. 13, comma 1 deve "esibire o allegare copia della procura o della delega recante sottoscrizione autenticata nelle forme di legge".

Alla citata nota del 24 giugno è invero allegato un generico mandato di "assistenza e rappresentanza", ma lo stesso non riporta una sottoscrizione autenticata ed è privo di richiami all'esercizio dei diritti di cui al citato art. 13.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Giusti motivi per compensare le spese del procedimento

Qualora il riscontro alle richieste dell'interessato sia successivo all'invito ad aderire del Garante, il titolare del trattamento deve rimborsare al ricorrente, che li abbia richiesti, i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere; il Garante, in ogni caso, tenuto conto delle specifiche circostanze del caso concreto, può disporre discrezionalmente la parziale compensazione delle spese tra le parti (nel caso in questione, i giusti motivi per una parziale compensazione sono stati ravvisati nel parziale riscontro reso dal titolare prima della presentazione del ricorso).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Daniele Vantaggiato, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Vantaggiato

nei confronti di

Fininternet S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Buonaguidi presso il cui studio in Milano ha eletto domicilio;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dalla Fininternet S.p.A. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte della società ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere le modalità del trattamento ed il nominativo dell'eventuale responsabile.

Nel riscontro fornito, il titolare ha comunicato il nominativo del responsabile ed ha fornito alcune indicazioni sulle modalità del trattamento dei dati, dichiarando altresì di aver provveduto a cancellare l'indirizzo dell'interessato dal proprio "database".

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto in merito alle modalità del trattamento ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto dapprima con un fax in data 17 giugno 2002, indicando di aver provveduto anteriormente al ricorso a fornire un primo riscontro alle richieste dell'interessato,

e successivamente con una nota più articolata datata 20 giugno 2002, nella quale ha specificato le modalità del trattamento effettuato. In particolare, la società resistente ha descritto in modo più analitico in questa seconda nota come raccoglierebbe i dati personali – nello specifico, nome, cognome e indirizzo di posta elettronica – di quanti usufruiscono dei servizi forniti dai siti *Internet* dalla stessa gestiti e relativi all'invio di cartoline augurali o dediche musicali, previa asserita acquisizione del consenso informato degli interessati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica.

In proposito va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito idoneo riscontro alle richieste dell'interessato presentate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996.

Con separato provvedimento dell'Ufficio verrà peraltro instaurato un autonomo procedimento per verificare la liceità dei trattamenti di dati effettuati dal titolare.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti per giusti motivi legati alla specificità della vicenda e al previo riscontro inviato antecedentemente al ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Fininternet S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Il ricorso irregolare e non regolarizzato è inammissibile

La mancata regolarizzazione, nei termini stabiliti, del ricorso al Garante comporta la declaratoria di inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto al Garante il 5 marzo 2002, presentato dal signor Andrea Bartolucci, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Tonti, nei confronti di Allianz Subalpina S.p.A.;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 2957 dell'11 marzo 2002 (anticipata via fax il 12 marzo) con la quale questa Autorità ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha provveduto a regolarizzare il ricorso nei termini precisati nella citata nota;

RITENUTA la necessità di dichiarare l'inammissibilità del ricorso;

VISTO l'art. 29 della legge n. 675/1996 e gli artt. 18 e 19 del d.P.R. n. 501/1998;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

DICHIARA:

l'inammissibilità del ricorso.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE

Rodotà

IL RELATORE

Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Interruzione tempestiva dell'invio di una newsletter

Allorché il titolare fornisca immediato riscontro alle richieste d'accesso avanzate dall'interessato, il successivo ricorso non può essere accolto (nel caso in questione il titolare ha tempestivamente cancellato alcuni indirizzi di posta elettronica dell'interessato utilizzati per l'invio di una newsletter).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Giulio Pipitone

nei confronti di

Gianluca Costamagna rappresentato e difeso dagli avv.ti Ludovico e Marco Cuniberti presso il cui studio ha eletto domicilio;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di messaggi promozionali inviati con varie comunicazioni *e-mail* non richieste inviate tramite i siti *www.fuorissimo.it* e *www.buongiorno.it* a tre diversi indirizzi di posta elettronica, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza rivolta il 6 maggio 2002 al sig. Gianluca Costamagna ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di accedere a tutti i dati a lui riferiti e di conoscerne l'origine.

Nel ricorso del 3 giugno 2001 regolarizzato il 19 giugno 2002, proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste, rappresentando varie circostanze relative all'identità del titolare del trattamento e chiedendo la liquidazione delle spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 25 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente, titolare del nome a dominio *fuorissimo.it*, ha risposto con nota anticipata via fax in data 4 luglio 2002 sostenendo che:

- il ricorso sarebbe inammissibile in quanto privo di sottoscrizione autenticata e infondato, in quanto alla data della sua presentazione "tutti gli indirizzi di posta elettronica relativi al Pipitone erano stati cancellati dalla *newsletter* di *www.fuorissimo.it*", come sarebbe dimostrato dalla circostanza che il ricorrente non ha ricevuto più *e-mail* ad alcuno dei propri indirizzi dal 20 maggio 2002;

- i tre indirizzi sarebbero stati acquisiti correttamente a seguito di una richiesta di iscrizione al sito *www.fuorissimo.it*;

- conformemente alla prassi, al fine di evitare disagi in caso di possibili richieste di iscrizione a tale sito

formulate da terzi senza che il “titolare” dell’indirizzo di posta elettronica ne sia a conoscenza, antecedentemente al primo invio della *newsletter* sarebbe stata inviata ai tre indirizzi del ricorrente “una *e-mail* completamente priva di pubblicità ... e contenente soltanto l’avviso di iscrizione, oltre a tutte le indicazioni per la propria cancellazione in caso di eventuale errore”. Il ricorrente non avrebbe però replicato a tali *e-mail* tramite alcuno dei tre indirizzi;

- la pagina di iscrizione alla *newsletter*, interna al sito *www.fuorissimo.it*, reca per gli utenti l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 e fornisce indicazioni sul titolare del trattamento dei dati personali (*Buongiorno.it*).

L’interessato ha ribadito le proprie posizioni con fax in data 4 luglio.

In sede di audizione svoltasi in data 5 luglio 2002, il resistente ha depositato ulteriore memoria ed ha ribadito le proprie posizioni precisando che i dati in questione, appena pervenuta la richiesta *ex art.* 13 della legge n. 675/1996, furono “cancellati immediatamente e definitivamente dall’elenco dei destinatari della *newsletter*, come richiesto del ricorrente”, al quale furono peraltro fornite le informazioni richieste. In sede di audizione il resistente ha preso atto che il ricorso regolarizzato reca la sottoscrizione del ricorrente, precisando di aver formulato la precedente eccezione non avendo ricevuto copia della pagina attestante tale autenticazione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l’invio di corrispondenza per finalità promozionali ad una serie di indirizzi di posta elettronica.

Il ricorso non è fondato. Dalla documentazione in atti è emerso che le richieste del ricorrente sono state soddisfatte già a seguito dell’inoltro dell’istanza *ex art.* 13 della legge n. 675/1996.

Dopo l’istanza inoltrata via *e-mail* al sito *Buongiorno.it* (che ospita la *newsletter* “Fuorissimo” alla quale il ricorrente risultava essersi iscritto) all’interessato erano state fornite – alla casella *e-mail* mittente – indicazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano, sulla loro origine, nonché sulla già avvenuta cancellazione dei dati dal database di *Buongiorno.it*. All’interessato era stata anche indicata la modalità per ottenere eventuali altre informazioni.

Il resistente, nei cui confronti è stato successivamente proposto il ricorso, ha peraltro dimostrato di avere adottato alcune cautele attraverso l’invio di tre mail (spedite ai tre indirizzi di posta elettronica del ricorrente) contenenti informazioni ed istruzioni sui contenuti e le caratteristiche dei servizi offerti, nonché sulle modalità tecniche per ottenere immediatamente la cancellazione dalla lista medesima (anche nell’ipotesi in cui l’iscrizione fosse avvenuta per iniziativa amichevole di un terzo, per errore o per scherzo, “senza contenere pubblicità o informazioni commerciali di sorta”).

Il resistente ha peraltro dimostrato che gli estremi che lo identificano erano disponibili fin dal settembre del 2000, ivi compresa l’esatta indicazione della residenza e del numero di telefono e che nessun dato riconducibile al ricorrente e ai relativi indirizzi di posta elettronica è più trattato dal resistente medesimo o da *Buongiorno.it*.

Per quanto concerne le spese, alla luce delle considerazioni sopra riportate e attesa la particolarità del caso, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara il ricorso infondato;
- b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 18 luglio 2002

IL RELATORE
Paissan

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

La sottoscrizione dei ricorsi proposti tramite praticanti avvocati è soggetta ad autenticazione

Nel caso in cui il ricorso proposto dall'interessato venga sottoscritto da un praticante iscritto nel registro speciale dei laureati in giurisprudenza è comunque indispensabile l'autenticazione della sottoscrizione nelle forme di legge, pena la sua inammissibilità.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal dott. ZY in qualità di rappresentante della sig.ra XY

nei confronti di

Automobile Club d'Italia (ACI);

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

La ricorrente ha recentemente ottenuto, con decreto del prefetto di Bologna, l'autorizzazione al cambiamento del proprio nome.

Il nuovo nome è stato annotato nell'atto di nascita e l'interessata ha poi ottenuto un nuovo numero di codice fiscale. In seguito, in quanto proprietaria di un autoveicolo, l'interessata ha chiesto all'Automobile Club d'Italia (ACI), in qualità di conservatore del Pubblico registro automobilistico, l'aggiornamento dei dati personali che la riguardano (nome e codice fiscale).

La ricorrente lamenta che l'ACI abbia riscontrato tale istanza chiedendo di presentare una formale richiesta di rettifica dei dati accompagnata dal versamento di una somma di denaro (a titolo di imposta provinciale di trascrizione, emolumenti PRA, bollo note e sanzione amministrativa per ritardo nella richiesta di trasmissione).

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessata contesta il richiamo a tale procedura. A suo avviso, la richiesta di aggiornamento dei dati, attraverso il procedimento indicato dall'ACI, non sarebbe prevista specificamente da alcuna norma di legge. Sarebbe pertanto illegittimo subordinare l'esercizio di un diritto previsto dall'art. 13 alla corresponsione di oneri.

L'interessata chiede pertanto che il Garante ordini la cessazione del comportamento illegittimo, prescrivendo all'ACI di aggiornare i dati personali in questione e ponendo a carico del medesimo ente le spese del procedimento.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 20 maggio 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, l'ACI ha risposto con note anticipate via fax il 28 maggio ed il 5 giugno 2002, deducendo che:

- il ricorso sarebbe inammissibile in quanto la firma della ricorrente sarebbe stata autenticata da persona non iscritta all'albo degli avvocati;
- il ricorso sarebbe inammissibile anche in ragione del fatto che l'eventuale diniego di iscrizione al PRA dovrebbe essere fatto valere dinanzi al tribunale ai sensi dell'art. 40 del r.d. n. 1814/1927;
- quanto al merito, il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto l'operato del PRA di Bologna sarebbe conforme a legge;
- le richieste rivolte all'interessata mirano ad assicurare la funzione di garanzia e di "certezza nei rapporti giuridici riguardanti gli autoveicoli" propri del PRA;
- la funzione propria del PRA imporrebbe "l'annotazione di qualsiasi vicenda atta a turbare detta certezza quale ... la modifica del nome del titolare del diritto di proprietà di un veicolo già iscritto nel Registro".

In replica, l'interessato ha, tra l'altro, dedotto che:

- la sottoscrizione del ricorso sarebbe validamente autenticata atteso che la persona cui è stato conferito l'incarico di seguire il ricorso in questione sarebbe iscritto all'albo dei praticanti avvocati con abilitazione al patrocinio;
- i diritti tutelati dalla legge n. 675/1996, "involgendo interessi più alti di quelli connessi alla pubblicità notizia del PRA, dovrebbero essere garantiti a prescindere dalle condizioni economiche del soggetto richiedente".

Le posizioni delle parti (le quali, nel corso del procedimento, hanno espresso il proprio assenso sulla proroga di venti giorni del termine di decisione del ricorso) sono state ulteriormente esposte nel corso delle audizioni del 6 e del 26 giugno 2002.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell'interessata svolto dall'ACI in occasione di una richiesta di aggiornamento di alcune informazioni contenute nel Pubblico registro automobilistico.

L'eccezione relativa all'autenticazione della sottoscrizione del ricorso è fondata. L'art. 18, comma 1, del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501 prescrive che il ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 deve essere munito di sottoscrizione del ricorrente o del procuratore speciale autenticata nelle forme di legge.

Il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo dispone che: "l'autenticazione non è richiesta qualora la sottoscrizione sia apposta presso l'Ufficio o da un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati e al quale la procura sia stata conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile". La norma reca un esplicito riferimento sia alle modalità di conferimento della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., sia alla necessità di una contestuale iscrizione all'albo degli avvocati.

Tali requisiti non ricorrono interamente nel caso di specie, nel quale il ricorso è munito di sottoscrizione non autenticata apposta in Bologna da procuratore che risulta iscritto non nell'albo degli avvocati, ma nel registro speciale dei laureati in giurisprudenza che svolgono pratica nei termini previsti dall'art. 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni e integrazioni.

Il ricorso non può ritenersi validamente proposto e va pertanto dichiarato inammissibile, senza pregiudizio dei diritti esercitati in nome della ricorrente.

Considerata la specificità della questione sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione;
- b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Riscontro idoneo collegato all'uso di video terminali

Nel caso in cui il titolare del trattamento accolga le richieste dell'interessato, comunicando i dati richiesti, dev'essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (nel caso in questione, una società ha avuto modo di chiarire all'interessato la sua estraneità rispetto ad eventuali trattamenti di dati personali).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dalla sig.ra XY

nei confronti di

Sanitas Program Service S.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva chiesto a Sanitas Program Service S.r.l. di conoscere i dati personali che la riguardano (con specifico riferimento ai dati sensibili relativi al proprio stato di salute "per l'accertamento dell'idoneità all'uso dei video terminali ... in osservanza della legge n. 626"), nonché alcune notizie concernenti la titolarità e le finalità del trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 6 giugno 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Sanitas Program Service S.r.l. ha risposto con nota anticipata via fax il 13 giugno 2002 con la quale ha sostenuto:

- di non essere titolare del trattamento dei dati personali della ricorrente;
- di avere esclusivamente il compito, in esecuzione del contratto in essere con Enel S.p.A., di "mettere a disposizione del committente individuati medici competenti, in possesso dei requisiti di legge";
- che pertanto l'effettivo titolare del trattamento sarebbe "il medico competente comunque designato dal datore di lavoro";
- di non aver potuto fornire un tempestivo riscontro anche per l'incompletezza dell'indirizzo indicato dalla ricorrente per la ricezione della corrispondenza.

L'interessata, con fax in data 24 giugno 2002, ha manifestato perplessità in ordine alla fondatezza della tesi sostenuta rispetto alla titolarità del trattamento, che la società, unitamente ad altri profili, ha ribadito con nota del 2 luglio 2002.

CIÒ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell'interessata svolto in occasione delle visite periodiche di controllo finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori.

In relazione alle specifiche richieste formulate dall'interessata va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società cui è stata rivolta la richiesta ai sensi dell'art. 13 fornito un adeguato riscontro, specificando il particolare tipo di attività svolta, la relazione che intercorrerebbe tra la società, i singoli medici competenti ed Enel S.p.A., nonché l'assenza di trattamenti della società coinvolgenti dati personali della ricorrente. La società resistente ha in particolare descritto quali sono, a suo avviso, i rapporti che intercorrono tra la società committente (Enel S.p.A.) e ciascun medico preposto all'effettuazione delle visite di controllo sui lavoratori.

Considerata la specificità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;
- b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Spamming e cancellazione degli indirizzi di posta elettronica

In caso di adempimento, da parte del titolare del trattamento, alle istanze dell'interessato, con contestuale comunicazione dei dati richiesti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (cancellazione di indirizzi e-mail generati con procedure random con uno specifico software).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Valerio Sisti

nei confronti di

TriSoft S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di più messaggi promozionali inviati da TriSoft S.r.l. tramite comunicazioni *e-mail* non richieste a due caselle di posta elettronica (una privata e una intestata ad una società allo stesso riconducibile), lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte del titolare del trattamento in ordine a due differenti istanze formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto di conoscere le modalità e il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento dei dati, opponendosi al trattamento dei dati che lo riguardano. Il titolare del trattamento avrebbe infatti fornito riscontro soltanto all'istanza inerente all'indirizzo privato di posta elettronica e non anche a quella relativa all'indirizzo della società.

Nel successivo ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato, nel ribadire le proprie istanze, ha anche chiesto che la società "venga sanzionata ... per l'invio delle *e-mail* ... non richieste" e che vengano risarciti gli asseriti danni subiti.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 13 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha replicato con nota datata 19 giugno 2002, sostenendo:

- che la società "non è a conoscenza di nessun altro dato personale relativo al sig. Sisti", oltre al suo indirizzo di posta elettronica privato;
- che TriSoft S.r.l. avrebbe appreso solo a seguito del ricorso di detenere nei propri archivi anche il secondo, menzionato indirizzo *e-mail*, che sarebbe però a suo avviso "non riconducibile alla persona fisica di Valerio Sisti, bensì ad un'azienda" che non ne avrebbe richiesto la cancellazione;
- che tali indirizzi "sono stati generati secondo procedure *random*, da uno speciale *software* sviluppato per questo preciso scopo, e prima di qualsiasi invio sono stati convalidati in seguito ad un'interrogazione

al *server* del *provider* in questione, che ... ha confermato l'esistenza dell'indirizzo stesso";
- di aver comunque provveduto alla cancellazione anche dell'indirizzo riconducibile all'azienda in data 13 giugno 2002.

L'interessato, con nota in data 17 giugno 2002, ha ribadito le proprie perplessità relativamente alle modalità di "raccolta" degli indirizzi *e-mail* effettuata dal titolare del trattamento.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali a due indirizzi di posta elettronica, che non risulta essere avvenuto in presenza del preventivo consenso dell'interessato o di altro idoneo presupposto del trattamento.

Per quanto riguarda le richieste con cui il ricorrente ha chiesto alcune notizie ed ha manifestato opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (in particolare, dell'indirizzo di posta elettronica della predetta società), va dichiarato non luogo a provvedere.

Il titolare ha provveduto, a seguito del ricorso, alla cancellazione di entrambi gli indirizzi *e-mail* del ricorrente. Ha poi fornito allo stesso, oltre al nominativo del responsabile del trattamento, alcune precisazioni in merito alle modalità del trattamento per il quale è risultata illecita l'acquisizione degli indirizzi di posta elettronica ottenuti attraverso un particolare *software* e senza il preventivo consenso informato. Gli indirizzi di posta elettronica non risultavano infatti provenire da "pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque" e contenenti dati che possono quindi essere utilizzati, sia pure sulla base di un'ideale informativa, in mancanza del consenso informato dell'interessato o di altro idoneo presupposto (art. 12, comma 1, lett. c), della legge 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999; v. Provv. 11 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, non avendo la legge n. 675/1996 attribuito una competenza in merito al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Spamming rispetto ad un indirizzo rinvenuto in *Internet*: rimborso spese

Nell'ipotesi in cui il titolare aderisca alle richieste dell'interessato dopo l'invito ad aderire del Garante, debbono essere comunque rimborsati – ove richiesti – i diritti e le spese affrontate dal ricorrente per l'instaurazione del procedimento.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Giorgio Perbellini

nei confronti di

Consulting Web S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro da parte di Consulting Web S.r.l. ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l'origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste e ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con un fax in data 27 giugno 2002, sostenendo:

- di non aver designato un responsabile per il trattamento dei dati personali;
- di aver rinvenuto l'indirizzo *e-mail* dell'interessato "in *Internet*";
- di aver provveduto alla cancellazione di tale indirizzo.

Il ricorrente ha risposto con note del 27 giugno e 6 luglio 2002, ribadendo le proprie richieste e manifestando perplessità in ordine al riscontro fornito dal titolare del trattamento, avendo ricevuto il 26 giugno 2002 altra *e-mail* pubblicitaria non richiesta.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

Nel caso di specie non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle *e-mail* promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della citata legge, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171, dell'art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185 in tema di contratti a distanza.

A seguito del ricorso il titolare ha dichiarato di aver cancellato l'indirizzo *e-mail* del ricorrente con nota del 27 giugno 2002 successiva alla ulteriore *e-mail* inviata il giorno precedente. Ha poi fornito riscontro alla richiesta relativa agli estremi identificativi del responsabile del trattamento - precisando di non aver provveduto a tale designazione, peraltro prevista come facoltativa dall'art. 8, comma 1, della legge n. 675/1996 - ed ha altresì fornito indicazioni in merito all'origine dei dati.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, declaratoria che per la parte attinente alla cancellazione si basa su una dichiarazione di parte della cui veridicità la resistente risponde sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996).

Per quanto concerne le spese, va posta a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Consulting Web S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Procedimento relativo ai ricorsi

Spese del ricorso: la liquidazione è forfettaria e non è legata a tariffe forensi

Le somme liquidate dal Garante all'esito del procedimento di cui all'art. 29 della legge n. 675/1996 possono riguardare soltanto l'ammontare delle spese inerenti al ricorso, comprensive dei diritti di segreteria versati, sicché, nel caso in cui l'interessato abbia scelto di farsi rappresentare da un difensore, non possono essere liquidati onorari ed altre indennità eventualmente riconoscibili in sede civile, né somme relative all'I.V.A. o ai contributi previdenziali integrativi.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Domenico Borsellino

nei confronti di

M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, ed aveva chiesto di conoscere la loro origine e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto personalmente al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico di M&M le spese del procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro. Il ricorrente ha nuovamente ribadito quanto già affermato nel ricorso ed ha chiesto, inoltre, la corresponsione degli onorari e dei diritti del professionista che ha sostenuto essergli "integralmente dovuti, nella misura disposta dalle tariffe forensi".

Il ricorrente ha ribadito le proprie posizioni in occasione dell'audizione svoltasi in data 11 luglio 2002.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante la nota di invito ad aderire inviata a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta in data 3 luglio 2002 all'indirizzo indicato dal ricorrente), il titolare del trattamento non ha fornito all'interessato ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio delle *e-mail* promozionali in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall'art. 12 della legge n. 675/1996, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171.

Deve ritenersi pertanto fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano che dovranno essere cancellati dalla resistente entro un termine che appare congruo fissare al 20 settembre 2002. Entro la medesima data la resistente dovrà fornire ulteriore e idoneo riscontro alle richieste del ricorrente indicando l'origine dei dati personali che lo riguardano, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il riscontro relativo all'eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell'ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale determinazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, riguarda appunto l'ammontare delle sole spese inerenti ai ricorsi, comprensive dei diritti di segreteria versati, e non concerne, invece, onorari ed altre indennità eventualmente riconoscibili in sede civile all'eventuale procuratore speciale nominato dall'interessato oppure somme relative all'Iva e ai contributi previdenziali integrativi.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina ad M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, la cessazione del comportamento illegittimo mediante la cancellazione dei dati personali del sig. Domenico Borsellino entro la data del 20 settembre 2002;

b) ordina al resistente di comunicare al ricorrente l'origine di tutti i dati personali che lo riguardano, nonché gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 20 settembre 2002;

c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro il 20 settembre 2002;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di M&M come sopra identificata, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Blocco di uno *spamming* sistematico

A seguito della presentazione di numerosi ricorsi, il Garante, nelle more della definizione di procedimenti di controllo già attivati, ha disposto il blocco temporaneo dell'invio generalizzato di comunicazioni elettroniche a scopo pubblicitario effettuato da vari soggetti senza il consenso preventivo e informato dei destinatari.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Antonio Ambrosiano nei confronti di Dvd.it S.r.l., con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 25 giugno 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento

dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Dvd.it S.r.l., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Silvio Petitti nei confronti di Medianet S.r.l., con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 25 giugno 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Medianet S.r.l., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Danilo Cussini nei confronti di Trisoft S.r.l., con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 25 giugno 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Trisoft S.r.l., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da XY nei confronti di Maurizio Gigante, con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998);

VISTO il provvedimento in data 4 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusa eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Maurizio Gigante, nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Valerio Sisti nei confronti di Trisoft S.r.l., con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 4 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Trisoft S.r.l., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Giorgio Perbellini nei confronti di Maurizio Gigante, con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998);

VISTO il provvedimento in data 4 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Maurizio Gigante, nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Sebastiano Campo nei confronti di Computer Office S.r.l., con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 11 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Computer Office S.r.l., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Andrea Grasso in qualità di legale rappresentante di Grasso Andrea & C. S.n.c. nei confronti di M&M, con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.l.g. n. 171/1998);

VISTO il provvedimento in data 11 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILVAVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.l.g. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.l.g. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da M&M., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Massimo Cavazzini nei confronti di Trisoft S.r.l., con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 18 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Trisoft S.r.l., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Diego D'Ippolito nei confronti di Medianet S.r.l., con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 18 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Medianet S.r.l., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da Giorgio Perbellini nei confronti di Consulting Web S.r.l., con il quale questa Autorità è venuta a conoscenza di un trattamento di dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza elettronica a scopo pubblicitario che non risulta allo stato effettuato sulla base del consenso preventivo e informato dell'interessato o di un altro idoneo presupposto del trattamento (artt. 11 e 12 della legge n. 675/1996, art. 10 d.lg. n. 171/1998 e art. 10 d.lg. n. 185/1999);

VISTO il provvedimento in data 18 luglio 2002 con il quale questa Autorità ha provveduto sul citato ricorso;

RILEVATO che dagli atti del citato procedimento risultano allo stato (anche in relazione alle risultanze preliminari relative ad asserito inadempimento a precedente decisione del Garante del 20 marzo 2002) violate diverse disposizioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in modo specifico, quelle soprarichiamate;

CONSIDERATO in particolare che le modalità del trattamento desumibili dagli atti risultano utilizzate dal citato titolare anche oltre il caso di specie ed assumono un carattere più generale, determinando un trattamento illecito e non corretto dei dati personali anche di altri soggetti interessati, attraverso l'acquisizione ed utilizzazione indebita di indirizzi *e-mail* mediante procedure che non tengono conto dell'obbligo di verificare previamente i predetti requisiti; rilevata pertanto la necessità di prevenire con immediatezza altre possibili violazioni delle disposizioni della legge n. 675/1996, nelle more della definizione dell'odierno procedimento di controllo attivato come da separata richiesta di informazioni;

CONSIDERATO che il Garante, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, così come modificato dall'art. 11, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, ha il compito di vietare anche in parte o di disporre il "blocco" dei dati se il trattamento risulta "illecito o non corretto ...";

CONSIDERATO che, in luogo del divieto, in relazione alle caratteristiche del caso, può essere disposta la sola misura del "blocco";

RILEVATO che il "blocco", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera l), della legge n. 675/1996, comporta la sospensione temporanea di ogni operazione del trattamento dei dati personali, fatta esclusiva eccezione della necessità di conservare, allo stato, i dati personali detenuti relativamente a qualunque interessato; considerato che resta fermo l'obbligo di cancellare i dati personali relativi al solo predetto ricorrente, disposto nel citato provvedimento, o di cancellare altri dati relativi ad ulteriori soggetti a seguito di eventuali futuri provvedimenti adottati in sede di esame di nuovi ricorsi;

RILEVATO che il Garante, ai sensi dell'art. 32, comma 2, della legge n. 675/1996, nello svolgimento delle funzioni di accertamento e controllo, può avvalersi della collaborazione di altri organi dello Stato;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 37, comma 1, della citata legge, così come modificato dall'art. 15 del d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, a prescindere dalle misure e sanzioni applicabili in relazione al trattamento dei dati, chiunque, essendovi tenuto, non rispetta il provvedimento di blocco del Garante è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. l), della legge n. 675/1996, dispone il blocco del trattamento dei dati effettuato da Consulting Web S.r.l., nei termini di cui in motivazione, con effetto dalla data di notificazione del presente atto presso la sede, residenza o domicilio risultanti dagli atti o comunque accertati dall'organo notificante.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Reti telematiche e *Internet*

È illecito anche lo *spamming* tramite una sola *e-mail*

Gli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti web non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail a contenuto commerciale e pubblicitario (fatti specie di indirizzo raccolto tramite un sistema di ricerca dati collegato ad una newsgroup).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Alessandro De Tommasi

nei confronti di

Blu Hosting di Sacco Umberto;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto alcun riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, aveva chiesto di conoscere, tra l'altro, gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" e l'origine dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento al proprio indirizzo di posta elettronica, opponendosi altresì al loro trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo il ristoro delle spese del procedimento ed il risarcimento per il danno subito.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 4 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente ha risposto con un fax in data 10 luglio 2002, sostenendo:

- di aver rinvenuto l'indirizzo *e-mail* dell'interessato "tramite un sistema di ricerca dati collegato alla newsgroup *Newsland.it* utilizzata dal dott. De Tommasi" e di non aver inteso danneggiare quest'ultimo;
- che l'avvenuto invio all'interessato di una sola *e-mail* non avrebbe dato luogo ad un "trattamento" di dati personali e non rientrerebbe, per varie ragioni, nell'ambito di applicazione della legge n. 675/1996 o tra i casi che richiedono il consenso preventivo dell'interessato;
- di aver "comunque già provveduto a cancellare definitivamente i dati relativi" all'interessato.

Il ricorrente, con nota fax del 17 luglio 2002, ha ribadito le proprie posizioni.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, la ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto anche precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675 (vedi Prov. del Garante dell'11 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675, sono pertanto legittime.

La disponibilità in *Internet* degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti *web* va rapportata alle finalità per le quali tali indirizzi sono stati inseriti dai soggetti che curano i siti medesimi. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e finalità delimitati non sono inoltre liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Prov. del Garante 11 gennaio 2001 pubblicato in *Bollettino* n. 16, p. 39).

In riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, nonché di opporsi al loro ulteriore trattamento, il titolare ha precisato la propria qualità di imprenditore individuale e l'origine dei dati, dichiarando altresì di aver cancellato definitivamente i dati relativi al ricorrente.

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità il resistente risponde anche sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, ed entro un termine che appare congruo fissare al 15 dicembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati

Deve invece essere dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti, che può essere eventualmente proposta, ove ricorrano i presupposti, dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento metà dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, alle richieste dell'interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene alle richieste di conoscere l'origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 15 dicembre 2002;

c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto b) entro il 15 dicembre 2002;

d) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni nei termini di cui in motivazione;

e) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Blu Hosting di Sacco Umberto che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Reti telematiche e *Internet*

È illecito l'invio non consensuale di e-mail pubblicitarie

Deve essere accolta la domanda con cui l'interessato si oppone all'utilizzazione del suo indirizzo e-mail attraverso l'invio di messaggi pubblicitari senza il suo consenso preventivo e informato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Andrea Grasso in qualità di legale rappresentante di Grasso Andrea & C. S.n.c.

nei confronti di

M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, in qualità di legale rappresentante di una società, lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio di posta elettronica avente contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di accedere ai dati personali riferiti alla società e di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo un ristoro per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo posta celere, sia a mezzo raccomandata a/r

(inoltrate all'indirizzo segnalato dal ricorrente, al quale era già stata inviata la richiesta *ex art.* 13 che risulta pervenuta in data 12 aprile), il titolare del trattamento non ha fornito all'interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio della *e-mail* promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall'art. 12 della legge 675/1996. Deve pertanto ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano, che dovranno essere cancellati dalla resistente entro un termine che appare congruo fissare al 20 agosto 2002. Entro la data del 10 agosto 2002, la resistente dovrà altresì fornire idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati della società ricorrente, comunicando alla medesima tutti i dati personali alla stessa riferiti, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Il riscontro relativo all'eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell'ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina ad M&M con sede in Roma, via Marco Aurelio, 47, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, la cessazione del comportamento illegittimo mediante la cancellazione dei dati personali della società Grasso Andrea & C. S.n.c., entro la data del 20 agosto 2002;

b) ordina alla resistente di comunicare al ricorrente tutti i dati personali riferiti alla società rappresentata da quest'ultimo, nonché gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 10 agosto 2002;

c) ordina alla resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto ai punti a) e b), entro il 20 agosto 2002;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posti a carico di M&M come sopra identificata, la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Silvio Petitti

nei confronti di

Medianet S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato dalla società Medianet S.r.l. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della società medesima ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l'invio non consensuale di messaggi di posta elettronica, chiedendo altresì di conoscere l'origine dei propri dati personali e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo altresì un ristoro per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Medianet S.r.l. non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto da una società attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza l'acquisizione di un previo consenso dell'interessato.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante i riscontri inviati sia per fax, sia a mezzo raccomandata, il titolare del trattamento non ha fornito al ricorrente ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte dall'interessato.

Non risulta infatti alcuna risposta al fax inviato il 3 giugno 2002, nonostante lo stesso risulti pervenuto a destinazione. Inoltre la società resistente ha "respinto" la raccomandata di uguale contenuto parimenti inviata al titolare presso un indirizzo al quale precedentemente era stato inoltrato dal medesimo interessato un'istanza, regolarmente ricevuto dalla resistente.

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio della *e-mail* promozionale in questione, oppure che operasse uno dei casi di esclusione del consenso previsti dall'art. 12 della legge 675/1996.

Pertanto, deve ritenersi fondata, allo stato degli atti, la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano e va ordinato alla società di cancellarli (in particolare, l'indirizzo di posta elettronica), entro il 31 agosto 2002, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 675/1996, dall'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dell'art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Il titolare del trattamento dovrà inoltre comunicare all'interessato, entro un termine che appare congruo fissare al 20 agosto 2002, le informazioni richieste relative all'origine dei dati e agli estremi identificativi dell'eventuale responsabile del trattamento. Il riscontro relativo all'eventuale nomina di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell'ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

In riferimento alle modalità del trattamento, alla correttezza e liceità del suo svolgimento da parte della società resistente, il Garante si riserva peraltro di attivare un autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Medianet S.r.l. di comunicare all'interessato i dati riferiti alla eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento entro il 20 agosto 2002, nonché l'origine dei dati trattati;

b) ordina alla società resistente di cancellare i dati del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

c) dispone che la società dia conferma a questa Autorità, entro e non oltre il 31 agosto 2002, dell'avvenuto adempimento a quanto previsto nei punti a) e b);

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, previsti a carico di Medianet S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Marco Michelino

nei confronti del

sig. Maurizio Gigante;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva contestato l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano e aveva chiesto altresì di conoscere l'origine dei propri dati personali, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo anche il rimborso delle spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 11 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, che non risulta essere avvenuto in presenza del previo consenso dell'interessato o di altro idoneo presupposto del trattamento.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo posta celere, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta al destinatario in data 8 giugno 2002), il titolare del trattamento, così come identificato dal ricorrente, non ha fornito all'interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è inoltre emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio della *e-mail* promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall'art. 12 della legge 675/1996. Inoltre non risulta che il trattamento dei dati in questione sia stato svolto per "fini esclusivamente personali" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 675.

Deve ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano, e va ordinato alla società resistente di astenersi da ogni ulteriore trattamento illecito, mediante cancellazione dei dati stessi e, in particolare, dell'indirizzo di posta elettronica, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 675/1996, dell'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dell'art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

Il titolare del trattamento dovrà comunicare, entro un termine che appare congruo fissare al 25 agosto 2002, le informazioni richieste relative all'origine dei dati e agli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Dovrà poi cessare entro il 31 agosto 2002, ogni trattamento illecito dei dati dell'interessato per finalità promozionali e pubblicitarie, nei termini predetti.

Il riscontro relativo all'eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell'ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcune designazione di tale tipo.

Per quanto concerne infine le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al sig. Maurizio Gigante di comunicare all'interessato i dati riferiti alla eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento entro il 25 agosto 2002, nonché l'origine dei dati trattati;

b) ordina al resistente di cessare il comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati del ricorrente entro il 31 agosto 2002;

c) dispone che il ricorrente dia conferma a questa Autorità, entro il 31 agosto 2002, dell'avvenuto adempimento a quanto previsto nei punti a) e b);

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, previsti a carico di Maurizio Gigante, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Giorgio Perbellini

nei confronti del

sig. Maurizio Gigante;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale aveva contestato l'invio di messaggi di posta elettronica aventi contenuto promozionale, si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere l'origine dei propri dati personali, nonché gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha sostanzialmente ribadito le proprie richieste, chiedendo anche il rimborso delle spese sostenute. Ha poi precisato che il resistente ha proposto con varie e-mail indesiderate l'acquisto di un software comprendente un ampio database di indirizzi *e-mail* da contattare e che il resistente medesimo ha reiterato la propria attività illecita utilizzando una nuova stazione mittente attivata dopo la segnalazione dei precedenti abusi.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, il resistente non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, che non risulta essere avvenuto in presenza del previo consenso dell'interessato o di altro idoneo presupposto del trattamento.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le note di invito ad aderire inviate sia a mezzo posta celere, sia a mezzo raccomandata a/r (che risulta pervenuta al destinatario in data 8 giugno 2002), il titolare del trattamento, così come identificato dal ricorrente, non ha fornito all'interessato ed a questa Autorità alcuna risposta alle istanze legittimamente proposte.

Dalla documentazione in atti non è inoltre emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella

fattispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio della *e-mail* promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall'art. 12 della legge 675/1996. Inoltre non risulta che il trattamento dei dati in questione sia stato svolto per "fini esclusivamente personali" ai sensi dell'art. 3 della legge n. 675/1996.

Deve ritenersi fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano, e va ordinato alla società resistente di astenersi da ogni ulteriore trattamento illecito, mediante cancellazione dei dati stessi e, in particolare, dell'indirizzo di posta elettronica, in assenza di idonea manifestazione di consenso o di altro idoneo requisito ai sensi dell'art. 12 della legge n. 675/1996, dell'art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dell'art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in tema di contratti a distanza.

Il titolare del trattamento dovrà comunicare, entro un termine che appare congruo fissare al 25 agosto 2002, le informazioni richieste relative all'origine dei dati e agli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Dovrà poi cessare entro il 31 agosto ogni trattamento illecito dei dati dell'interessato per finalità promozionali e pubblicitarie, nei termini predetti.

Il riscontro relativo all'eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell'ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

Per quanto concerne infine le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina al sig. Maurizio Gigante di comunicare all'interessato i dati riferiti alla eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento entro il 25 agosto 2002, nonché l'origine dei dati trattati;

b) ordina al resistente di cessare il comportamento illegittimo mediante cancellazione dei dati del ricorrente entro il 31 agosto 2002;

c) dispone che il ricorrente dia conferma a questa Autorità, entro il 31 agosto 2002, dell'avvenuto adempimento a quanto previsto nei punti a) e b);

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, previsti a carico di Maurizio Gigante, il quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Diego D'Ippolito

nei confronti di

Medianet S.r.l.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Medianet S.r.l. tramite comunicazioni *e-mail* non richieste, lamenta di non aver ricevuto riscontro da parte della società medesima ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, contestando l'invio non consensuale di messaggi di posta elettronica, chiedendo altresì di conoscere l'origine dei dati e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo un ristoro per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Medianet S.r.l. non ha fornito alcun riscontro.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto da una società attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

Il ricorso deve essere accolto.

Nonostante le comunicazioni inviate sia a mezzo fax, sia a mezzo raccomandata *a/r*, il titolare del trattamento non ha fornito al ricorrente ed a questa Autorità alcun riscontro alle istanze legittimamente proposte dall'interessato. Non risulta infatti alcuna risposta né al fax inviato in data 26 giugno 2002, né alla raccomandata *a/r* inviata all'indirizzo indicato dal ricorrente (che risulta essere stata respinta in data 5 luglio 2002, analogamente all'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 dal ricorrente medesimo, respinta dal destinatario in data 29 maggio 2002).

Dalla documentazione in atti non è emerso alcun elemento che possa indurre a ritenere che nella fat-

tispecie fosse stato manifestato da parte dell'interessato un consenso preventivo e informato per l'invio della *e-mail* promozionale in questione, oppure che operasse uno degli altri presupposti del trattamento previsti dall'art. 12 della legge 675/1996, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 10 d.lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Deve ritenersi, pertanto, fondata la richiesta del ricorrente di vedere interrotta l'utilizzazione illecita dei dati che lo riguardano, mediante cancellazione dei dati del ricorrente entro il 31 agosto 2002, in particolare dell'indirizzo di posta elettronica.

Il titolare del trattamento dovrà inoltre comunicare, entro un termine che appare congruo fissare al 20 agosto 2002, le informazioni richieste relative all'origine dei dati e agli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Il riscontro relativo all'eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell'ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

In riferimento alle modalità del trattamento, alla correttezza e liceità del suo svolgimento da parte della società resistente, il Garante si riserva di attivare un autonomo procedimento di segnalazione ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996.

Per quanto concerne le spese va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Medianet S.r.l. di cancellare i dati del ricorrente nei termini di cui in motivazione;

b) ordina altresì alla società resistente di comunicare all'interessato i dati riferiti alla eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento, nonché l'origine dei dati trattati, entro il 31 agosto 2002;

c) dispone che la società dia conferma a questa Autorità, entro e non oltre il 31 agosto 2002, dell'avvenuto adempimento a quanto previsto nei punti a) e b);

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, previsti a carico di Medianet S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Riscontro completo alle richieste dell'interessato e origine dell'indirizzo *e-mail*

Il mittente di una comunicazione elettronica a contenuto promozionale non richiesta deve indicare specificamente all'interessato la fonte dalla quale ha tratto il suo indirizzo e-mail, senza limitarsi ad indicare una presumibile e non identificata "fonte web".

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Filippo Forni

nei confronti di

Boscolo - Il collocamento privato di Boscolo Vittorino & C. S.a.s.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da una società di mediazione tra domanda e offerta di lavoro tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto riscontro dalla società medesima all'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere la loro origine ed il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento.

Nel successivo ricorso proposto al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche un ristoro per le spese sostenute.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 26 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota anticipata via fax in data 5 luglio 2002, ha sostenuto:

- che l'invio di *e-mail* al ricorrente era avvenuto per un errore "da attribuirsi presumibilmente ad una fonte *web*" (la cui ricerca non avrebbe permesso di riscontrare per tempo l'istanza), non avendo l'interessato rilasciato un preventivo e informato consenso al trattamento dei dati in questione;
- "di aver attivato gli opportuni accorgimenti per evitare eventuali ed ulteriori invii di messaggi promozionali al ricorrente".

Con nota fax del 5 luglio 2002 il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali svolto attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996.

Sul ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento all'opposizione al trattamento, avendo in proposito il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro attestando di aver adottato misure per prevenire ulteriori invii di messaggi non richiesti.

Il ricorso deve essere invece accolto per ciò che concerne la richiesta di conoscere l'origine dei dati (stante la genericità del riscontro fornito, che si riferisce solo "presumibilmente" ad una non meglio identificata "fonte web" che la società attesta peraltro di aver fatto oggetto di specifica ricerca dopo l'istanza ex art. 13) e per ciò che riguarda il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento (nessuna precisazione è stata fornita al riguardo). La società resistente dovrà quindi fornire idonei riscontri al riguardo, entro un termine che appare congruo fissare al 15 settembre 2002.

Il riscontro relativo all'eventuale designazione di uno o più responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996 dovrà essere fornito anche nell'ipotesi in cui non si sia provveduto ad alcuna designazione di tale tipo.

Per quanto concerne infine le spese, va posto a carico del titolare del trattamento l'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 in riferimento alla richiesta riguardante l'opposizione al trattamento;

b) accoglie parzialmente il ricorso e ordina per l'effetto alla società resistente di comunicare all'interessato l'origine dei dati e gli estremi identificativi del o dei responsabili del trattamento eventualmente designati, nei termini di cui in motivazione, entro il 15 settembre 2002, dando conferma dell'avvenuto adempimento entro la stessa data a questa Autorità;

c) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Boscolo - Il collocamento privato di Boscolo Vittorino & C. S.a.s., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Reti telematiche e *Internet*

Spamming su indirizzo di docente universitario

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica, resi conoscibili attraverso siti web, va rapportata alle finalità cui essa è preordinata; ne consegue che siffatti dati, resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità, non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Soffritti

nei confronti di

RICTonline s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Zallone;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale non richiesto inviato tramite una comunicazione *e-mail*, con il marchio Ask & Find, da Rictonline S.r.l., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con nota *alr* del 6 giugno 2002 (ricevuta l'11 giugno 2002), con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano, chiedendo di conoscere la loro origine ed il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

Con nota del 3 luglio 2002, il ricorrente ha poi comunicato di aver ricevuto in data successiva all'inoltro del ricorso una lettera di riscontro della società resistente datata 19 giugno 2002, in relazione alla quale, tuttavia, si è dichiarato non soddisfatto.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Rictonline S.r.l., in qualità di titolare del trattamento, con nota fax del 9 luglio 2002, ha risposto di aver fornito un primo riscontro alle istanze dell'interessato già con la predetta nota del 19 giugno 2002. Ha poi comunicato di aver cancellato l'indirizzo di posta elettronica dagli archivi della società. Contestualmente, la società resistente ha sostenuto che il trattamento effettuato sarebbe lecito in quanto riferito a dati rinvenuti su una pagina *web* nella quale l'interessato li avrebbe pubblicati ponendoli "a disposizione degli utenti internet che vi hanno libero accesso".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal resistente la ricerca e il successivo utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente avvenuto nel caso di specie ha dato luogo ad un trattamento di dati personali secondo quanto anche precisato dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c) della legge n. 675 (vedi Prov. del Garante dell'11 gennaio 2001, in *Bollettino* n. 16, p. 39).

Le richieste dell'interessato, formulate ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 675, sono pertanto legittime.

La disponibilità in Internet degli indirizzi di posta elettronica resi conoscibili attraverso siti *web* va rapportata alle finalità per cui essa è avvenuta a cura dei soggetti che curano tali siti. I dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità non sono inoltre liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario (cfr. Prov. del Garante 11 gennaio 2001 pubblicato in *Bollettino* n. 16, p. 39).

In riferimento alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, nonché di opporsi al loro ulteriore trattamento, il titolare ha riscontrato le istanze dell'interessato, fornendo alcune precisazioni.

Tale riscontro, come si evince dalle ricevute postali in atti, è pervenuto all'interessato, in parte con la nota del 19 giugno 2002 (inviata invero a nome di Ask & Find con nota interlocutoria "a causa dell'assenza per lavoro del titolare"), in parte con la successiva nota fax del 9 luglio 2002 con cui si è fornito un riscontro più chiaro riguardo all'identificazione del titolare del trattamento (in questa sede indicato nella Rictonline S.r.l.) e all'avvenuta cancellazione dell'indirizzo di posta elettronica del ricorrente dagli archivi della società (nella precedente nota si indicava più genericamente solo un avvenuto "remove" da una *mailing list*).

In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la parte resistente risponde anche sul piano penale (art. 37 bis legge n. 675/1996), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

La non meglio precisata richiesta di conoscere gli estremi identificativi del "responsabile legale del trattamento" è qualificabile, nel caso di specie, come richiesta volta a conoscere l'eventuale "responsabile" del trattamento formalmente designato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 675/1996.

Per questa parte il ricorso deve essere accolto e il resistente dovrà comunicare all'interessato, in conformità all'art. 13, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996 ed entro un termine che appare congruo fissare al 15 dicembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, sia pure tardivamente, all'interessato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998 per ciò che attiene alle richieste di conoscere l'origine dei dati e di opporsi al loro ulteriore trattamento;

b) ordina al titolare del trattamento di comunicare al ricorrente gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento eventualmente designati, entro il 15 dicembre 2002;

c) ordina al resistente di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento di quanto disposto al punto b) entro il 15 dicembre 2002;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Rictonline S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Reti telematiche e *Internet*

Spamming su indirizzo riportato su un sito web universitario.

La pubblicazione di alcuni indirizzi, resi conoscibili attraverso siti web, dev'essere rapportata alle finalità per cui essa è effettuata; ne consegue che i dati, resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità, quali quelle istituzionali, non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di e-mail aventi contenuto commerciale o pubblicitario (caso inerente all'avvenuto invio, da parte di un centro turistico, di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica di un docente pubblicato sul sito web di un'università, nell'erroneo convincimento che la sua piena conoscibilità ne consentisse la libera utilizzazione).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Roberto Bagnara, rappresentato e difeso dall'avv. Rossana Soffritti

nei confronti di

Centro turistico Fontana delle Rose di Vaira Antonio e & C. S.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Arciuolo;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio promozionale inviato da Centro turistico Fontana delle Rose di Vaira Antonio e & C. S.n.c. tramite una comunicazione *e-mail* non richiesta, lamenta di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano chiedendo di conoscere la loro origine ed il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento.

Nel riscontrare tale istanza, il titolare del trattamento ha comunicato di aver rinvenuto i dati relativi all'interessato (indirizzo *e-mail* compreso) sul sito *web* dell'Università di Parma e di aver già provveduto alla loro cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato si è dichiarato insoddisfatto del riscontro pervenuto ed ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 2 luglio 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente, con nota pervenuta via fax in data 10 luglio 2002, ha confer-

mato di aver cancellato i dati del ricorrente ed ha comunicato, altresì, il nominativo del responsabile del trattamento. Contestualmente, ha sottolineato di aver reputato lecito inviare l'*e-mail* promozionale al ricorrente senza acquisire il suo consenso preventivo, ritenendo che "la pubblicazione del suo personale indirizzo di posta elettronica in un pubblico elenco quale quello rinvenibile all'interno delle pagine del sito dell'Università di Parma, ne consentisse l'utilizzabilità".

Con ulteriore nota inviata in data 14 luglio 2002, la società ha dichiarato infine di aver "immediatamente interrotto ogni attività di inoltro di *e-mail* pubblicitarie".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, assegnato al ricorrente in qualità di docente universitario, senza che risulti acquisito il previo consenso dell'interessato od operante uno dei presupposti del trattamento di cui all'art. 12 della legge n. 675/1996, all'art. 10 del d. lg. 13 maggio 1998, n. 171 ed all'art. 10 del d. lg. 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti a distanza.

In ordine al ricorso va dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998.

Il titolare del trattamento ha fornito riscontro, anche se solo a seguito del ricorso, alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento.

Per quanto riguarda poi la richiesta del ricorrente relativa all'origine dei dati che lo riguardano e la sostanziale opposizione al loro trattamento, il titolare ha riscontrato le istanze dell'interessato fornendo alcune precisazioni in merito.

Per quanto riguarda l'origine dei dati personali relativi all'interessato e, in particolare, l'indirizzo di posta elettronica, la società ha dichiarato di averli raccolti dal sito Internet dell'Università di Parma, ove sono riportati per finalità istituzionali.

Al riguardo va rilevato, analogamente a quanto avvenuto nell'ambito di altre decisioni (cfr. provv. del Garante 11 gennaio 2001 pubblicato in *Bollettino* n. 16, p. 39), che la pubblicazione di alcuni indirizzi resi conoscibili attraverso i siti Internet va rapportata alle finalità per cui essa è effettuata, e che i dati personali resi in tal modo conoscibili in relazione ad eventi e delimitate finalità, quali quelle istituzionali, non sono liberamente utilizzabili per l'invio generalizzato di *e-mail* aventi contenuto commerciale o pubblicitario.

Di conseguenza il predetto centro turistico non poteva procedere nel caso di specie all'invio non consensuale della comunicazione pubblicitaria all'indirizzo *e-mail* del docente presso l'Università.

La società resistente ha comunque dichiarato di aver già cancellato i dati personali del ricorrente e di aver immediatamente interrotto ogni attività di inoltro di *e-mail* pubblicitarie. In relazione a tali dichiarazioni, della cui veridicità la società risponde anche sul piano penale (art. 37 *bis* legge n. 675/1996), va dichiarato, anche per questa parte, non luogo a provvedere sul ricorso.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato in misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito antecedentemente e successivamente alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, nei termini di cui in motivazione;

b) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Centro turistico Fontana delle Rose di Vaira Antonio e & C. S.n.c., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Sanzione ad una a.s.l. per omesse informazioni al Garante

Il Garante ordina ad una azienda sanitaria locale di pagare una somma a titolo di sanzione amministrativa per non aver fornito le informazioni richieste in relazione ad una segnalazione concernente un trattamento di dati sensibili effettuato con modalità non conformi alla normativa sulla protezione dei dati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il rapporto dell'Ufficio, effettuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, con il quale sono state esposte le attività riferite al verbale di contestazione di violazione amministrativa redatto in data 2 aprile 2002 nei confronti dell'Azienda sanitaria locale 1-Paola, sita in Amantea (CS) Via Santa Maria, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione della disposizione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge n. 675/1996, con riferimento ad una segnalazione concernente un trattamento di dati sensibili effettuato con modalità non conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali;

RILEVATO che non sono state fornite a questa Autorità le informazioni e gli elementi utili alla valutazione indicati nella richiesta effettuata dall'Ufficio in data 10 luglio 2001, all'esito di un approfondito accertamento volto ad acquisire ogni oggettivo riscontro circa la risposta o meno del predetto titolare del trattamento;

VISTO il verbale con cui in data 2 aprile 2001 questa Autorità ha contestato all'Azienda sanitaria locale 1-Paola la violazione della disposizione di cui all'art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996, per inottemperanza alla predetta richiesta, in relazione alla violazione amministrativa di cui all'art. 39, comma 1, della medesima legge, avvertendo circa la facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981;

RILEVATO che, come dichiarato nella comunicazione ex art. 17 della legge n. 689/1981 sopra richiamata, la predetta azienda sanitaria, pur ricevendo detto verbale in data 9 aprile 2002 come da relata di notifica acquisita agli atti del procedimento, non risulta aver effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi del citato art. 16 della legge n. 689/1981 o essersi avvalsa delle facoltà previste all'art. 18 della legge n. 689/1981 (facendo pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e chiedendo di essere sentita);

RILEVATO che per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare del trattamento, al relativo responsabile all'interessato o a terzi di fornire informazioni o di esibire documenti (art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996) ;

VISTO l'art. 39, comma 1, della legge n. 675/1996 il quale punisce la violazione della citata disposizione di cui all'art. 32, comma 1, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinquecentosedici/46 euro fino a tremilanovantotto/74 euro (risalendo la violazione ad epoca anteriore all'adeguamento dell'ammontare della medesima sanzione operato dal d.lgs. n. 467/2001, entrato in vigore il 1 febbraio 2002);

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover determinare l'ammontare della sanzione, avuto riguardo ai parametri indicati dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all'attività svolta e al

genere di trattamento di dati personali, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di milletrentadue/92 euro;

VISTI gli articoli 22 e 22 *bis* della citata legge n. 689/1981, che consentono al destinatario dalla presente ordinanza-ingiunzione di proporre opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ordina alla Azienda sanitaria locale 1-Paola sita in Amantea (CS) Via Santa Maria, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, di pagare la somma di milletrentadue/92 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di cui agli artt. 32, comma 1, e 39, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 indicata in motivazione;

b) ingiunge alla medesima società di pagare la somma di milletrentadue/92 euro alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Cosenza, con le modalità indicate nella nota di trasmissione del provvedimento medesimo, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, decorso il quale, in mancanza del pagamento, si provvederà all'esecuzione forzata per il recupero della suddetta somma nei modi previsti dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Dati trattati da Rai S.p.A. per la gestione del canone radiotelevisivo

Poiché il trattamento delle informazioni per la gestione e riscossione del canone relativo al servizio radiotelevisivo è effettuato da Rai S.p.A. in qualità di responsabile designato dall'amministrazione finanziaria, è infondata la richiesta dell'utente diretta ad ottenere la cancellazione dei dati in questione (nel presente provvedimento il Garante richiama alcune precedenti pronunzie in materia).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del prof. Gaetano Rasi, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Carlo Gatto

nei confronti di

RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di alcune comunicazioni con le quali era stato sollecitato a definire la propria posizione in ordine al pagamento del canone radiotelevisivo, lamenta di non avere ricevuto riscontro alle richieste formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto a RAI -Radiotelevisione Italiana S.p.A. di avere conferma dell'esistenza di un trattamento di dati che lo riguarda, di conoscere in forma intelligibile i dati personali che attengono alla propria persona e la relativa origine, sollecitando altresì la cancellazione o il blocco degli stessi ove acquisiti in modo illecito.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della medesima legge, l'interessato ha evidenziato che la società, con il riscontro del 17 maggio 2002 della Direzione produzione abbonamenti e attività per le p.a., non avrebbe fornito un idoneo riscontro alla richiesta di accesso ai dati personali e di conoscenza della relativa origine. L'interessato ha poi chiesto che il Garante verificasse la liceità e la correttezza del trattamento, ordinando che i dati acquisiti presso imprese "di rivendita ... di apparecchi televisivi ... e di servizi di pay-tv satellitare siano cancellati perché in violazione di legge". Il ricorrente ha chiesto infine che i dati siano pertinenti e completi rispetto alle finalità della raccolta, nonché il ristoro per le spese affrontate quantificato in 100 euro.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste formulato il 21 giugno 2002 ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., Direzione affari legali, ha risposto con memorie

in data 27 giugno e 1° luglio 2002, nonché nel corso dell'audizione del 2 luglio 2002, sostenendo che:

- la richiesta di accesso ai dati personali non sarebbe stata a suo avviso formulata nel rispetto dell'art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, non essendo stata a suo tempo accompagnata da documento di riconoscimento idoneo a dimostrare l'identità dell'interessato;
- il ricorso sarebbe inammissibile in quanto presentato dal solo sig. Gatto, anziché anche dal coniuge Maria Stefanelli che aveva sottoscritto anch'essa la richiesta ex art. 13;
- il ricorso non sarebbe stato – come a suo avviso dovuto – proposto anche nei confronti del titolare del trattamento “da individuarsi nella Agenzia delle Entrate-ufficio entrate Torino”;
- il ricorso sarebbe altresì generico ed irrituale con particolare riferimento alle richieste volte ad attivare generali poteri di verifica e controllo dell'Autorità che avrebbero potuto costituire oggetto, più propriamente, di una segnalazione ai sensi dell'art. 31 della legge n. 675/1996;
- per quanto attiene al merito, i dati personali “quali il codice fiscale, la data di nascita, la residenza e lo stato civile” ... sarebbero stati comunicati dall'interessato con la nota del 22 aprile 2002 e non sarebbe stato quindi necessario fornire in proposito il relativo riscontro;
- l'origine dei dati personali del ricorrente sarebbe da imputare ad un soggetto pubblico quale l'Agenzia delle entrate, sportello abbonamenti TV (SAT) facente capo al Ministero dell'economia e delle finanze anziché, come asserito dal ricorrente, a soggetti privati “quali i rivenditori di apparecchi televisivi e simili”;
- il trattamento dei dati sarebbe stato effettuato da RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. in modo legittimo, in qualità di responsabile del trattamento designato dall'amministrazione finanziaria, nel quadro “delle attività relative alla gestione e alla riscossione del canone di abbonamento alla televisione”.

Con nota, inviata via fax in data 3 luglio 2002, l'interessato, nel ribadire le richieste già avanzate, ha manifestato le proprie obiezioni in ordine alla completezza dei riscontri pervenuti, specie con riferimento alla mancata, integrale comunicazione dei dati che lo riguardano. In proposito, ha anche evidenziato che, nonostante diverse segnalazioni, la società non avrebbe ancora provveduto “a correggere uno dei dati di cui è in possesso (l'indirizzo errato)”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

L'eccezione avanzata dalla società resistente in relazione alle modalità di esercizio del diritto di accesso è infondata.

La legge n. 675 e il d.P.R. n. 501/1998 hanno configurato con modalità agevolate l'esercizio dei diritti di cui all'art. 13 della medesima legge, senza imporre particolari formalità. L'art. 17, comma 2, del medesimo d.P.R. dispone che “l'interessato deve dimostrare la propria identità, anche esibendo o allegando copia di un documento di riconoscimento”.

L'esibizione di un documento di riconoscimento è una delle possibili modalità di dimostrazione dell'identità personale, né esclusiva, né obbligatoria, alla quale devono ritenersi equipollenti altre circostanze quali, ad esempio, la conoscenza personale dell'interessato o la sua identità comprovata da altri atti ed elementi in possesso del titolare o del responsabile del trattamento (v. provvedimenti del Garante del 14 e 26 marzo 2001, in *Bollettino* n. 18, p. 12 ss., riportati anche sul sito *web www.garanteprivacy.it*).

Spetta al titolare o al responsabile del trattamento, all'atto della ricezione di un'istanza ai sensi del citato art. 13, chiedere all'interessato di dimostrare la propria identità che non risulti altrimenti comprovata.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto. RAI S.p.A. (Direzione produzione abbonamenti e attività per le p.a.) ha comunque riscontrato l'istanza del ricorrente con nota del 17 maggio 2002, senza sollevare alcuna obiezione in ordine all'identità dell'interessato e comunicando anzi, allo stesso, una serie di informazioni in relazione ad un contesto nel quale mostrava anzi di interloquire con persona di ben individuata identità.

L'eccezione formulata solo a seguito del ricorso è quindi tardiva e non può essere oggetto di un accoglimento (che porterebbe peraltro a ritenere per implicito che la società resistente abbia a suo tempo comunicato incautamente dati a persona non identificata).

La menzionata istanza di esercizio dei diritti ai sensi dell'art. 13, a suo tempo proposta dal ricorrente, è da ritenersi quindi idonea ai fini della successiva proposizione del ricorso.

Anche altre eccezioni di inammissibilità proposte da RAI S.p.A. devono essere disattese.

Il ricorso è stato correttamente proposto nei confronti del legittimo destinatario della precedente istanza *ex art. 13* (cfr. la relativa lett. c) del comma 1), ovvero del soggetto che in qualità di responsabile del trattamento conserva ed utilizza i dati oggetto delle richieste del ricorrente. La società doveva quindi fornire idoneo riscontro al riguardo, benché operante in qualità di responsabile del trattamento. L'art. 29 non impone, poi, la necessaria presentazione di tutti i ricorsi anche nei riguardi del titolare del trattamento, ben potendo talune richieste essere azionate nei soli riguardi del responsabile del trattamento.

A nulla rileva poi il fatto che l'istanza *ex art. 13* fosse stata proposta anche dal coniuge dell'interessato. Il ricorso è stato legittimamente presentato dal solo sig. Gatto e ciò comporta unicamente che le richieste da questi avanzate abbiano rilievo procedimentale solo in relazione ai dati personali del ricorrente medesimo.

Per quanto concerne il merito, il ricorso verte su una richiesta di avere conferma dell'esistenza di un trattamento di dati e di accesso ai dati medesimi (nonché sulla correlata richiesta di conoscerne l'origine), accompagnata da una istanza volta ad ottenere la cancellazione di dati asseritamente trattati in modo illecito.

In ordine a tali richieste va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alla conferma dell'esistenza di un trattamento riguardante il richiedente (cui la società ha fornito riscontro, sia pure tardivamente, con nota del 17 maggio 2002), nonché alla richiesta di conoscere l'origine di alcuni dati (codice fiscale, data di nascita, residenza e stato civile), avendo RAI S.p.A. fornito in proposito una risposta secondo la quale tali dati sarebbero stati rilevati dall'istanza dell'interessato del 22 aprile 2002.

Il ricorso deve invece essere accolto in riferimento alla richiesta dell'interessato di accedere ad altri dati personali del ricorrente e di conoscere la relativa origine. In proposito i riscontri finora forniti dalla società (che è tenuta a rispondere, benché responsabile – e non titolare – del trattamento) devono essere considerati insufficienti.

La resistente ha infatti indicato solo la tipologia dei dati conservati, senza fornire un elenco intelligibile, esplicito e completo, dei dati riferiti all'interessato. Si tratta di onere cui il titolare o il responsabile deve invece corrispondere a fronte di una richiesta *ex art. 13*, anche quando i dati siano stati forniti dal medesimo interessato o risultino comunque dallo stesso conosciuti. Ciò anche al fine di permettere al richiedente di poter esercitare (come nel caso di specie) il proprio diritto alla rettificazione ed all'aggiornamento dei dati stessi.

Parimenti, anche dopo le deduzioni dell'interessato relative alla dubbia provenienza dei dati (da ultimo, ribadite nella nota fax del 3 luglio 2002), la società si è limitata a rappresentare – in termini contestati dall'interessato medesimo – la provenienza dei dati da non meglio identificate fonti pubbliche accessibili a chiunque, senza fornire un più specifico riscontro.

RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. dovrà pertanto corrispondere alla richiesta del ricorrente di conoscere in modo intelligibile tutti i dati personali che lo riguardano, diversi da quelli sopra specificamente menzionati, entro un termine che appare congruo fissare al 30 settembre 2002. Nel medesimo termine la società dovrà anche fornire più specifico riscontro relativo all'origine dei dati medesimi.

Il ricorso è invece infondato per quanto riguarda le censure mosse al trattamento dei dati a fini di gestione e di riscossione del canone relativo al servizio radiotelevisivo, con specifico riferimento alla richie-

sta di cancellare tali dati, sviluppate peraltro nel ricorso in termini assai più ampi e genericamente riconducibili alla sintetica richiesta di cancellazione o blocco dei dati originariamente formulata *ex art.* 13.

Tale trattamento viene svolto da RAI S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento di dati designato dall'amministrazione finanziaria, in relazione a disposizioni normative e a convenzioni che il Garante ha esaminato in vari provvedimenti con i quali ha peraltro già segnalato a tali soggetti alcune modifiche per conformare i trattamenti di dati alla disciplina introdotta dalla legge n. 675/1996. La liceità in termini generali dell'attività svolta da RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento designato a tal fine dall'amministrazione finanziaria è stata ribadita anche nel provvedimento del 2 maggio 2001, relativo ad un ricorso promosso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 (pubblicato in *Bollettino* n. 20, p. 23).

Dalla documentazione acquisita nel corso del procedimento non risultano elementi che dimostrino nel caso di specie l'illiceità del trattamento effettuato dalla società.

In ragione del riscontro non interamente rispondente alle richieste del ricorrente, l'ammontare delle spese del procedimento (determinato tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e proposizione del ricorso al Garante) va posto in parte, in misura pari a 100 euro, a carico di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, in riferimento alla richiesta di avere conferma dell'esistenza del trattamento e di conoscere l'origine dei dati personali del ricorrente relativi al codice fiscale, alla data di nascita, alla residenza e allo stato civile;

b) accoglie parzialmente il ricorso in riferimento alla richiesta dell'interessato di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano e alla loro origine, ed ordina a RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. di corrispondere a tale istanza nei termini di cui in motivazione entro il 30 settembre 2002;

c) rigetta il ricorso per la restante parte, nei termini di cui in motivazione;

d) determina ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 100 l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso posti a carico di RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A., che dovrà liquidarli direttamente all'interessato.

Roma, 11 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Dual billing e comunicazione al datore di lavoro del mancato pagamento di fatture

Nel caso di specie, il Garante ha ritenuto che la comunicazione di una società di telefonia mobile ad un datore di lavoro per il mancato pagamento di telefonate effettuate da un dipendente che si avvale di un'opzione dual (che consente l'estensione dell'utilizzo della carta sim aziendale per effettuare chiamate personali) costituisca, in termini generali, un trattamento compatibile con le finalità perseguite con detto sistema e, comunque, in linea con le previsioni contrattuali, rispetto a cui, peraltro, il dipendente aveva rilasciato un consenso informato. L'Autorità si è però riservata di verificare in separata sede contenuti e forma del genere di comunicazione contestata dal dipendente.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY

nei confronti di

Vodafone Omnitel S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente è impiegato presso il Senato della Repubblica che ha stipulato con Vodafone Omnitel S.p.A. "un contratto di abbonamento telefonico nell'ambito del quale è prevista la c.d. opzione *dual*" relativa all'estensione dell'utilizzo della "carta *sim* aziendale per l'effettuazione di chiamate personali" da parte dei dipendenti.

A seguito di alcuni problemi insorti in ordine al pagamento della prima fattura, per motivi asseritamente non addebitabili al ricorrente, quest'ultimo ha manifestato alla società resistente la propria opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, con specifico riferimento all'avvenuto invio al Senato della Repubblica, per conoscenza, di una lettera con la quale la società, nell'informare sul mancato pagamento della fattura, preavvisava la sospensione del servizio. A tale richiesta, presentata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/196, non sarebbe pervenuto alcun riscontro.

Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 l'interessato ha ribadito le proprie richieste sostenendo che l'invio per conoscenza della lettera lo avrebbe posto in "cattiva luce". Ha quindi chiesto di porre le spese del procedimento a carico del titolare del trattamento.

All'invito ad aderire spontaneamente alle richieste del ricorrente, formulato da questa Autorità in data 7 giugno 2002, Vodafone Omnitel S.p.A. ha risposto con nota anticipata via fax il 14 giugno 2002 e con una

successiva memoria in data 19 giugno 2002, nelle quali ha rappresentato:

- le caratteristiche dell'opzione *dual* correlata al contratto denominato Ram 2000, che offre ai dipendenti dell'“azienda cliente” la possibilità di effettuare anche chiamate personali con addebito dei costi su fattura separata;
- gli specifici obblighi legati a tale particolare opzione, ivi compreso “in caso di mancato pagamento della fattura ... il diritto di sospendere l'opzione ... previa comunicazione scritta sia al cliente azienda che al dipendente stesso”, erano contemplati nella proposta di adesione “sottoscritta dal dipendente anche ai sensi dell'art. 1341 del codice civile”;
- la necessità della previa comunicazione effettuata alla c.d. azienda cliente, che resta “unica ed esclusiva titolare del contratto di abbonamento”, in quanto la stessa “si vedrebbe addebitare sul proprio conto telefonico anche tutte le chiamate personali fatte dai dipendenti stessi successivamente alla sospensione dell'opzione”;
- che non era pertanto in condizione di poter accogliere la richiesta di opposizione al trattamento;
- che, peraltro, la lettera di preavviso di sospensione dell'opzione *dual* “non è mai stata recapitata per conoscenza al Senato”, in quanto il problema relativo al mancato pagamento della fattura “è stato successivamente risolto dalla stessa carta di credito”.

Le posizioni delle parti sono state nuovamente illustrate nell'audizione svoltasi il 21 giugno 2002. In tale sede la società resistente ha anche precisato di “non aver risposto alla richiesta iniziale formulata ai sensi dell'art. 13 ... per mero disguido aziendale”. Ha inoltre manifestato la propria disponibilità “per il futuro a modificare il testo della lettera di preavviso di sospensione eliminando, dopo un'attenta valutazione, gli elementi superflui ai fini di una maggiore garanzia dei clienti e dei sottoscrittori”.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell'interessato effettuato da una società che fornisce servizi di telefonia mobile, con particolare riferimento ad una opzione offerta ai dipendenti di un ente che ha sottoscritto con la medesima società apposito contratto per la gestione della rete aziendale.

In relazione alla specifica richiesta formulata dall'interessato, volta a manifestare opposizione al menzionato trattamento dei dati che lo riguardano, specie in relazione alla comunicazione al proprio datore di lavoro del preavviso di sospensione del servizio (e al rischio di reiterazione di analoghe comunicazioni), va rilevato che il ricorso non risulta fondato.

Il titolare del trattamento (il quale non ha riscontrato la previa istanza ex art. 13 dell'interessato) ha precisato di non aver inviato al Senato della Repubblica la comunicazione di previa sospensione del servizio (ricevuta in qualità di destinatario principale dal solo ricorrente, il quale aveva così ritenuto che la stessa fosse stata recapitata, sia pure per conoscenza, anche al Senato).

Per quanto concerne la liceità di tale genere di comunicazioni, dalla documentazione acquisita non sono inoltre emersi profili che facciano ritenere illecita, in particolare, la comunicazione effettuata nel caso di specie da Vodafone Omnitel S.p.A.

Quest'ultima ha agito sulla base del consenso informato dell'interessato ed ha effettuato una operazione di trattamento che non risulta eccedente o non pertinente in rapporto alle specifiche finalità perseguite con l'opzione *dual* e alla circostanza che l'ente abbonato poteva essere chiamato per contratto a saldare il credito lasciato insoluto dall'interessato che ha aderito all'opzione *dual*.

Il Garante si riserva peraltro di esaminare nell'ambito di un autonomo procedimento le valutazioni che la società resistente si è riservata di effettuare in ordine ai contenuti e alla forma del genere di comunicazione contestata nel caso di specie.

Esula, infine, dalle competenze di questa Autorità l'individuazione dell'ipotetica responsabilità (anche in riferimento agli asseriti profili risarcitori) eventualmente connessa al mancato pagamento della prima fattura emessa dal titolare, situazione che ha dato luogo alla comunicazione oggetto dell'odierno procedimento.

Considerata la specificità della vicenda e verificata la liceità della contestata comunicazione, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

- a) dichiara infondato il ricorso nei termini di cui in motivazione;
- b) compensate le spese fra le parti.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Illecito invio di sms promozionali da fornitore di telefonia mobile

L'interessato ha diritto di ottenere dal fornitore di servizi telefonici di non ricevere sms promozionali senza il preventivo consenso (fattispecie di messaggi relativi al giuoco del calcio o alla vincita di premi e ad estrazioni).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Michele Favara Pedarsi

nei confronti di

Telecom Italia mobile S.p.A.;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO:

Il ricorrente, destinatario di un messaggio sms a contenuto promozionale inviato su un'utenza telefonica mobile da Telecom Italia mobile S.p.A., relativamente a servizi offerti dalla società medesima, lamenta di non aver ricevuto riscontro dalla società all'istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale si era opposto al trattamento dei dati che lo riguardano ed aveva chiesto di conoscere il nominativo dell'eventuale responsabile del trattamento.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996, l'interessato ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento e gli asseriti danni morali subiti.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 6 giugno 2002, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la società resistente ha risposto con nota fax in data 13 giugno 2002, precisando che:

- "con riguardo alla comunicazione del nome del responsabile del trattamento ... TIM effettua una pluralità di trattamenti e, a tal fine, designa quali responsabili del trattamento, soggetti interni ed esterni alla propria struttura ... è quindi opportuno, per poter fornire il nome del responsabile, sapere nel caso concreto, a quale specifico trattamento di dati si faccia riferimento";

- l'utenza telefonica sulla quale l'interessato ha ricevuto i messaggi non risulterebbe a lui intestata e che la relativa *sim card* potrà essere intestata al medesimo interessato dopo una specifica richiesta da parte dello stesso che dovrà autocertificare di esserne il possessore;

- l'invio dei messaggi informativi non richiesti avrebbe, ad avviso della società, solo natura informativa, anziché pubblicitaria, e che comunque "era ed è a tutt'oggi legato alla diversa intestazione della *sim card*".

Il ricorrente, con note dell'11 e 21 giugno 2002, ha ribadito le proprie richieste, dichiarando di aver peraltro ricevuto la *sim card* proprio dalla società, nell'ambito dell'offerta promozionale "TIM Poker" rivolta a titolari di carte prepagate.

In merito, con nota del 26 giugno 2002, questa Autorità ha invitato il titolare del trattamento a fornire ulteriori elementi di valutazione, con specifico riferimento all'intestazione della *sim card* in questione.

Con nota del 1° luglio 2002, preso atto dell'assenso espresso dalle parti, è stata data comunicazione che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 501/1998, il termine per la decisione del ricorso era prorogato di venti giorni.

Con fax inviato in data 8 luglio 2002, nel ribadire che l'utenza telefonica su cui il ricorrente lamenta di aver ricevuto messaggi informativi non risulta a tutt'oggi intestata al predetto, la società resistente ha dichiarato che, comunque, prendendo atto delle note con le quali l'interessato afferma di essere l'effettivo possessore della *sim card* in questione, inibirà l'invio di messaggi informativi su tale utenza. Ha poi invitato il ricorrente a far pervenire copia di un documento e un'autocertificazione per intestargli l'utenza medesima.

Il 17 luglio 2002 si è infine svolta la prevista audizione.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di messaggi sms ad un'utenza telefonica mobile per finalità promozionali da parte dello stesso fornitore del servizio di telecomunicazione.

Il ricorso è in parte fondato.

La società non ha fornito idoneo riscontro alla richiesta di conoscere il responsabile del trattamento, limitandosi a sostenere di aver designato vari responsabili a seconda del trattamento effettuato. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 675/1996, l'interessato ha invero diritto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile o dei responsabili designati e, in caso di richiesta, deve essere cura del titolare del trattamento fornire tale indicazione anche nel caso in cui, per proprie esigenze organizzative, abbia designato più responsabili, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 675/1996. In presenza di una richiesta di ampio contenuto come quella del ricorrente, il titolare non può opporre l'esigenza di una più specifica istanza o la necessità di conoscere tali notizie solo dal registro dei trattamenti presso il Garante.

La società resistente dovrà pertanto fornire al ricorrente, entro il 30 settembre 2002, gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati (mettendo a disposizione del richiedente un elenco completo e aggiornato), dando conferma, entro la medesima data, a questa Autorità dell'avvenuto adempimento.

L'opposizione al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. e), della legge n. 675/1996, riguarda una utenza per la quale, a prescindere dalla controversa intestazione (in contrasto con la reiterata dichiarazione della società sulla mancanza di un'idonea intestazione in favore del ricorrente, quest'ultimo dichiara infatti di averla ricevuta proprio dalla società nell'ambito di una specifica offerta a lui rivolta nominativamente in quanto possessore di altra carta ricaricabile), non risulta che la società abbia preventivamente acquisito il necessario consenso di un interessato.

Contrariamente a quanto incidentalmente asserito dalla società, i messaggi in questione, con i quali la medesima società promuove servizi e modalità per dedicare "frasi, canzoni e goal della tua squadra" (mediante chiamate al 4444 "i-Tim voice") o per concorrere, inviando un messaggio sms, alla vincita di premi e ad estrazioni (per voli premi in Giappone per i mondiali di calcio) pubblicizzano servizi ed opportunità che presuppongono un onere aggiuntivo o un costo per la clientela, la quale non a caso è anche invitata, con i messaggi sms, a chiamare il n. 119 "per prezzi o promozioni" o a recarsi presso i "negozi Tim" per ulteriori dettagli.

Tuttavia la società resistente ha comunque dichiarato di inibire l'invio di ulteriori messaggi informativi sull'utenza in questione e per questa parte può essere pertanto dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno, non avendo la legge n. 675/1996 attribuito competenza in merito al Garante.

Per quanto concerne le spese, va posto a carico del titolare del trattamento un quarto dell'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento (determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante), stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione tra le parti, per giusti motivi legati alla particolarità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie in parte il ricorso e ordina a Telecom Italia mobile S.p.A. di comunicare all'interessato gli estremi identificativi dei responsabili del trattamento designati, entro il 30 settembre 2002, dando conferma a questa Autorità, entro la medesima data, dell'avvenuto adempimento;

b) dichiara, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, non luogo a provvedere sul ricorso in relazione all'opposizione al trattamento dei dati personali dell'interessato;

c) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal ricorrente;

d) determina, ai sensi dell'art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari ad un quarto, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Telecom Italia mobile S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 18 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rodotà

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Videosorveglianza

Sanzione per videosorveglianza in un supermercato non notificata al Garante

È sanzionata in via amministrativa l'installazione presso un supermercato di un sistema di videosorveglianza non notificato al Garante, che comporta un trattamento di dati personali, in quanto consente l'identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Prot. n. 9187/19309/30

Roma, 23 luglio 2002

CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

(Artt. 7 e 34, comma 1, legge n. 675/1996, e 14 legge n. 689/1981)

Nei confronti di GS S.p.A. con sede in Milano via Caldera 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

ESAMINATI gli atti del procedimento amministrativo di controllo, istruito dal Dipartimento vigilanza e controllo, nei confronti di GS S.p.A. con sede in Milano a seguito dell'accertamento eseguito in data 5 febbraio 2002 presso il supermercato GS sito in Roma l.go del Bronzino n. 13 ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dell'art. 32, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, per controllare l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di trattamento di dati personali, con riferimento all'effettuazione di trattamenti a mezzo di impianti di videosorveglianza;

VISTO il verbale di operazioni compiute, agli atti del procedimento amministrativo di controllo, nel quale si da atto che presso la filiale dell'esercizio commerciale sopra menzionato, è risultato installato un impianto di videosorveglianza le cui caratteristiche tecniche consentono l'identificazione dei tratti somatici degli interessati di volta in volta inquadrati;

RILEVATO pertanto che il sistema installato consente e viene utilizzato per un trattamento di dati personali relativi alle immagini delle persone riprese;

CONSIDERATO che tale ripresa di immagini a mezzo di telecamere come accertato nel caso in questione, costituisce trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/1996, a prescindere dalla mancata conservazione delle immagini medesime;

ESAMINATO il modello per la notificazione al Garante dei trattamenti di dati personali effettuati dal titolare, inviato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 675/1996;

RILEVATO che la società GS S.p.A., titolare del trattamento dei dati in questione, non ha indicato, nella notifica sopra richiamata, l'effettuazione di trattamenti a mezzo di impianti di videosorveglianza e/o video-registrazione;

Riservata ogni valutazione sulla liceità e correttezza del trattamento di dati anche presso altre filiali;

Considerato che occorre pertanto contestare a GS S.p.A. la violazione delle disposizioni della legge n. 675/1996 attinenti alla notificazione dei trattamenti effettuati dal titolare, ai sensi dell'art. 34 della medesima legge;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge n. 675/1996, così come modificato dal d.lg. n. 467/2001, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a cinquemilacentosessantaquattro/57 euro fino a trentamilanovecentoottantasette/41 euro;

Visti gli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONTESTA:

a GS S.p.A., nella persona del rappresentate legale pro-tempore, ai sensi dell'art. 34, comma 1, della legge n. 675/1996, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della medesima legge, in relazione a quanto richiamato in premessa.

Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, stabilito in diecimilatrecentoventinove/14 euro nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

AVVERTENZE

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 il titolare del trattamento è ammesso a pagare entro sessanta giorni dalla notificazione del presente atto la somma di 10329, 14 euro (diecimilatrecentoventinove/14 euro) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di Milano" (il cui numero di conto corrente potrà essere acquisito presso l'ufficio postale); indicando la seguente causale "proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate dal Garante per la protezione dei dati personali.", indicando alla voce "imputazione" il "Capo X capitolo di entrata 2373"

PROVA DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data tempestiva comunicazione, presentando o inviando copia della quietanza a "Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma" (06.69677792, fax 06.69677785/715), onde evitare l'inoltro del rapporto per l'ordinanza-ingiunzione e l'applicazione della sanzione in misura intera trascorsi 60 giorni dalla notificazione.

SCRITTI DIFENSIVI E DOCUMENTI

Entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto potranno pervenire al predetto indirizzo scritti difensivi e documenti e si potrà chiedere di essere sentiti dall'Autorità.

RAPPORTO

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto sarà presentato rapporto e il Garante adotterà i provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 39 della legge n. 675/1996.

Contestazione di violazione amministrativa

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Prot. n. 7488/18210/30

Roma, 18 giugno 2002

CONTESTAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

(Art. 10 e 39, comma 2, legge n. 675/1996, e 14 legge n. 689/1981)

Nei confronti di “Università degli Studi di Milano” con sede in Milano, via Festa del perdono,7.

L'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

RILEVATO che nei confronti dell'Università degli Studi di Milano era stato presentato in data 19 novembre 2001 ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della legge n. 675/1996 da parte del Sig. Martino Zulberti, il quale aveva dichiarato di non aver ricevuto riscontro alle proprie richieste formulate in ordine a quanto previsto dall'art. 13 della medesima legge e concernenti l'accesso a dati personali che lo riguardano, con specifico riferimento ad immagini riprese ed eventualmente registrate da una telecamera del sistema di videosorveglianza esistente nel complesso del suddetto ateneo;

CONSTATATO che sulla vicenda, questa Autorità ha adottato una decisione in data 19 dicembre 2001;

CONSIDERATO che la verifica effettuata d'ufficio, come specificato nella decisione sul ricorso sul modello di notificazione al Garante, ha fornito un positivo riscontro del fatto che le modalità di trattamento indicate dal titolare comprendono sia la raccolta di dati mediante impianti di videoregistrazione, sia l'impiego di supporti audiovisivi;

VISTO il dispositivo della suddetta decisione, che nel dichiarare il non luogo a provvedere sul ricorso, ha inoltre previsto l'instaurazione di un autonomo procedimento in base a quanto disposto dall'art. 31, comma 1, lett. b) della legge n. 675/1996, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento alla designazione degli incaricati del trattamento e all'informativa di cui all'art. 10 della legge medesima;

VISTO che, in relazione alla decisione sopra richiamata, è stata formulata in data 25 marzo 2002 una richiesta di informazioni e di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 32, comma 1 della citata legge, nella quale si è invitata la suddetta università a fornire precisazioni circa la collocazione delle prescritte informative nelle adiacenze dei locali soggetti a riprese video e circa la designazione degli incaricati del trattamento (con riferimento agli addetti al sistema di videosorveglianza e, più in generale, ai dipendenti addetti al trattamento dei dati personali);

VISTA la nota del 19 marzo 2002 (prot. n. 4811 del 22 aprile 2002 di questo Ufficio), nella quale il titolare del trattamento ha affermato che si è attivato come da circolare inviata in copia (formalizzata in data 19 marzo 2002) e sta “provvedendo al monitoraggio di tutte le telecamere attualmente esistenti e funzionanti, all'individuazione dei soggetti responsabili e addetti a tale servizio e, ad ogni eventuale adempimento circa le prescritte informative”;

VISTA la documentazione in atti, dalla quale emerge che: a) l'università si è attivata nel predisporre quanto dovuto per un puntuale rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali, ma (circolare del 19 aprile 2002) dopo aver ricevuto la richiesta del 25 marzo 2002 ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 675/1996; b) l'informativa è ancora in fase di predisposizione e si sostan-

zia peraltro in una formula tautologica che non può essere considerata rispondente ai requisiti sanciti dall'art. 10 della citata legge;

CONSIDERATO, in particolare dall'esame della suddetta circolare, che quantomeno alla data del 19 marzo 2002, non vi è prova dell'esistenza di un insieme di idonei cartelli ed avvisi all'interno dell'Università degli Studi di Milano, recanti le informazioni di cui all'art. 10 della legge, in relazione alla complessità dei diversi impianti di videosorveglianza;

CONSIDERATO che presso l'Università degli Studi di Milano sono installati più impianti di videosorveglianza per i quali non è stata preventivamente fornita un'ideale informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675/1996;

RILEVATO dalla documentazione in atti che i sistemi installati sono utilizzati per un trattamento di dati personali relativi alle immagini delle persone riprese, a prescindere dalla conservazione temporanea delle immagini medesime;

RISERVATA ogni valutazione del Garante sulla liceità e correttezza del trattamento dei dati;

CONSIDERATO che occorre allo stato contestare all'Università degli Studi di Milano la violazione delle disposizioni della legge n. 675/1996 attinenti all'informativa, ai sensi dell'art. 39 della medesima legge;

VISTO l'art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996 che punisce la violazione della disposizioni di cui all'art. 10 della medesima legge con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da millecentoquarantanove/37 euro a novemiladuecentonovantasei/22 euro;

VISTI gli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONTESTA:

all'Università degli Studi di Milano, in persona del rappresentante legale pro-tempore, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge n. 675/1996, la violazione della disposizione di cui all'art. 10 della medesima legge, in relazione ai fatti richiamati in premessa.

Il trasgressore è ammesso al pagamento in misura ridotta, stabilito in tremilanovantotto/74 euro nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione del presente atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

AVVERTENZE

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 il titolare del trattamento è ammesso a pagare entro sessanta giorni dalla notificazione del presente atto la somma di 3098/74 euro (tremilanovantotto/74 euro) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione. Il pagamento può essere effettuato tramite bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato Milano" (il cui numero di conto corrente potrà essere acquisito presso l'ufficio postale); indicando la seguente causale "proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie comminate dal Garante per la protezione dei dati personali", indicando alla voce "imputazione" "capo X capitolo di entrata 2373"

PROVA DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data tempestiva comunicazione, presentando o inviando copia della quietanza a "Garante per la protezione dei dati personali, piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma" (06.69677792, fax 06.69677785), onde evitare l'inoltro del rapporto per l'ordinanza-ingiunzione e l'applicazione della sanzione in misura intera trascorsi 60 giorni dalla notificazione.


SCRITTI DIFENSIVI E DOCUMENTI

Entro trenta giorni dalla notificazione del presente atto potranno pervenire al predetto indirizzo scritti difensivi e documenti e si potrà chiedere di essere sentiti dall'Autorità.

RAPPORTO

Qualora non venga effettuato il pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla notifica del presente atto sarà presentato rapporto e il Garante adotterà i provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 in relazione all'art. 39 della legge n. 675/1996.

Comunicati
stampa





Santaniello. Rafforzare le garanzie di libertà dei *media*

“Nella prospettiva di un riassetto globale dell'intero sistema comunicativo, la linea di sviluppo del *pianeta informazione* passa attraverso il rafforzamento delle garanzie della libertà dei *media*”.

Lo ha affermato Giuseppe Santaniello, vice presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, intervenendo alla presentazione dell'Annuario 2002 dei giornalisti.

Ponendo innanzitutto in evidenza la rilevanza dell'Ordine dei Giornalisti nel sistema dell'informazione, Santaniello ha ricordato che in numerose pronunce la Corte Costituzionale ha qualificato l'ordine professionale come strumento per garantire nel modo più pieno la libertà del giornalista di svolgere la propria attività al riparo da ogni indebito condizionamento.

“Con una formula di sintesi – ha detto il vice presidente del Garante – la Corte ha attribuito all'Ordine dei giornalisti una funzione di garanzia, poiché la vigilanza dell'Ordine non è predisposta a tutela della sola libertà dei giornalisti, ma è strumento sia pure mediato di protezione dell'interesse generale sottostante al diritto riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione”.

Santaniello ha sottolineato anche l'esperienza nettamente positiva del Codice deontologico dei giornalisti che, oltre ad essere valutata in sé, va anche apprezzata come segno della capacità dell'Ordine di affrontare i nuovi compiti che l'evoluzione del settore mediatico pone in rilievo. Codice che rappresenta il bilanciamento e il raccordo tra due libertà fondamentali: il diritto di informazione e il diritto alla privacy.

“È evidente – ha aggiunto Santaniello – che un intervento legislativo di sistema non potrà mai prescindere dalla tutela di valori primari, in particolare di quei diritti inviolabili tra i quali si colloca la libertà di informare e di essere informati”. A questo proposito, il vice presidente del Garante ha sottolineato l'importanza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, a differenza delle carte costituzionali di quasi tutti i Paesi UE, aggiunge alle garanzie individuali anche la libertà dei media: “È la prima volta che sul vasto orizzonte giuridico delle norme di garanzia una carta fondamentale protegge non solo un diritto di libertà della persona umana, ma anche quello specifico dei media”.

“La Carta Europea – ha concluso Santaniello – colloca in primo piano quel valore fondamentale che è la linfa vitale della democrazia: il pluralismo dell'informazione”.

Roma, 2 luglio 2002

Nessuna multa per Microsoft

"Non c'è in vista alcuna multa per Microsoft a causa del nuovo *software* .NET *Passport*".

Stefano Rodotà, presidente del Gruppo dei Garanti europei, chiarisce così quanto riportato da un'agenzia di stampa internazionale riguardo ad eventuali multe in arrivo per Microsoft. Questa eventualità è attualmente esclusa dal momento che - come ha specificato Rodotà - "non è in corso alcuna indagine su Microsoft. Con Microsoft abbiamo aperto semmai un dialogo e seguiremo gli sviluppi dell'intero settore prendendo in considerazione anche altri prodotti simili".

Roma, 3 luglio 2002

Unabomber: Garante su telecamere ipermercato

In riferimento alle dichiarazioni di un portavoce della Standa riguardo alle telecamere in uso nell'Ipermercato di Porcia, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali precisa quanto segue.

È assolutamente infondato che la legge sulla privacy impedisca l'installazione di telecamere, anche all'interno dei supermercati. Ne è riprova il fatto che banche, grandi catene di distribuzione, aziende, esercizi commerciali, semplici privati, hanno potuto far ricorso a questo tipo di sistemi di controllo rispettando i diritti delle persone.

Il Garante ha indicato, fin dal dicembre 2000, le garanzie con le quali le installazioni di impianti di videosorveglianza sono non solo possibili, ma consentite a fini di tutela della sicurezza dei cittadini e dei consumatori.

Spiace dover ancora una volta registrare un'assoluta disinformazione e un uso strumentale della legge sulla privacy anche da parte di grandi aziende.

Roma, 25 luglio 2002

Spamming. Il Garante blocca per violazione della privacy i *data-base* di 7 società che operano su *Internet*

Nuovo intervento del Garante contro la pratica di inviare via *e-mail* informazioni pubblicitarie e commerciali indesiderate utilizzando indirizzi di posta elettronica senza il consenso degli interessati.

L'Autorità (composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi e Mauro Paissan) ha disposto nei confronti di 7 società, operanti su *Internet*, il blocco del trattamento dei dati personali contenuti nei loro *data-base*. Le società hanno violato le norme sulla privacy avendo utilizzato in maniera indebita, senza il consenso informato degli interessati, i loro indirizzi *e-mail* e altri dati per inviare comunicazioni di tipo commerciale o promozionale.

La misura si è resa necessaria perché, da quanto è emerso nell'ambito di alcuni procedimenti presso il Garante, è risultato che le illecite modalità di raccolta ed utilizzazione dei dati da parte delle società riguardavano, oltre a coloro che si erano rivolti all'Autorità per tutelare i loro diritti, anche numerosi altri utenti di *Internet*. Il Garante ha innanzitutto accolto, con varie decisioni, numerosi ricorsi di singoli interessati. Altri casi sono stati risolti in modo parimenti positivo per i ricorrenti, stanti le misure adottate spontaneamente dalle società a seguito di ulteriori ricorsi.

Allo scopo quindi di prevenire tempestivamente altre possibili violazioni delle norme sulla privacy, l'Autorità ha poi adottato undici provvedimenti di blocco dei dati detenuti dalle società, nell'ambito di procedimenti di controllo avviati d'ufficio dopo le decisioni dei ricorsi, per verificare se nel corso delle varie attività di raccolta e di utilizzo dei dati, le società siano incorse in altre violazioni della legge sulla privacy.

Questo significa che dal momento della notifica dei provvedimenti – curata dalla Polizia postale, della cui collaborazione il Garante si è avvalso analogamente a quanto avvenuto in altre occasioni per altre forze di polizia – le società destinatarie del blocco (operanti in settori che vanno dalla vendita di *software*, al materiale pornografico, alla promozione commerciale, alla pubblicità) non potranno più usare illecitamente i dati personali e dovranno limitarsi alla loro sola conservazione, in attesa di una successiva pronuncia che verrà adottata dall'Autorità all'esito del procedimento di controllo. In ogni caso le società dovranno nel frattempo cancellare i dati personali dei singoli interessati che hanno presentato in passato ricorso al Garante o che dovessero vederlo accolto nelle prossime settimane. Coloro che, essendovi tenuti, non dovessero rispettare il provvedimento di blocco rischiano la reclusione da tre mesi a due anni.

Con l'adozione dei provvedimenti di blocco, l'Autorità è dunque intervenuta allo scopo di evitare possibili illeciti nei confronti delle numerose persone i cui dati sono detenuti dalle società. Durante le istruttorie dei vari ricorsi proposti dai destinatari delle *e-mail* indesiderate, infatti, il Garante ha raccolto elementi sufficienti per ritenere che sono trattati in modo illecito non solo i dati dei ricorrenti.

Le società avevano dichiarato di aver attinto gli indirizzi *e-mail* attraverso ricerche massive in *Internet*, da elenchi ritenuti erroneamente "pubblici" e liberamente utilizzabili, oppure di averli creati attraverso modalità automatizzate, cioè attraverso software che consentono di raccogliere gli indirizzi *e-mail* sulla Rete attraverso procedure cosiddette *random*.

In nessuno dei casi esaminati, inoltre, le società avevano acquisito preventivamente dai destinatari delle *e-mail* il consenso previsto (data la natura della comunicazione), né li avevano informati sull'uso che avrebbero fatto dei loro dati e sui diritti che la legge sulla privacy riconosce, in particolare il diritto di opporsi all'uso delle informazioni personali per fini di informazione commerciale. I ricorsi sono stati tutti accolti: oltre all'obbligo di cancellare dai loro elenchi i dati personali dei ricorrenti, le società sono state condannate al pagamento 250 euro per le spese del ricorso. In alcuni casi si è resa necessaria anche una denuncia penale.

Tutte queste misure intervengono in contemporanea con la recentissima direttiva europea su privacy e telecomunicazioni, che ha generalizzato in Europa il principio del consenso (e non del rifiuto a posteriori) per lo *spamming*, disciplinando anche quello anonimo.

Proprio per regolamentare una volta per tutte l'uso a diversi fini degli indirizzi *e-mail*, il Garante sta mettendo a punto un "decalogo", in vista anche del codice deontologico previsto dal decreto legislativo. n. 467 entrato in vigore lo scorso 1° febbraio.

Roma, 26 luglio 2002

Cogne: le foto su “Panorama” ledono la dignità della persona

“La legge sulla privacy non si limita ad affermare la tutela della riservatezza, ma inquadra questo diritto tra i diritti e le libertà fondamentali delle persone cui si affianca il diritto al rispetto della dignità che va difesa e garantita. E’ questa la linea di condotta che percorre l’intero codice di deontologia dei giornalisti.” Lo ha affermato l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, composta da Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan.

Il Collegio garante rende noto oggi di aver concluso collegialmente nei giorni scorsi l’esame preliminare delle questioni legate alla pubblicazione da parte del settimanale “Panorama” di alcune foto sul delitto di Cogne, riportate anche in copertina.

Le immagini pubblicate sono gravemente lesive del principio di dignità dell’individuo e la loro pubblicazione si pone oltre i limiti al diritto di cronaca posti a tutela dei diritti fondamentali della persona dallo stesso codice di deontologia per l’attività giornalistica, che stabilisce specifiche garanzie anche rispetto all’informazione su dettagli di violenza, tanto più se riguardanti minori.

L’Autorità non ha valutato altri aspetti legati alle modalità di raccolta e di messa in circolazione delle immagini, che potranno essere approfonditi anche dai competenti organismi professionali, ma si è riservata ogni ulteriore valutazione in relazione ad una pubblicazione che non risulta giustificata in rapporto al principio dell’essenzialità dell’informazione su fatti di interesse pubblico, ribadito dal ricordato codice deontologico.

Roma, 31 luglio 2002





**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Cittadini e Società dell'Informazione

Anno VI • Bollettino 30 • Luglio-Agosto 2002

Redazione

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 69677785
www.garanteprivacy.it
www.dataprotection.org

Pubblicazione della

**Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per l'informazione e l'editoria**

Direttore: **Mauro Masi**

Via Po, 14 - 00198 Roma - tel. 06 85981

VITA ITALIANA - SCHEDE

Coordinamento editoriale: Augusta Busico

Stampa e distribuzione:

**Ufficio grafico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria**

Registrazione:

Tribunale di Roma n. 298/88

Progetto grafico:

Vertigo Design

Spedizione in abbonamento postale 70%
Filiale di Roma

